

A1 > Dati personali

Richiediamo l'apertura del conto corrente in euro, del conto deposito CashPark, del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia e amministrazione nonché l'attivazione del servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, consulenza nonché di eventuali altri servizi come di seguito specificato. Dichiariamo: **1.** di aver ricevuto, in tempo utile, prima della conclusione del Contratto: i) il Documento Informativo sulle spese (FID) che fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di pagamento, facilitando il raffronto con le spese di altri conti, la cui data di avvenuta consegna è quella riportata in calce al presente riquadro ii) i Fogli Informativi (con relativo Glossario) e il Documento di Sintesi relativi ai servizi offerti dalla Banca, ivi inclusi i servizi di pagamento; iii) la Guida concernente il conto corrente e i servizi più comunemente associati; iv) la Guida concernente l'Arbitro Bancario Finanziario; v) la Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici; vi) il documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", mediante il quale sono rese le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, la cui data di avvenuta consegna è quella riportata in calce al presente riquadro; **2.** le Informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto, letto attentamente e compreso: a) le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi Conto Corrente Fineco e relativi servizi accessori del Conto di seguito selezionato parte integrante del presente Contratto, consegnato unitamente al medesimo; b) le Condizioni Generali di cui al riquadro A25; c) i seguenti documenti: i) "Informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo"; ii) il documento "Normativa MiFID", disponibile nell'area pubblica del Sito della Banca, contenente, fra l'altro, informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento prestati, la natura e i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli strumenti finanziari, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi"); iii) "Policy in tema di conflitti d'interesse", che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iv) "Execution policy", che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della Banca, nonché di essere stati informati della facoltà di richiedere alla Banca in qualsiasi momento ulteriori informazioni sui conflitti di interesse e sugli incentivi; v) il "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai Depositanti" ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.30; vi) l'Informativa sui requisiti di accessibilità ai sensi dell'Allegato IV del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82. **3.** di essere stati previamente informati in merito: a) ai criteri di classificazione della clientela previsti dalla normativa vigente e al fatto che, sulla base delle informazioni rese disponibili, siamo stati classificati dalla Banca come "Cliente al dettaglio"; b) alla facoltà di chiedere per iscritto una diversa classificazione, a titolo generale o rispetto ad una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni, e alle conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela, ferma restando la necessità di accettazione da parte della Banca. Prendiamo, altresì, atto che è in ogni caso nostro onere comunicare alla Banca eventuali variazioni tali da incidere sulla nostra classificazione, fermo restando il diritto della medesima Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti per l'attribuzione della classificazione originariamente espressa.

Dichiariamo di scegliere il Conto qui di seguito indicato e confermiamo di essere consapevoli e di accettare sin d'ora che: i) nel corso del rapporto, avremo la facoltà di passare ad altro Conto (c.d. switch), nei limiti e secondo le modalità e tempistiche previste dalla Banca al momento dello switch; ii) sarà nostro onere, prima di assumere ogni decisione circa lo switch, verificare quanto sarà reso noto dalla Banca sul Sito, sull'App e nei fogli informativi in merito ai servizi e ai prodotti compresi in ciascun Conto e alle relative condizioni normative ed economiche tempo per tempo vigenti.

CONTO ☐ ONE (Documento di Sintesi vers. _____) ☐ CLASSIC (Documento di Sintesi vers. _____) ☐ MAX (Documento di Sintesi vers. _____)

	Titolare 1 (T1)	Titolare 2 (T2)	Titolare 3 (T3)
N. Contratto:			
Cognome			
Nome			
Data di nascita			
Città di nascita e prov.			
Nazione di nascita			
Cittadinanza			
Altra cittadinanza	☐ Nessuna ☐	☐ Nessuna ☐	☐ Nessuna ☐
Codice Fiscale			
Sesso	☐ Maschio ☐ Femmina	☐ Maschio ☐ Femmina	☐ Maschio ☐ Femmina
Tipo Documento	☐ Carta d'Identità ☐ Patente ☐ Altro	☐ Carta d'Identità ☐ Patente ☐ Altro	☐ Carta d'Identità ☐ Patente ☐ Altro
Numero documento			
Rilasciato da			
Luogo e data rilascio			
Data scadenza documento			
Residenza Anagrafica:			
Via e numero			
Località			
CAP e provincia			
Nazione	ITALIA	ITALIA	ITALIA
Residenza Fiscale:			
Nazione			
Altre residenze fiscali:	Attenzione: se non hai il TIN, ovvero il Numero di Identificazione Fiscale, è obbligatorio indicare il motivo scegliendo tra una delle seguenti motivazioni. A) La nazione non rilascia il TIN; C) La nazione in cui risiedo fiscalmente non richiede la comunicazione del TIN.		
Nazione			
TIN (Numero d'identificazione fiscale)			
Nazione			
TIN (Numero d'identificazione fiscale)			
Domicilio:	(Opzionale: indicare il domicilio - se diverso dalla residenza - presso il quale saranno inviate le comunicazioni cartacee).		
Presso			
Via e numero			
Località			
CAP e provincia			
Nazione			

Confermiamo, sotto la nostra responsabilità, la veridicità e la correttezza dei dati sopra riportati ai riquadri A1 e ci impegniamo a comunicarci tempestivamente ogni eventuale variazione. Dichiariamo altresì di non avere altre residenze fiscali oltre a quelle indicate nel citato riquadro. Siamo consapevoli che l'adesione al presente Contratto è riservata a persone fisiche con residenza fiscale in Italia e che in caso di modifica di tale residenza fiscale, anche da parte di uno solo dei coistitutori, la banca si riserva la facoltà di recedere nei confronti di tutti i coistitutori dal conto corrente e dai rapporti collegati. Attestiamo l'avvenuta ricezione, alla data di seguito riportata, del FID e delle Informazioni Europee di Base.

Data _____ Luogo _____

Firma T1**Firma T2****Firma T3**

A2> Contatti

	Titolare 1 (T1)	Titolare 2 (T2)	Titolare 3 (T3)
Tel. abitazione			
Tel. cellulare			
E-mail			

A3> Comunicazioni alla clientela – Sottoscrizione del Contratto

Siamo consapevoli che il presente Contratto può essere sottoscritto, anche mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione One-Shot", anch'esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Siamo, inoltre, consapevoli che la Banca sottoscrive il Contratto per accettazione mediante apposizione della firma digitale e che tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta.

Siamo, infine, consapevoli che la copia informatica del Contratto sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante firma digitale si intenderà da noi ricevuta a seguito di messa a disposizione nell'area riservata del sito. Copia cartacea del Contratto potrà eventualmente essere richiesta tramite Customer Care. Siamo, infine, consapevoli e accettiamo espressamente, anche con riferimento a quanto previsto nell'art. 18 delle Condizioni Generali, che le informazioni e le comunicazioni ci vengano fornite tramite posta elettronica o messe a disposizione mediante accesso all'area riservata del sito ovvero mediante altre modalità di comunicazione, di tempo in tempo, rese disponibili dalla Banca. Prendiamo atto e accettiamo che la mancata sottoscrizione della presente clausola - che prevede l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza - risultando incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima, impedisce l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La Banca si riserva di mettere a disposizione, nel corso del rapporto, ulteriori strumenti di firma elettronica, secondo la normativa pro tempore vigente.

A4> Questionario profilo personale e di adeguata verifica della clientela

Le informazioni riportate nel questionario sono utilizzate per definire degli elementi in base ai quali la Banca impara a conoscervi. La raccolta di queste informazioni è richiesta dalla normativa (Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni e al Provvedimento di Banca d'Italia del 30 Luglio 2019) allo scopo di ottenere e mantenere un'adeguata conoscenza del cliente. La normativa prevede, in alcuni casi, sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Fineco non può instaurare il rapporto né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pone fine al rapporto o alla prestazione già in essere. In caso di rapporto o prestazione già in essere, Fineco è tenuta alla restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di spettanza.

Ci impegniamo inoltre a comunicare, fornendo tutte le indicazioni necessarie all'identificazione, l'eventuale soggetto per conto del quale è aperto il rapporto o per conto del quale, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, saranno eventualmente svolte delle operazioni (cd titolare effettivo sub 1) consapevoli delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, confermiamo la correttezza dei dati contenuti nel presente questionario.

T1	T2	T3
Indicare una sola opzione, relativa alla principale attività svolta.		
Dipendente ☐	Dipendente ☐	Dipendente ☐
Casalinga ☐	Casalinga ☐	Casalinga ☐
Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante) ☐	Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante) ☐	Lavoratore autonomo (artigiano/commerciante) ☐
Studente ☐	Studente ☐	Studente ☐
Disoccupato ☐	Disoccupato ☐	Disoccupato ☐
Imprenditore ☐	Imprenditore ☐	Imprenditore ☐
Libero Professionista ☐	Libero Professionista ☐	Libero Professionista ☐
Pensionato* ☐	Pensionato* ☐	Pensionato* ☐
*(indicare ultima professione svolta scegliendo tra una delle seguenti):		
Dipendente ☐	Dipendente ☐	Dipendente ☐
Lavoratore autonomo ☐	Lavoratore autonomo ☐	Lavoratore autonomo ☐
Imprenditore ☐	Imprenditore ☐	Imprenditore ☐
Libero professionista ☐	Libero professionista ☐	Libero professionista ☐
Soggetto Apicale** ☐	Soggetto Apicale** ☐	Soggetto Apicale** ☐

** Si veda definizione al riquadro A7.

SEDE GEOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

Compila solo in caso di Dipendente; Lavoratore autonomo; Imprenditore; Libero professionista.
(Indica almeno un'opzione, per ogni opzione indica obbligatoriamente minimo 1 e massimo 3 scelte)

T1	T2	T3
ITALIA ☐	ITALIA ☐	ITALIA ☐
Prov. ☐ ☐ ☐	Prov. ☐ ☐ ☐	Prov. ☐ ☐ ☐
UE ☐	UE ☐	UE ☐
Nazione: _____	Nazione: _____	Nazione: _____
EXTRA UE ☐	EXTRA UE ☐	EXTRA UE ☐
Nazione: _____	Nazione: _____	Nazione: _____

PRINCIPALI AREE GEOGRAFICHE CON CUI HO RAPPORTI

Compila solo in caso di Dipendente; Lavoratore autonomo; Imprenditore; Libero professionista. (Indica almeno un'opzione, per ogni opzione indica obbligatoriamente minimo 1 e massimo 3 scelte). Indicare le principali aree geografiche con le quali si intrattengono rapporti quali: relazioni commerciali (es. clienti/fornitori ecc.); relazioni familiari; relazioni bancarie/finanziarie.

ITALIA ☐	ITALIA ☐	ITALIA ☐
Regione: _____	Regione: _____	Regione: _____
Prov. ☐ ☐ ☐	Prov. ☐ ☐ ☐	Prov. ☐ ☐ ☐
UE ☐	UE ☐	UE ☐
Nazione: _____	Nazione: _____	Nazione: _____
EXTRA UE ☐	EXTRA UE ☐	EXTRA UE ☐
Nazione: _____	Nazione: _____	Nazione: _____

T1	T2	T3		T1	T2	T3		T1	T2	T3	
Contratto				Settore				Casa			
☐	☐	☐	Tempo determinato	☐	☐	☐	Agricoltura	☐	☐	☐	Affitto
☐	☐	☐	Tempo indeterminato	☐	☐	☐	Artigianato	☐	☐	☐	Proprietà
☐	☐	☐	Stagionale	☐	☐	☐	Commercio	☐	☐	☐	Presso genitori
☐	☐	☐	Altro/Nessuno	☐	☐	☐	Credito/Finanza	☐	☐	☐	Altro
Professione				☐	☐	☐	Edilizia	☐	☐	☐	Stato civile
☐	☐	☐	Autotrasportatore	☐	☐	☐	Industria	☐	☐	☐	Celibe/Nubile
☐	☐	☐	Avvocato	☐	☐	☐	Pubblica Amm.ne/Difesa	☐	☐	☐	Separato/a – Divorziato/a
☐	☐	☐	Commercialista	☐	☐	☐	Pubblica istruzione	☐	☐	☐	Coniugato/a
☐	☐	☐	Commesso/Ausiliario	☐	☐	☐	Sanità	☐	☐	☐	Vedovo/a
☐	☐	☐	Dirigente	☐	☐	☐	Servizi	☐	☐	☐	Origine del Patrimonio
☐	☐	☐	Docente/Insegnante	☐	☐	☐	Turismo	☐	☐	☐	Reddito da lavoro
☐	☐	☐	Impiegato	☐	☐	☐	Altro/Nessuno	☐	☐	☐	Eredità
☐	☐	☐	Ingegnere/Architetto	☐	☐	☐	Reddito annuo netto	☐	☐	☐	Rendite da investimenti/Locazioni
☐	☐	☐	Libero prof./Titolare impresa	☐	☐	☐	Da 0 a 9.000 euro	☐	☐	☐	Vincite
☐	☐	☐	Medico/Farmacista	☐	☐	☐	Da 9.001 a 12.500 euro	☐	☐	☐	Donazioni
☐	☐	☐	Notaio	☐	☐	☐	Da 12.501 a 20.000 euro	☐	☐	☐	Risarcimenti assicurativi
☐	☐	☐	Operaio	☐	☐	☐	Da 20.001 a 25.000 euro	☐	☐	☐	Reddito coniuge o altro familiare
☐	☐	☐	Quadro	☐	☐	☐	Da 25.001 a 50.000 euro	☐	☐	☐	Utilizzo dei rapporti aperti presso FinecoBank
☐	☐	☐	Rappresentante/Agente	☐	☐	☐	Più di 50.000 euro	☐	☐	☐	Attività bancaria ordinaria
☐	☐	☐	Ufficiale/Sottufficiale	☐	☐	☐		☐	☐	☐	Investimenti/trading
☐	☐	☐	Altro/Nessuno	☐	☐	☐		☐	☐	☐	Attività professionale

A5 Tipo attività economica (TAE)*

☐ T1	_____
☐ T2	_____
☐ T3	_____

* Campo da compilare obbligatoriamente nel caso in cui il titolare svolga una delle seguenti attività: dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore o libero professionista. Specificare l'attività economica dell'azienda per la quale si presta l'attività lavorativa o della propria impresa.

A6 Persona politicamente esposta e Carica Pubblica

Dichiaro di essere una persona politicamente esposta*

T1	T2	T3
☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

* Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Dichiaro di ricoprire un ruolo di carica pubblica

- T1** ☐ SI (specificare)* ☐ NO
- T2** ☐ SI (specificare)* ☐ NO
- T3** ☐ SI (specificare)* ☐ NO

* Sono considerate cariche pubbliche: Sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Assessore Comunale e/o Provinciale, Commissario Prefettizio, Commissario Straordinario, Presidente o Vice Presidente della Provincia, Console e Console Onorario, Prefetto, Membro di organi di direzione, amministrazione o controllo di enti della pubblica amministrazione, Giudice Corte di Appello, Consigliere Diplomatico, Generale/Ammiraglio/Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Sub Commissario Prefettizio e Sub Commissario Straordinario, Vicesindaco (Supplente-Reggente), Presidente o Vice Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Comunale e/o Provinciale, Presidente Consorzio o Associazione di Natura Pubblicitaria, Delega funzioni da Parte del Sindaco - Vicesindaco.

A7> Altre dichiarazioni

Dichiaro di essere un soggetto apicale*

T1	T2	T3
☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Ragione sociale Ente/Società	Ruolo ricoperto nell'Ente/Società	Sede Ente/Società (Nazione)
T1		
T2		
T3		

* Soggetto che ricopre cariche in ambito societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai Paesi terzi equivalenti, comprese le cariche apicali della pubblica amministrazione ovvero in enti che gestiscono erogazioni di fondi pubblici.

T1	T2	T3
☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Dichiaro di detenere partecipazioni o avere incarichi in una società operante in uno dei seguenti settori, ovvero di utilizzare servizi connessi alle crypto-attività: compro oro, cambio valuta, gioco/scommesse, sanità, edilizia, commercio di armi, industria armamenti e commercio bellico, industria estrattiva, raccolta e smaltimento rifiuti, produzione di energie rinnovabili, società operante nel settore cryptoasset, soggetti interessati da finanziamenti/appalti pubblici.		

A8> Livello istruzione - professione

1.1 Qual è il tuo titolo di studio?	T1	T2	T3
a) Laurea o Master in discipline economiche/giuridiche/ingegneria, con orientamento finanza e mercati	☐	☐	☐
b) Laurea in discipline economiche/giuridiche/scienze matematiche/ingegneria, senza orientamento finanza e mercati	☐	☐	☐
c) Laurea in altre discipline/Licenza media superiore	☐	☐	☐
d) Licenza media inferiore	☐	☐	☐
e) Nessuno dei precedenti	☐	☐	☐
1.2 In quale delle seguenti categorie rientra la tua attuale o precedente professione?	T1	T2	T3
a) Attività in ambito economico/finanziario/ giuridico, con focus su finanza/mercati	☐	☐	☐
b) Attività in ambito economico/finanziario/ giuridico, senza focus su finanza/mercati	☐	☐	☐
c) Libero professionista iscritto ad appositi Albi/Elenchi o imprenditore	☐	☐	☐
d) Altro	☐	☐	☐
1.3 Ti tieni aggiornato sull'andamento dei mercati finanziari?	T1	T2	T3
a) Sì, almeno una volta la settimana	☐	☐	☐
b) Sì, almeno una volta al mese	☐	☐	☐
c) Mai	☐	☐	☐

A9> Conoscenze in materia di investimenti

2.1 Al rendimento di ogni prodotto finanziario viene associato un diverso grado di rischio. Secondo te, quale di queste affermazioni è più corretta?	T1	T2	T3
a) Ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto	☐	☐	☐
b) Il rendimento di un investimento è del tutto indipendente dal suo grado di rischio	☐	☐	☐
c) Non so	☐	☐	☐

■ **2.2 La diversificazione degli investimenti finanziari ha l'obiettivo di ridurre la rischiosità del portafoglio. Secondo te, quale delle seguenti proposte è più efficace a tale scopo?**

T1 T2 T3

- a) Investire in azioni di 10 società appartenenti a settori diversi
- b) Investire in azioni di 10 società appartenenti allo stesso settore
- c) Non so

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

■ **2.3 L'investimento in prodotti finanziari in valuta diversa dall'euro aggiunge il rischio derivante dalle oscillazioni del cambio tra la valuta estera e l'euro. Secondo te quale dei seguenti investimenti implicherebbe un tale tipo di rischio?**

T1 T2 T3

- a) Investimento in titoli di stato statunitensi denominati in dollari
- b) Investimento in obbligazioni di una società statunitense denominate in euro
- c) Investimento in azioni di una società francese denominate in euro

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

■ **2.4 Il rischio di illiquidità di uno strumento/prodotto finanziario consiste nella difficoltà di venderlo in tempi ragionevolmente brevi e a condizioni di prezzo significative (cioè definite in esito alle proposte di più soggetti venditori e compratori). Secondo te, quale dei seguenti strumenti finanziari è più facile da vendere a condizioni di prezzo significative in tempi ragionevolmente brevi?**

T1 T2 T3

- a) Strumenti finanziari derivati, strutturati su misura del singolo Cliente e non cedibili
- b) Azioni quotate in un mercato regolamentato (es. Borsa) e trattate normalmente con rilevanti volumi di negoziazione
- c) Obbligazioni emesse da società, non trattate in mercati organizzati

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

A10> Esperienza in materia di investimenti

■ **3.1 Quante operazioni su strumenti/prodotti finanziari hai effettuato nell'ultimo anno presso intermediari terzi?**

T1 T2 T3

NOTA: rispondendo a) non occorre rispondere alle successive domande 3.2 e 3.3.

- a) Nessuna
- b) Tra 1 e 10
- c) Tra 11 e 40
- d) Oltre 40

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

■ **3.2 Qual è stato il controvalore complessivo delle operazioni eseguite nel corso dell'ultimo anno presso intermediari terzi?**

T1 T2 T3

- a) Fino a 10.000 Euro
- b) Compreso tra 10.000,01 e 30.000 Euro
- c) Compreso tra 30.000,01 e 50.000 Euro
- d) Superiore a 50.000,01 Euro

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

■ **3.3 Su quali delle seguenti tipologie di prodotti finanziari hai effettuato operazioni nel corso dell'ultimo anno presso intermediari terzi?**
(È possibile selezionare più di una risposta)

T1 T2 T3

- a) Obbligazioni, Titoli di stato, Fondi comuni di investimento, Pronti Contro Termine
- b) Azioni, Prodotti finanziari-assicurativi
- c) Obbligazioni subordinate, Obbligazioni strutturate, Fondi Chiusi
- d) Certificati, Derivati regolamentati

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

A11> Conoscenza rischio specifico

■ **4.1 Le Obbligazioni possono essere di differenti tipologie, a seconda delle caratteristiche del titolo, del soggetto emittente, della durata e del rendimento; inoltre, possono differire per complessità e rischio. In merito a tali strumenti quali delle seguenti affermazioni è corretta?**

T1 T2 T3

- a) Non so
- b) Un titolo strutturato che incorpora un contratto derivato all'interno di uno strumento di debito di tipo tradizionale è uno strumento caratterizzato da una intrinseca complessità, che rende difficile la valutazione dei rischi
- c) Un titolo subordinato presenta il rischio che l'emittente, in caso di insolvenza, rimborsi il titolo prima di aver soddisfatto tutti gli altri creditori

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

■ **4.2 I Certificati sono strumenti finanziari i cui prezzi sono collegati al valore di mercato di altri strumenti finanziari (detti sottostanti). I Warrant e i Covered Warrant sono strumenti finanziari che danno il diritto ma non l'obbligo di esercitare un'opzione su un'attività sottostante ad un prezzo prefissato (strike) entro o a una certa scadenza. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**

T1 T2 T3

- a) Non so
- b) I warrant e i covered warrant prevedono l'incasso certo di una somma di denaro a prescindere dal differenziale tra lo strike e il prezzo di liquidazione
- c) I certificati a capitale condizionatamente protetto prevedono la protezione del capitale investito purché il prezzo del sottostante non raggiunga il livello barriera stabilito all'emissione

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐

■ **4.3 Azioni non quotate ed Etf non armonizzati, sono strumenti a maggior complessità che incorporano ulteriori rischi dovuti alle loro specifiche caratteristiche. Quale delle seguenti affermazione relativa agli strumenti in questione è corretta?**

T1 T2 T3

- a) Non so ☐ ☐ ☐
- b) Le Azioni non quotate sono strumenti più rischiosi rispetto alle Azioni quotate in quanto la società emittente non ha obblighi informativi verso il mercato e non esiste un prezzo ufficiale ☐ ☐ ☐
- c) Gli ETF non armonizzati sono conformi alle direttive comunitarie ☐ ☐ ☐

■ **4.4 I prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPS: Insurance Based Investment Products) rispondono ad esigenze finanziarie ed assicurative; tali prodotti presentano una scadenza o un valore di riscatto esposti alle fluttuazioni di mercato. Tali prodotti possono essere: di "Ramo I", polizze rivalutabili sulla durata della vita umana dell'assicurato, che investono in Gestioni Separate, e principalmente in titoli di Stato ed obbligazioni; di "Ramo III", Polizze "Unit Linked" che investono in fondi OICR o fondi interni o Polizze "index Linked" il cui valore dipende dall'andamento di un indice; "Multiramo", una combinazione di Ramo I e Ramo III. Quali polizze hanno un rischio finanziario maggiore?**

T1 T2 T3

- a) Le Polizze Ramo III perché la prestazione del prodotto è legata all'andamento del valore di uno o più fondi (unit linked) o indici (index linked) ☐ ☐ ☐
- b) Le Polizze di Ramo I che investono principalmente in titoli di Stato ed obbligazioni ☐ ☐ ☐
- c) Non so ☐ ☐ ☐

■ **4.5 Il Bail-in prevede che in caso di crisi bancaria azionisti e obbligazionisti della Banca possano contribuire ad assorbirne le perdite, interessando prima coloro che possiedono gli investimenti più rischiosi. Ciò avviene attraverso la riduzione, anche totale, del valore delle azioni, la svalutazione delle obbligazioni o la loro conversione in azioni. In caso di ricorso a tale procedura, quali strumenti sono esclusi dal Bail-in?**

T1 T2 T3

- a) Obbligazioni bancarie subordinate ☐ ☐ ☐
- b) Depositi inferiori a 100.000 Euro ☐ ☐ ☐
- c) Non so ☐ ☐ ☐

A12 > Nucleo familiare

■ **5.0 Da quante persone è composto il nucleo familiare che dipende dal tuo patrimonio?**

T1 T2 T3

- a) 1 ☐ ☐ ☐
- b) 2 ☐ ☐ ☐
- c) 3 ☐ ☐ ☐
- d) 4 ☐ ☐ ☐
- e) 5+ ☐ ☐ ☐

A13 > Situazione patrimoniale

■ **5.1 In quale delle seguenti fasce ricadono le tue entrate regolari mensili?**

T1 T2 T3

- a) Non ho entrate regolari mensili ☐ ☐ ☐
- b) Fino a 1.000 Euro ☐ ☐ ☐
- c) Tra 1.001 e 2.000 Euro ☐ ☐ ☐
- d) Tra 2.001 e 3.500 Euro ☐ ☐ ☐
- e) Oltre 3.500 Euro ☐ ☐ ☐

■ **5.2 In quale fascia ricadono i tuoi impegni finanziari mensili presso intermediari terzi?**

T1 T2 T3

- a) Non ho impegni finanziari mensili presso intermediari terzi ☐ ☐ ☐
- b) Fino a 250 Euro ☐ ☐ ☐
- c) Tra 251 e 750 Euro ☐ ☐ ☐
- d) Tra 751 e 2.000 Euro ☐ ☐ ☐
- e) Oltre 2.000 Euro ☐ ☐ ☐

■ **5.3 In quale fascia ricadono le tue altre uscite mensili ricorrenti?**

T1 T2 T3

- a) Non ho ulteriori uscite mensili ricorrenti ☐ ☐ ☐
- b) Fino a 250 Euro ☐ ☐ ☐
- c) Tra 251 e 750 Euro ☐ ☐ ☐
- d) Tra 751 e 2.000 Euro ☐ ☐ ☐
- e) Oltre 2.000 Euro ☐ ☐ ☐

■ 5.4 In quale fascia ricade il tuo patrimonio mobiliare presso intermediari terzi?

T1 T2 T3

a) Non possiedo patrimonio mobiliare presso intermediari terzi	☐	☐	☐
b) Fino a 20.000 Euro	☐	☐	☐
c) Tra 20.001 e 50.000 Euro	☐	☐	☐
d) Tra 50.001 e 150.000 Euro	☐	☐	☐
e) Tra 150.001 e 300.000 Euro	☐	☐	☐
f) Oltre 300.000 Euro	☐	☐	☐

■ 5.5 In quale fascia ricade il tuo patrimonio immobiliare?

T1 T2 T3

a) Non possiedo patrimonio immobiliare	☐	☐	☐
b) Fino a 15.000 Euro	☐	☐	☐
c) Tra 15.001 e 75.000 Euro	☐	☐	☐
d) Tra 75.001 e 200.000 Euro	☐	☐	☐
e) Tra 200.001 e 300.000 Euro	☐	☐	☐
f) Oltre 300.000 Euro	☐	☐	☐

■ 5.6 In quale fascia ricade il tuo debito residuo presso intermediari terzi?

T1 T2 T3

a) Non ho debito presso altre banche	☐	☐	☐
b) Fino a 15.000 Euro	☐	☐	☐
c) Tra 15.001 e 75.000 Euro	☐	☐	☐
d) Tra 75.001 e 200.000 Euro	☐	☐	☐
e) Tra 200.001 e 300.000 Euro	☐	☐	☐
f) Oltre 300.000 Euro	☐	☐	☐

A14 > Obiettivi di investimento e propensione al rischio

■ 6.1 Qual è il tuo orizzonte temporale, ovvero il periodo di tempo per il quale intendi investire le tue disponibilità finanziarie tenuto conto del tuo fabbisogno di liquidità futuro (ad esempio per il pagamento di tasse scolastiche o l'acquisto di una casa - nel breve o nel lungo periodo)?

T1 T2 T3

NOTA: solo in caso in cui il cliente superi gli 80 anni di età, rispondendo e) non è possibile scegliere c) alla domanda 6.2.

a) fino a 18 mesi (Breve periodo)	☐	☐	☐
b) fino a 18 mesi, limitando eventuali investimenti nel medio/lungo periodo al 20% del tuo portafoglio (Prevalentemente breve periodo)	☐	☐	☐
c) fino a 60 mesi (Medio periodo)	☐	☐	☐
d) fino a 60 mesi limitando eventuali investimenti nel lungo periodo al 30% del tuo portafoglio (Prevalentemente medio periodo)	☐	☐	☐
e) oltre 60 mesi (Prevalentemente o totalmente lungo periodo)	☐	☐	☐

■ 6.2 Qual è la motivazione alla base della tua scelta relativamente all'orizzonte temporale?

T1 T2 T3

NOTA: rispondere solo in caso in cui il cliente superi gli 80 anni di età.

a) Ai fini della pianificazione successoria	☐	☐	☐
b) Integrazione del reddito tramite un flusso cedolare per il mantenimento del tenore di vita	☐	☐	☐
c) Nessuna delle precedenti	☐	☐	☐

■ 7.1 Tenendo presente che il valore del tuo portafoglio inevitabilmente oscillerà nel tempo, qual è il margine di oscillazione che sei disposto ad accettare?

T1 T2 T3

a) Andamento sostanzialmente stabile del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita limitati	☐	☐	☐
b) Contenuta oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita moderati	☐	☐	☐
c) Media oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita medio	☐	☐	☐
d) Elevata oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita elevati	☐	☐	☐

■ 7.2 Quale sarebbe la tua reazione qualora il valore del tuo portafoglio diminuisse significativamente?

T1 T2 T3

a) Disinvesto l'intero portafoglio	☐	☐	☐
b) Disinvesto una parte del portafoglio	☐	☐	☐
c) Non disinvesto	☐	☐	☐
d) Incremento il portafoglio	☐	☐	☐

7.3 Qual è la finalità del tuo investimento (obiettivi di investimento)?

T1 T2 T3

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Conservazione del capitale con un rendimento che consenta di coprire l'inflazione al fine di salvaguardare il potere d'acquisto | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) Crescita del capitale investito, con eventuali flussi di cassa periodici costanti | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) Crescita significativa del capitale investito | ☐ | ☐ | ☐ |

A15 > Preferenze di sostenibilità

Per ulteriori dettagli in merito ai concetti utilizzati con riguardo agli aspetti di sostenibilità in materia di investimenti, ivi inclusa la modalità di svolgimento dei controlli, si fa rimando al documento "Normativa MiFID" e alle Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei servizi di consulenza disponibili sul sito internet della Banca.

La normativa europea vigente definisce i concetti chiave in merito agli aspetti di sostenibilità in materia di investimenti.

In tale ambito, sono definite "preferenze di sostenibilità" le scelte del cliente di integrare o meno, e se sì in che misura, nell'investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

- a) uno strumento finanziario per il quale il cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili, cioè che rispettano determinati requisiti di tutela dell'ambiente;
- b) uno strumento finanziario per il quale il cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili, cioè che contribuiscono a un obiettivo ambientale e/o sociale, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che siano rispettate prassi di buona governance;
- c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, per la cui presa in considerazione il cliente determina elementi qualitativi o quantitativi.
- Con le seguenti domande potrai fornirci le tue preferenze in materia di sostenibilità, che verranno tenute in considerazione nel consigliarti prodotti adeguati al tuo profilo e a tali preferenze espresse. La risposta alla domanda 8.1 è obbligatoria; qualora intendi fornire preferenze maggiormente specifiche, è possibile eventualmente compilare anche le risposte alle domande 8.2 e successive.

8.1 Ferma restando l'esigenza che i tuoi investimenti siano coerenti e adeguati rispetto al tuo Profilo MiFID e a parità di altre condizioni, in che misura vorresti dare preferenza a prodotti/strumenti che considerano i PAI e/o che investono per una determinata quota in investimenti ecosostenibili e/o sostenibili?

T1 T2 T3

- | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) Nulla | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) Bassa | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) Media | ☐ | ☒ | ☐ |
| d) Alta | ☐ | ☐ | ☐ |

8.2 Quanta parte del tuo portafoglio intendi destinare a prodotti/strumenti che tengano in considerazione le tue preferenze in materia di sostenibilità?

T1 T2 T3

- | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Bassa | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) Media | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) Alta | ☐ | ☐ | ☐ |

8.3 Vorresti dare preferenza specifica a prodotti/strumenti che effettuano investimenti ecosostenibili come definiti nella Tassonomia europea?

T1 T2 T3

- | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) SI | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) NO | ☐ | ☐ | ☐ |

8.4 Vorresti dare preferenza specifica a prodotti/strumenti che effettuano investimenti sostenibili secondo la definizione SFDR?

T1 T2 T3

- | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) SI | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) NO | ☐ | ☐ | ☐ |

8.5 Vorresti dare preferenza specifica a prodotti/strumenti che considerano i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità?

T1 T2 T3

- | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) SI | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) NO | ☐ | ☐ | ☐ |

8.6 Rispetto a quali delle seguenti categorie si riferisce la tua preferenza specifica in relazione ai principali impatti negativi?

T1 T2 T3

- (È possibile esprimere più di una preferenza)
- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Ambiente (E) | ☐ | ☐ | ☐ |
| b) Sociale (S) | ☐ | ☐ | ☐ |
| c) Buona governance (G) | ☐ | ☐ | ☐ |

A16> Rifiuto rilascio informazioni - conseguenze (riquadri A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15)

Dichiariamo di non voler fornire le informazioni richieste, e inoltre di aver preso atto del fatto che, ai sensi della normativa vigente: **a)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di adeguatezza previste dalla normativa vigente; **b)** l'ottenimento da parte della Banca delle informazioni sulle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, sono necessarie per consentire alla stessa di effettuare le valutazioni di appropriatezza previste dalla normativa vigente; **c)** qualora lo strumento o il servizio richiesto risulti non adeguato e/o non appropriato, sulla base delle informazioni fornite, la Banca provvederà a darne comunicazione; **d)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub a) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi adeguati ed impedirà alla Banca di poter fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti ed il servizio di collocamento di gestioni patrimoniali; **e)** la decisione di non fornire le informazioni richieste sub b) o il mancato rilascio delle medesime impedirà alla Banca di valutare, nel migliore interesse del Cliente, se gli strumenti o i servizi sono per noi appropriati.

T1	T2	T3
☐	☐	☐

Confermiamo esplicitamente tutte le informazioni indicate ai riquadri **A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15** e ci impegniamo a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Le informazioni fornite da ciascun intestatario si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti di pertinenza dello stesso in essere presso la Banca.

Data _____ Luogo _____

Firma T1**Firma T2****Firma T3****A17> Carte di credito e di debito Fineco**

Prendiamo atto che il rilascio delle Carte Fineco (carte di credito monofunzione o multifunzione e carta di debito) è subordinato alla preventiva valutazione da parte della Banca, che si riserva di declinare le richieste ricevute. In caso di esito positivo, le Carte Fineco avranno un plafond di spesa standard e, nel caso di Carte di credito, modalità di pagamento a saldo. L'attivazione delle Carte Fineco potrà essere fatta direttamente sul sito it.finecobank.com o App Fineco anche prima che vengano fisicamente recapitate. È prevista infatti la possibilità di attivare le funzionalità di pagamento digitale che consentono sin da subito l'uso della Carta per gli acquisti online e i pagamenti tramite i servizi di wallet attivati di volta in volta dalla Banca (ad es. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay). Alla ricezione della Carta, si potrà procedere anche con l'attivazione di tutte le altre funzionalità di prelievo e pagamento che richiedono necessariamente la disponibilità materiale della Carta (es. pagamenti con l'inserimento della Carta nel POS dell'esercente). Nel caso di Carte di Credito anche la scelta delle modalità di addebito degli acquisti e dei prelievi potrà essere fatta direttamente sul sito it.finecobank.com. Per quanto riguarda sempre le Carte di credito siamo, inoltre, consapevoli che l'attivazione è subordinata ad un asset complessivo detenuto in Fineco di almeno 3.000,00 euro. Richiediamo che ci vengano rilasciate la/e Carta/e di seguito indicata/e, formulando sin d'ora espressa richiesta di rilascio della Carta di debito, di cui dichiariamo di aver letto e preso visione del Documento di Sintesi nella versione indicata sotto, nel caso in cui l'eventuale richiesta di Carte di Credito Fineco Multifunzione fosse declinata dalla Banca. Dichiariamo di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il Documento di Sintesi relativo alla Carta richiesta, parte integrante del presente Contratto. Prendiamo atto che, in corso di rapporto, su nostra richiesta, la Banca potrà rilasciare specifiche tipologie di Carte Fineco, oltre a quelle di seguito indicate e che, in tal caso, troveranno applicazione le specifiche previsioni di cui ai singoli contratti, tempo per tempo vigenti, aventi ad oggetto ciascuna tipologia di carta da noi richiesta. Prendiamo, inoltre, atto ed accettiamo che le condizioni economiche applicate alle carte sono quelle indicate nel Documento di Sintesi relativo al Conto da noi selezionato.

	T1	T2	T3
Carta di Debito Fineco Card Debit (CONTO ONE Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO CLASSIC Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO MAX Documento di Sintesi vers. _____)	☐	☐	☐
Carta di Debito Fineco Card Debit Virtuale (CONTO ONE Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO CLASSIC Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO MAX Documento di Sintesi vers. _____)	☐	☐	☐
Carta di Credito Fineco Card Credit Monofunzione MasterCard (CONTO ONE Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO CLASSIC Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO MAX Documento di Sintesi vers. _____)	☐	☐	☐
Carta di Credito Fineco Card Credit Monofunzione Visa (CONTO ONE Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO CLASSIC Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO MAX Documento di Sintesi vers. _____)	☐	☐	☐
Carta di Credito Fineco Card Credit Multifunzione MasterCard (CONTO ONE Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO CLASSIC Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO MAX Documento di Sintesi vers. _____)	☐	☐	☐
Carta di Credito Fineco Card Credit Multifunzione Visa (CONTO ONE Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO CLASSIC Documento di Sintesi vers. _____) (CONTO MAX Documento di Sintesi vers. _____)	☐	☐	☐
Non desidero ricevere carte	☐	☐	☐

A18> Dichiarazione US Person

Dichiariamo di essere:

T1	T2	T3
☐ US Person* ☐ NON US Person**	☐ US Person* ☐ NON US Person**	☐ US Person* ☐ NON US Person**

* US Person = residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America

** NON US Person = non residente ai fini fiscali negli Stati Uniti d'America

In qualità di **"Non US Person"**, dichiariamo di non essere cittadini americani (i.e. US Citizen) e di non essere residenti negli Stati Uniti (i.e. US Resident). Confermiamo di non aver trascorso o pianificato di trascorrere un totale di almeno 31 giorni nell'anno di riferimento e di almeno 183 giorni dell'arco temporale di un triennio negli Stati Uniti, e di non essere in possesso di "green card". Dichiariamo di non essere ad alcun titolo soggetti fisicamente residenti negli Stati Uniti, e che non esiste perciò per FinecoBank l'obbligo di segnalazione all'autorità fiscale statunitense dei redditi percepiti in Italia nelle modalità e nei termini previsti dalla medesima autorità fiscale. In qualità di "Non US Person" dichiariamo anche di essere gli effettivi beneficiari dei valori patrimoniali e dei redditi cui il rapporto si riferisce. Assumiamo la responsabilità delle dichiarazioni rese, impegnandoci a comunicarvi tempestivamente eventuali variazioni delle condizioni sopra comunicate, manlevando FinecoBank da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare a causa dall'inesattezza delle medesime.

Comunicazione alla banca della variazione del proprio status da "Non US person" a "US person".

Qualora lo status anche di un solo titolare del conto dovesse variare, per qualsiasi ragione, da **"Non US person"** a **"US person"**, ovvero qualora le dichiarazioni già rese a FinecoBank dovessero rivelarsi inesatte, comportando l'attribuzione a partire dalla data di apertura del rapporto dello status di **"US Person"**, è necessario darne immediata comunicazione a FinecoBank. Per tutti i dettagli su come procedere è necessario contattare il servizio di Customer Care al numero verde 800.52.52.52 o tramite e-mail all'indirizzo helpdesk@finecobank.com.

Qualora i sottoscritti titolari dei rapporti non ottemperino alle istruzioni ricevute da FinecoBank, gli stessi impartiscono alla medesima istruzioni irrevocabili di vendere tutti i valori patrimoniali USA del proprio portafoglio titoli, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, deducendo e versando alle autorità fiscali statunitensi (Internal Revenue Service - IRS) la ritenuta alla fonte (backup withholding tax) del 24% (o nella misura dell'aliquota vigente) calcolata sui ricavi lordi degli investimenti in questione, in base a quanto stabilito dal "Qualified Intermediary Agreement" stipulato fra FinecoBank e le autorità fiscali statunitensi (IRS). I sottoscritti titolari dei rapporti rinunciano espressamente e, senza riserve, a qualsiasi pretesa di risarcimento danni e si impegnano ad indennizzare FinecoBank per qualsiasi perdita connessa alla vendita dei propri valori patrimoniali USA nell'ambito delle presenti disposizioni.

A19> Servizio Multicurrency comprensivo del Servizio AutoFX

Richiediamo l'attivazione del Servizio Multicurrency, comprensivo del Servizio accessorio AutoFX, di cui dichiariamo di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il Documento di Sintesi Vers. _____, parte integrante del presente Contratto. Il servizio prevede l'attivazione automatica delle seguenti valute: dollaro americano, sterlina inglese e franco svizzero; sarà possibile estendere l'operatività ad altre divise tempo per tempo messe a disposizione dalla Banca.

☐ **Si, desideriamo attivare il Servizio Multicurrency**☐ **No, non desideriamo attivare il Servizio Multicurrency****A19-bis> Servizio Portafoglio Remunerato**

Richiediamo l'attivazione del Servizio Portafoglio Remunerato di cui dichiariamo di aver ricevuto, letto attentamente e compreso: i) il Documento di Sintesi del conto corrente indicato nella sezione **A1 > Dati Personali**, parte integrante del presente Contratto; ii) le caratteristiche e i rischi del Servizio descritti nel documento "Normativa MiFID"; iii) le Norme specifiche di cui alla "Sezione II G-bis - Norme che regolano il Portafoglio Remunerato" del presente Contratto.

☐ **Si, desideriamo attivare il Servizio Portafoglio Remunerato**☐ **No, non desideriamo attivare il Servizio Portafoglio Remunerato****A20> Gestione Dossier Titoli (da compilare solo in caso di conto cointestato).**

Richiediamo l'attivazione del Dossier Titoli

☐ **Senza sottorubriche (unico deposito titoli per tutti i cointestatari)**☐ **Con sottorubriche (suddiviso in sottodepositi)**

In caso di apertura delle sottorubriche, i titoli nominativi saranno immessi nella sottorubrica riferita al singolo cointestatario che risulti titolare degli stessi: pertanto, tutti i proventi derivanti da tali titoli (dividendi e plusvalenze), nonché le minusvalenze realizzate su di essi, saranno attribuiti al suddetto cointestatario. In caso contrario, sia i proventi sia le minusvalenze saranno attribuiti in parti uguali a tutti i cointestatari del deposito titoli.

A21> Regime fiscale dossier titoli

Vi preghiamo di applicare il seguente regime fiscale sul "capital gain":

☐ **Regime fiscale amministrato: versamento dell'importo dovuto da parte dell'intermediario (banca).** Siamo consapevoli che sono esclusi dall'applicazione del regime fiscale amministrato i redditi di capitale.☐ **Regime fiscale dichiarativo: importo da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi.** Scegliamo che la banca non applichi nessuna ritenuta sul capital gain e pertanto indicheremo gli importi, in sede di dichiarazione dei redditi fruendo dell'eventuale credito d'imposta nella misura spettante. Sono consapevole che sono esclusi dall'applicazione del regime dichiarativo i redditi di capitale.

Confermiamo esplicitamente tutte le informazioni indicate ai riquadri **A17, A18, A19, A19-bis, A20 e A21.**

Firma T1**Firma T2****Firma T3**

Data _____ Luogo _____

A22> Consenso privacy

La Banca garantisce e si impegna nella protezione dei suoi dati personali nei trattamenti eseguiti sugli stessi. Fornire tutti i consensi è consigliabile per poter fruire a pieno dei servizi richiesti. Presa visione dell'informativa privacy fornita da Fineco Bank S.p.A. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e consapevole di poter, in qualunque momento, modificare la decisione con immediatezza e semplicità, per il trattamento dei miei dati personali da parte di Fineco Bank S.p.A.:

P1 - Al trattamento dei dati personali per la promozione di prodotti e servizi della Banca o di altre società del Gruppo Fineco o di società terze (Società Prodotto quali a titolo esemplificativo SICAV, SGR, Fondi ecc.) direttamente collocati dalla Banca (compreso, l'invio di comunicazioni relative a ricerche di mercato, questionari sulla soddisfazione del cliente, inviti a iniziative organizzate da Fineco o cui Fineco partecipa e invio di comunicazioni relative a promozioni, concorsi, operazioni a premi), effettuato attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), APP Mobile Fineco, ecc. (Parte A, paragrafo 2, punto C dell'informativa)

T1☐ SI ☐ NO**T2**☐ SI ☐ NO**T3**☐ SI ☐ NO

P2 - Al trattamento dei dati personali finalizzato alla profilazione anche mediante arricchimento per creare un profilo che permette di conoscervi e capire le vostre esigenze, abitudini e consumi. Tale profilo è individuato attraverso l'elaborazione e l'analisi, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (c.d. profilazione della clientela) attuate anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (c.d. arricchimento) dotati di adeguate basi giuridiche per tali trattamenti di dati personali. Tali profili vengono creati osservando l'interessato e l'uso da parte sua dei Servizi (es. se acquista online, se preferisce usare l'Applicazione mobile o andare in filiale, se ha interesse a richiedere un finanziamento o un mutuo per l'acquisto della prima casa, l'auto ecc.). Questa finalità è connessa sia a quella di marketing per fornirvi comunicazioni commerciali - laddove avete rilasciato l'apposito consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto - su prodotti ritenuti di vostro possibile interesse sulla base dell'analisi del vostro profilo, sia a quella di fornirvi dei Servizi in linea con le vostre aspettative emerse dall'analisi del vostro profilo. (Parte A, paragrafo 2, punto D dell'Informativa)

T1☐ SI ☐ NO**T2**☐ SI ☐ NO**T3**☐ SI ☐ NO

Dichiaro, infine, il nostro consenso al trattamento dei dati particolari di cui FinecoBank viene a conoscenza a seguito di specifiche operazioni da noi richieste (ad es. versamenti di quote associative a sindacati, partiti ed altre associazioni), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dal servizio o dall'operazione effettuata. Siamo consapevoli che in mancanza di tale consenso la proposta di contratto eventualmente inoltrata alla Banca non potrà essere accettata (Parte A, paragrafo 3 dell'Informativa).

Firma T1**Firma T2****Firma T3**

Data _____ Luogo _____

A23 Conferimento dell'incarico e accettazione del Contratto

Premesso che: 1. Siamo stati previamente informati in merito all'esistenza del diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo da esercitarsi entro 14 giorni dalla stipula del Contratto. 2. Ci sono stati forniti il documento "Normativa MiFID", la "Policy in tema di conflitti d'interesse", che dichiariamo di accettare espressamente. Ci è stata, altresì, fornita e accettiamo espressamente l'"Execution policy" di cui al riquadro A1, par.2, lett. c), punto iv), che, tra l'altro, prevede la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, con riferimento alla quale prestiamo esplicito consenso e l'Informativa di cui al riquadro A1, par.2, lett. c), punto vi) sui requisiti di accessibilità. 3. Abbiamo preso conoscenza delle Condizioni Generali che regolano il presente Contratto, che dichiariamo di accettare integralmente. Abbiamo ricevuto e conserviamo copia del Documento di Sintesi che riporta tutte le Condizioni economiche relative a ciascuno dei Conti offerti dalla Banca e del documento Condizioni Generali che regolano i rapporti e i servizi con FinecoBank contenente le seguenti norme contrattuali: Sezione I - Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank (Norme generali); Sezione II - Norme che regolano i singoli servizi; Allegato 1 - Informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali; Allegato 2 - Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi dei detentori di strumenti finanziari di società quotate. Prendiamo atto che: i) al momento dell'apertura del rapporto, è necessario scegliere uno dei Conti proposti dalla Banca; ii) in corso di rapporto, possiamo passare ad altro Conto (c.d. switch), con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità; iii) in caso di switch, si applicheranno le condizioni economiche, le Norme Generali e le norme speciali relative ai singoli servizi tempo per tempo vigenti. Siamo consapevoli che le suddette norme e le condizioni economiche potranno essere modificate dalla Banca secondo quanto previsto nelle richiamate condizioni e norme generali. Siamo consapevoli che le norme e le condizioni economiche applicate potranno, altresì, essere modificate dalla Banca, fatto salvo il nostro diritto di recedere dai rapporti oggetto di modifica secondo il D.Lgs. 1° Settembre 1993 n.385 e relative disposizioni di attuazione. Sarà nostra cura, quindi, conservarle e rileggerle attentamente all'atto della richiesta di attivazione di ogni nuovo rapporto e/o servizio con la Banca, fermo restando che l'attivazione di ogni singolo servizio e/o rapporto richiede l'accettazione di FinecoBank. Nel caso di rapporti cointestati, ciascun cointestatario potrà effettuare singolarmente operazioni

di prelievo e, in genere, qualsiasi atto di disposizione, nessuno escluso, ivi compresi quelli a favore proprio o di altri cointestatari o di qualunque terzo e la costituzione in pegno a garanzia di obbligazioni proprie o di altri cointestatari o di terzi. Pertanto, sarà sufficiente la disposizione di uno solo degli intestatari, ciascuno dei quali dovrà essere considerato come creditore o debitore solidale verso la Banca ai sensi degli artt. 1292 e 1854 cod. civ. Nel caso di cointestazione, il recesso del singolo cointestatario comporta l'estinzione del rapporto di conto corrente e di quelli collegati con pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari che non possono opporsi. Siamo a conoscenza che al Cliente dipendente, in deroga alle norme di cui all'art. 3 della sezione IID (Norme che regolano il conto deposito), non sono consentiti i depositi con vincolo ad 1 mese. 4. Restiamo in attesa dell'accettazione e conferma dell'avvenuta accensione dei rapporti suddetti. 5. Siamo consapevoli che FinecoBank, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, deve richiederci notizie circa le nostre conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, al fine della valutazione di adeguatezza e/o di appropriatezza dei servizi richiesti nel nostro migliore interesse. A tal fine abbiamo compilato gli appositi riquadri del presente Contratto che ci impegniamo ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione, mediante accesso all'area riservata del sito it.finecobank.com o mediante apposito modello messo a disposizione da FinecoBank. Nello svolgimento dei servizi di investimento, autorizziamo espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per nostro conto. Siamo, infine, consapevoli del fatto che la Banca, qualora operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari e solo in tal caso, presta i servizi di investimento sempre in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti e che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà, da parte nostra, alla fruizione del predetto servizio. Tutto ciò premesso, richiediamo l'apertura del conto corrente in euro, del conto deposito CashPark, del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonché l'attivazione dei servizi di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del Cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento, e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, nonché di eventuali altri servizi come sopra indicati.

Prendiamo atto che le condizioni economiche del Conto da me/noi selezionato sono integralmente riportate nel Documento di Sintesi e confermiamo esplicitamente di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni riportate nel riquadro **A23**.

Data _____

Luogo _____

 **Firma T1**

 **Firma T2**

 **Firma T3**

A24 Approvazione specifica di clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiariamo di approvare in forma specifica le seguenti clausole, sulle quali è stata richiamata la nostra attenzione: Condizioni generali che regolano il servizio con FinecoBank S.p.A. **Sezione I** - Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (norme generali); art. 5 (deposito delle firme); art. 6 (firme in caso di cointestazione); art. 8 (diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - commissioni e spese); art. 9 (ordini e istruzioni del Cliente); art. 10 (valute); art. 11 (norme applicabili in via generale ai rapporti di finanziamento); art. 12 (recesso dai rapporti di credito); art. 14 (comunicazioni alla clientela e invio degli estratti conto); art. 16 (compensazione); art. 17 (comunicazioni alla Banca); art. 18 (comunicazioni al Cliente - tecniche di comunicazione a distanza); art. 20 (cointestazione del rapporto); art. 21 (invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato); art. 24 (limitazione di responsabilità); art. 26 (durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto); art. 27 (facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali modalità - diritto di recesso del Cliente); art. 28 (legge applicabile-determinazione del foro competente- Soluzione stragiudiziale delle controversie); art. 30 (Deleghe Pensioni - Restituzione delle pensioni); art. 31 (Assistenza Clienti); **Sezione II** - Norme che regolano i singoli servizi: **Sezione II A** - Norme generali che regolano il servizio di internet/phone banking: art. 3 (autenticazione forte); art. 4.3 (responsabilità per registrazione del dato biometrico); art. 6 (responsabilità per l'utilizzo del servizio - smarrimento o sottrazione dei codici - sospensione del servizio); art. 8 (istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca); art. 9 (esecuzione delle disposizioni del Cliente); **Sezione II B** - Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza: art. 4 (divieto di apposizione clausola "effettivo"); art. 6 (accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari); art. 7 (Fido e facoltà di recesso); art. 8 (interessi - chiusura contabile per conti debitori e creditori); art. 9 (estratto conto); art. 12 (garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti); art. 13 (cessazione del rapporto - effetti); **Sezione II C** - Incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'estero: art. 4 (limitazione di responsabilità); art. 5 (clausola "incasso tramite"); art. 10 (mancanza di istruzioni scritte e limitazione di responsabilità); art. 11 (mancato ritiro di documenti da parte del debitore); art. 12 (applicazione delle norme ai servizi sull'estero); art. 14 (incasso ed accettazione di effetti scontati o negoziati); **Sezione II D** - Norme che regolano il Conto Deposito: art. 1 (Conto Deposito e opzioni); art. 2 (obbligo di identificazione di un Conto di Regolamento); art. 3 (versamenti - rinnovo automatico - limiti al rinnovo automatico); art. 4 (Svincolo/Svincolo Parziale - limiti allo Svincolo Parziale - estinzione anticipata del Conto Deposito - effetti dell'estinzione del Conto di Regolamento); art. 5 (liquidazione degli interessi); **Sezione II E** - Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento: art. 7 comma 1 (rifiuto di un ordine di pagamento); art. 8 (irrevocabilità di un ordine di pagamento); art. 14 comma 2 (Normativa in materia di sanzioni finanziarie); art. 16 comma 2 e comma 3 (sospensione del rimborso da parte della Banca in caso di motivato sospetto di frode; diritto della Banca di addebitare il conto dell'importo

rimborso nel caso in cui dimostri che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata); art. 18 (esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 21 comma 2 (facoltà della Banca di recedere dai Servizi di Pagamento); art. 24 (Modifica delle condizioni economiche e contrattuali); art. 43 comma 10 (irrevocabilità del bonifico istantaneo) e 12 (esonero di responsabilità della Banca); art. 59 (Responsabilità del Cliente Pagatore per operazioni di pagamento verso alcuni Paesi esteri - esoneri responsabilità della Banca); art. 62 comma 1 (Rifiuto di un Ordine di Pagamento); art. 63 (Esclusione di responsabilità della Banca); **Sezione II F** - Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione: art. 2 (modalità e termini di utilizzo delle carte); art. 3 (Rilascio della carta); art. 4 (custodia della carta e del P.I.N. e del codice di sicurezza); art. 5 (smarrimento o sottrazione della carta e/o del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza); art. 6 (responsabilità dei titolari per utilizzo non autorizzato della carta); art. 7 (blocco operazioni importo non noto - accesso di prestatori di servizi di disposizione di pagamento); art. 8 commi 2, 3 e 8 (sospensione del rimborso da parte della Banca in caso di motivato sospetto di frode; diritto della Banca di addebitare il conto dell'importo rimborsato nel caso in cui dimostri che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata; esclusione e limitazione della responsabilità della Banca); art. 9 (irrevocabilità degli ordini di pagamento); art. 11 (blocco della carta); art. 13 (estraneità della banca nei rapporti fra titolare e convenzionati); art. 14 (facoltà della Banca di recedere dai servizi relativi alle carte - facoltà del Titolare di recedere); art. 15 (modifica delle condizioni contrattuali ed economiche); art. 16 (accesso al prestatore di servizi di informazione); art. 18 (reclami, ricorsi, mediazione); art. 25 (servizio carte di credito); **Sezione II G** - Norme che regolano i depositi di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione: art. 2 (Custodia e amministrazione); art. 3 (ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito); art. 4 (luogo della custodia); art. 5 (autorizzazioni al subdeposito); **Sezione II H** - Norme che regolano lo svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di Clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento, e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, nonché consulenza in materia di investimenti: art. 4 (Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse); art. 5 (Cointestazione); art. 6 (Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati); art. 9 (versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli); art. 10 (Incentivi); art. 11 (Documentazione delle operazioni eseguite); art. 12.1 (Conferimento degli ordini); art. 12.2 (Gestione degli ordini); art. 12.3 (Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini); art. 12.4 (Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini); art. 12.5 (Mera esecuzione e ricezione di ordini); art. 12.6 (Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati); art. 12.7 (Garanzie relative alle operazioni richieste); art. 13 (Servizi di marginazione long e short); art. 14 (Servizio di collocamento); art. 16 (Consulenza - Valutazione di adeguatezza).

Confermiamo esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel riquadro **A24**.

Data _____

Luogo _____

 **Firma T1**

 **Firma T2**

 **Firma T3**

A25 > Condizioni Generali di Contratto

1 SEZIONE Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)**1 Portata delle Norme generali**

- Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo da FinecoBank S.p.A. (di seguito Banca) – di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i "servizi") – i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali. Le presenti Norme generali, unitamente alle norme speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accessi, intendendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrattuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore Contratto o rapporto stipulato o comunque accesso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
- Le presenti Norme generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei Contratti e dei rapporti regolati con le presenti norme. Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell'approvazione delle presenti Condizioni generali si continuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salvo le successive modifiche ai sensi delle presenti Norme generali. Le parti possono derogare espressamente alle Norme generali in relazione ad ogni singolo Contratto o rapporto precisando tale deroga nel Contratto.
- In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.

2 Servizi resi successivamente disponibili

- Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Condizioni generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme generali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscrizione delle norme ad essi relative è presupposto per l'attivazione dei nuovi servizi richiesti.

3 Efficacia

- Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l'accettazione della Banca.

4 Scelta dei Conti e attivazione dei diversi servizi

- Il Cliente sceglie uno dei Conti offerti dalla Banca, sulla base delle condizioni economiche e normative disciplinate nel presente Contratto e nei relativi Documenti di Sintesi.
- In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l'attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dalle Condizioni generali. L'eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti disciplinati dal presente Contratto non comporta l'obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successivamente alla conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
- L'attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.
- Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento è fatto divieto di consegnare al Consulente Finanziario denaro contante o mezzi diversi da assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. Al Consulente Finanziario è inoltre fatto divieto assoluto di entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente all'apertura del conto Fineco. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

5 Deposito delle firme

- Il Cliente è tenuto, all'accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
- Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

5 bis Firma Digitale

- Il Cliente e/o il soggetto autorizzato a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l'emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, "Certificato") attraverso il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all'adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
- La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.
- Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accreditato In.Te. S.p.A. S.p.A. – con sede in Strada Pianezza, 289, Torino, (di seguito "Certificatore") - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Authority), che svolge l'attività di identificazione su incarico del Certificatore.
- Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certificato e la connessa abilitazione alla generazione della firma digitale remota sono contenute nel "Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A. S.p.A. per le procedure di firma remota nell'ambito dei servizi di FINECOBANK" (di seguito "Manuale"), pubblicato a norma di legge sul sito www.agid.gov.it dell'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca.
- All'atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell'Informativa sul servizio nonché della Informativa fornita dal Certificatore ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
- Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati documenti/atti sottoscritti dalla Banca mediante apposizione della propria firma digitale a titolo di accettazione/proposta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione Archivio Contratti sul sito della Banca, per la consultazione, la stampa o il salvataggio e conservati a termini di legge dal Certificatore.
- Ove non sussistano diverse circostanze, contemplate nel Manuale e da accordi con la Banca, si determina l'automatica cessazione dell'abilitazione alla firma digitale del Cliente e la relativa revoca del Certificato in possesso del Cliente al ricorrere dello scioglimento per qualunque motivo del presente Contratto.
- La revoca del Certificato o la sospensione del medesimo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della

pubblicazione - da parte del Certificatore - della avvenuta sospensione o revoca nell'apposita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.

6 Firme in caso di contestazione

- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i contestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i contestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
- Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all'articolo precedente.
- Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
- Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

7 Identificazione del Cliente

- All'atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca – e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di "antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
- Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese

- La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
- Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
- Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressamente pattuiti nel Contratto e riportati nell'Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet it.finecobank.com.
- Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
- Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
- Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
- Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
- La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
- Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme.

9 Ordini e istruzioni del Cliente

- Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni relative agli strumenti finanziari ed ai valori oggetto del presente Contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata. Essi possono essere conferiti anche tramite telefono, posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, nei limiti previsti dalle norme della Sezione II relative ai singoli servizi, nelle forme tempo per tempo specificate dalla Banca anche mediante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da norme di legge o di regolamento.
- Per la trasmissione di ordini e disposizioni tramite sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, la Banca assegna al Cliente un apposito Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dalle specifiche tecniche del servizio utilizzato. Il Cliente è tenuto a custodire con la massima diligenza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituire, parzialmente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovute a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovute a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
- L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto secondo le modalità di cui al successivo articolo 18. E in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
- In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
- Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art.1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
- L'ordine di pagamento impartito tramite carta di debito, o altri mezzi di pagamento elettronici che comportino l'esecuzione contestuale nell'ambito del relativo sistema operativo, è irrevocabile.

10 Valute

- Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pregiudizio per quanto disposto nelle altre Sezioni delle presenti Condizioni generali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto e/o implicitamente conseguente dalla natura del Contratto – i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola "effettivo" ai sensi e per gli effetti dell'art.1279 cod. civ.), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell'operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banca del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.

2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l'ordinaria diligenza.

11 Norme applicabili in via generale ai rapporti di credito

- Qualora la Banca conceda, nell'ambito dei diversi servizi attivati, crediti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste troveranno altresì applicazione le seguenti Norme generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
 - a non compiere atti di utilizzo dei fidi accordati oltre i rispettivi limiti d'importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
 - a non utilizzare alcun importo del Fido al fine di porre in essere operazioni aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari della Banca (e/o di altre società facenti parte del gruppo cui appartiene la Banca) da cui consegue o possa conseguire una violazione dell'articolo 2358 del codice civile (o di qualsiasi altra normativa di volta in volta applicabile in materia di divieto di assistenza finanziaria) da parte della Banca medesima;
 - a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti di fido, in caso di riduzione del fido stesso;
 - ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dai fidi concessi;
 - a conservare – per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali da lui accordate; nonché – su richiesta della Banca – ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
 - a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
- In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente affidato agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fido ai sensi dell'art.1456 cod. civ. e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l'immediato rimborso del suo credito.

12 Recesso dai rapporti di credito

- Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto di fido convenuto, mediante il pagamento di quanto dovuto. In caso di contestazione, il recesso del singolo contestatario comporta l'estinzione del rapporto di credito, con pieno effetto estintivo nei confronti di tutti gli altri contestatari che non possono opporsi.
- La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal Contratto di Fido o da altro Contratto di credito, nonché di ridurre l'importo o di sospendere l'utilizzo: a) in caso di Contratto di fido a tempo indeterminato o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure con un preavviso di quindici giorni, b) in caso di Contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimento al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all'art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull'integrità ed efficacia delle garanzie, tra i quali, a titolo esemplificativo: protesti cambiari o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il sopravvenire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:
 - a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso;
 - b) scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
 - c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoliti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante;
 - d) creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità;
 - e) inadempienze gravi o continue verso Clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti;
 - f) perdite improvvise o continua mancata redditività;
 - g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
- In caso di recesso o risoluzione da un rapporto di fido per sconto o anticipazione s.b.f. (salvo buon fine) di effetti o altri appunti creditori o da Contratto di anticipazione di altri crediti, tali effetti, appunti e crediti già ceduti alla Banca pro solvendo o con mandato irrevocabile all'incasso o concessi in pegno continueranno a garantire con le stesse modalità il rimborso del conseguente credito della Banca; la quale avrà la facoltà di non effettuare gli accrediti a scadenza e di ritenere le somme incassate in pagamento del suo credito.
- Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunicazione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo di comunicazione come previsto al successivo art. 18. La comunicazione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l'utilizzazione del credito. La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera raccomandata, telegramma, e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovuto entro un termine non inferiore ad un giorno.

13 Riduzione del credito

- Qualora sia prevista una riduzione, o altra variazione nel tempo, del Fido o di altro credito, sia per effetto di un piano specificamente pattuito che per effetto dell'adeguamento automatico a parametri convenuti, quale l'adeguamento all'importo, totale o percentuale, delle garanzie prestate o ai crediti ceduti, o per altra causa, essa s'intenderà ridotta o adeguata automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Banca.
- Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente forniti dalla Banca in via automatica o altrimenti su sua richiesta, ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempestivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all'importo del Fido variato conformemente a quanto pattuito, salva la sua facoltà – quando prevista dalle norme regolanti il fido o altrimenti pattuita – di ripristinare la propria disponibilità.
- Analogamente, in ogni caso di fido convenuto a tempo determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell'intero suo credito per capitale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.

14 Comunicazioni alla clientela e invio degli estratti conto

- La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del Documento di Sintesi ed è fornita, su richiesta del Cliente, in forma cartacea o in forma elettronica. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sintesi può essere omesso in assenza di variazio-

ne delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del Cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante accesso all'area riservata del sito o posta elettronica. La Banca fornisce, altresì, al Cliente, gratuitamente e almeno una volta all'anno, il documento denominato "Riepilogo delle spese" che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal Cliente nel periodo di riferimento nonché: (i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitorie applicato alla sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; (ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

- L'invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
- Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, riepilogo delle spese che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz'altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
- Le comunicazioni relative allo svolgimento dei servizi di investimento sono fornite al Cliente in formato elettronico. Il Cliente ha facoltà di richiedere che le predette comunicazioni vengano fornite in formato cartaceo, a titolo gratuito. E facoltà della Banca, nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, fornire alcune comunicazioni esclusivamente in formato elettronico.
- Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuare l'addebito in conto.

15 Vincolo di solidarietà e indivisibilità

- Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – anche in caso di contestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
- Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.

16 Compensazione

- Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccettuarsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei contestatari.

17 Comunicazioni alla Banca

- Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

18 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comunicazione a distanza

- L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero mediante le altre modalità di comunicazione, di tempo in tempo, rese disponibili dalla Banca, anche alla luce delle nuove tecnologie (a titolo esemplificativo: SMS, notifiche sull'APP Mobile Fineco, ecc). L'introduzione di nuove modalità di comunicazione verrà resa tempestivamente nota anche mediante avvisi personali sul Sito della Banca. I termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
- L'indirizzo comune indicato all'atto della costituzione del conto corrente di corrispondenza ordinario, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
- Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all'estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s'intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell'ultimo domicilio eletto.
- Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui ai commi precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo di uno solo dei contestatari e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
- Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.

19 Spese e oneri fiscali

- Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente Contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.

20 Contestazione del rapporto

- Se il Contratto è intestato a più persone ogni contestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei contestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i contestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte.
- La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei contestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
- Il singolo contestatario ha piena facoltà di operare disgiuntamente e può, individualmente, senza necessità del concorso degli altri contestatari, procedere all'estinzione totale dei

rapporti di conto corrente e di quelli collegati; l'estinzione, attesa la solidarietà e l'indivisibilità dei rapporti, ha pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari, i quali non possono opporsi. E' onere del cointestatario che ha proceduto all'estinzione del rapporto darne notizia agli altri cointestatari.

3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l'opposizione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revocò, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Nel caso di morte anche di uno solo dei cointestatari, il rapporto di conto corrente e i rapporti collegati si estingueranno totalmente. A tal fine, la Banca, avuta notizia del decesso, provvede a bloccare l'intero rapporto e ad espletare gli adempimenti connessi alla pratica successoria, ferma restando la facoltà degli altri cointestatari di richiedere lo svincolo della quota di propria pertinenza.
5. In caso di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, il rapporto di conto corrente e i rapporti collegati si estinguono totalmente.

I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni generali in via solidale e indivisibile tra di loro.

21 Invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato

1. Se il Contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte, secondo le modalità previste dall'art.18, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile fra gli stessi.

22 Computo dei termini

1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accessi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

23 Registrazione delle conversazioni

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.

24 Limitazione di responsabilità

1. Nell'esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l'intermediario informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

25 Opzioni fiscali

1. Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

26 Durata del Contratto – Morte, Incapacità – Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto

1. I servizi disciplinati dalle seguenti Condizioni Generali sono tutti a tempo indeterminato. La morte del Cliente comporta l'estinzione del rapporto di conto corrente e dei rapporti collegati. La Banca, avuta notizia del decesso, provvede a bloccare l'intero rapporto e ad espletare gli adempimenti connessi alla pratica successoria. Avuta notizia della sopravvenuta incapacità di agire, totale o parziale, del Cliente, la Banca si riserva di estinguere il rapporto di conto corrente e i rapporti collegati oppure di adeguare gli stessi ai pertinenti provvedimenti giudiziali, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, fatto salvo quanto diversamente previsto negli specifici contratti relativi ai singoli rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Pec o altro mezzo legalmente equivalente e con preavviso di almeno 1 giorno. Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore o di micro-impresa ai sensi di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento con preavviso di due mesi ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento in cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso. La Banca, in particolare, ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta al Cliente con lettera raccomandata AR. Pec o altro mezzo legalmente equivalente, con preavviso di almeno 2 mesi, qualora al momento del recesso e nei 3 mesi precedenti concorrano tutte le seguenti condizioni: 1) presenza sul conto di una giacenza media uguale o superiore a 100 (cento) mila euro; 2) assenza di qualsiasi forma di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mutuo, prestito personale, Credit Lombard), anche se già concesso ma non utilizzato ad eccezione delle carte di credito; 3) assenza di qualsiasi forma di investimento in prodotti di risparmio gestito o amministrato. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso dal rapporto può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, senza necessità del concorso degli altri cointestatari. Il recesso del singolo cointestatario comporta l'estinzione totale del rapporto di conto corrente e di quelli collegati, con pieno effetto estintivo nei confronti di tutti gli altri cointestatari che non possono opporsi. E' onere del cointestatario che ha proceduto al recesso darne notizia agli altri cointestatari. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. La Banca potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Documento di Sintesi.
2. La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti disciplinati da queste Condizioni Generali, qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedura concorsuale; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod. Civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; f) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente; g) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; h) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
3. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, ovvero necessarie per provvedere all'estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
4. Il recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza determina automaticamente il recesso dei servizi connessi al conto corrente, fatto salvo quanto diversamente previsto negli specifici contratti relativi a tali servizi. Il recesso dei servizi diversi dal conto corrente, salvo ove diversamente stabilito, non determina di per sé anche il recesso dagli altri rapporti in essere con la Banca.

5. Il Cliente per ottenere l'estinzione del rapporto di conto corrente di corrispondenza, deve inviare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, ovvero la dichiarazione di avvenuta distruzione dei medesimi, le carte di debito, le carte di credito e le carte Viacard, nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori. Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi. Tali tempi devono essere aumentati di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e Sepa Direct Debit, di 4 giorni lavorativi in presenza di carte di debito o di carte di debito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento dell'ultimo rendiconto da parte dell'emittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento del rendiconto successivo alla chiusura dei servizi di Telepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade Per gli ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumentati dei giorni lavorativi necessari per l'estinzione di questi ulteriori servizi, secondo quanto previsto dagli specifici contratti.

27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente

1. La Banca ha la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal presente Contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto qualora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di Contratto a tempo determinato.

La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal Contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.

3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le variazioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condizioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente Contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal Contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
7. In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al presente contratto, trovano applicazione le procedure e i criteri per l'individuazione dell'indice alternativo, stabiliti dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito Fineco (<https://it.finecobank.com/>).

28 Legge applicabile – Determinazione del foro competente – Soluzione stragiudiziale delle controversie – Mediazione

1. Le presenti Condizioni generali e ogni rapporto con il Cliente sono regolati dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Piazza Durante, 11 - 20131 Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente; diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano.
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica, a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@it.finecobank.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com.
4. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto operazioni o servizi bancari o finanziari (diversi dai servizi di investimento e assicurativi), la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto, irrinunciabile, di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'interpretazione e applicazione del presente Contratto con riferimento alla prestazione di servizi e di attività di investimento, la Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
6. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto l'inosservanza delle regole di comportamento inerenti all'attività di distribuzione assicurativa, la Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento.

Il Cliente che non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro il termine dei 45 giorni, a decorrere dal 15 gennaio 2026, ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitroassicurativo.org, ove è disponibile la Guida all'utente sulle regole di funzionamento dell'Arbitro Assicurativo. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

7. Per i reclami concernenti la prestazione di servizi di pagamento, si rinvia a quanto previsto nella Sezione II) del presente Contratto.
8. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche), prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione accreditati iscritti nell'apposito registro consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Il ricorso ad uno degli Organismi Arbitrali menzionati ai punti che precedono assolve alla condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modifiche).

29 Assicurazioni a favore della Clientela

1. La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rapporti e/o servizi, l'attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsabilità civile, ecc.). Le condizioni di polizza e la relativa documentazione informativa sono consultabili sul sito internet it.finecobank.com e sono messe a disposizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Cliente le approva autorizzando l'addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell'operatività della copertura assicurativa.
2. In relazione a taluni rapporti e/o servizi (tipicamente carte di legittimazione), la Banca potrà offrire alla clientela anche coperture assicurative gratuite prestate da primarie Imprese di Assicurazioni; le condizioni di assicurazione e la relativa documentazione informativa, saranno disponibili per estratto sul Sito della Banca.

30 Deleghe Pensioni – Restituzione delle pensioni

Il Cliente può richiedere l'accredito della pensione sul conto corrente, utilizzando l'apposita

modulistica messa a disposizione dall'Ente erogante.

Nel caso di delega per l'accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi retribuiti previsti dalla convenzione per il servizio di pagamento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l'INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamento, la Banca è tenuta a restituire le somme indebitamente corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad effettuare direttamente l'addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aventi causa.

31 Assistenza Clienti

- Ove previsto dal Conto selezionato dal Cliente, la Banca mette a disposizione dei Clienti un servizio di assistenza telefonica anche automatica che consente di ricevere supporto informativo e assistenza sui servizi e prodotti della Banca stessa.
- L'accesso al servizio è consentito esclusivamente per il tramite di sistemi di identificazione basati sull'utilizzo di una password telefonica, da impostare dall'area riservata del sito, ovvero di una password vocale, da attivare mediante la registrazione audio della voce. Il servizio sarà attivo nei giorni, alle ore e ai numeri telefonici indicati sul Sito della Banca. Il servizio di assistenza potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tali sospensioni o interruzioni.
- Ogni ulteriore informazione in merito al servizio è indicata nella documentazione disponibile sul Sito della Banca.

II SEZIONE Norme che regolano i singoli servizi

IIA) NORME GENERALI CHE REGOLANO L'OFFERTA DEI SERVIZI TRAMITE INTERNET O VIA TELEFONO (CD. SERVIZIO DI INTERNET/PHONE BANKING)

1 Definizione ed ambito di applicazione del servizio

- Il servizio di internet/phone banking consente al Cliente di effettuare le operazioni di interazione e di disposizione su tutti i rapporti sottoscritti dal Cliente e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio, rispettivamente tramite internet (internet banking) o in via telefonica (phone banking) o con altri mezzi di tempo in tempo specificati dalla Banca. Restano ferme, per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, le norme relative alla trasmissione di ordini, disposizioni, istruzioni, allo scambio di informazioni tra il Cliente e la Banca contenute nei Contratti che disciplinano i singoli servizi prestati o offerti dalla Banca al Cliente, ed ai quali il Cliente abbia aderito (a titolo esemplificativo, Contratto di conto corrente, Contratto di deposito titoli, Contratti relativi alla prestazione di altri servizi bancari o di servizi di investimento, ecc.).
- La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet/phone banking per tutti o soltanto per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di investimento prestati o offerti al Cliente. L'indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.

2 Modalità di utilizzo del servizio

- Per il servizio di internet banking, il Cliente utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, telefono cellulare o palmare, smartphone, ecc.) di cui abbia la legittima disponibilità e si collegherà alla Banca tramite rete informatica ovvero avvalendosi della specifica App Mobile di Fineco.
- Per il servizio di phone banking, il Cliente utilizzerà un apparecchio telefonico collegato alla Banca tramite rete telefonica contattando il numero telefonico messo a disposizione dalla Banca.
- In ogni caso, il Cliente potrà avvalersi, secondo gli orari comunicati dalla Banca in relazione anche alla tipologia di servizio richiesto, di un operatore ovvero di un risponditore automatico. Il Cliente prende atto, e per quanto occorre acconsente, a che le conversazioni telefoniche intercorse con la Banca vengano registrate su nastro magnetico.

3 "Autenticazione Forte"

Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca protegge la sicurezza dei dati del Cliente e delle operazioni dispositive effettuate tramite il servizio di internet banking, attraverso l'utilizzo di una procedura di "autenticazione forte" (o "strong authentication") che il Cliente deve eseguire per avvalersi del citato servizio e per le operazioni disposte, ad eccezione di quelle ritenute esenti da detta normativa.

3.1 Credenziali di sicurezza: Codice Utente, Password e P.I.N.

- L'accesso e l'utilizzo del servizio avvengono digitando gli appositi codici messi a disposizione dalla Banca (Codice Utente, Password e P.I.N.). Per Codice Utente, si intende un codice personale, non modificabile, che consente l'identificazione del Cliente da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tempo in tempo messi a disposizione.
- Il Cliente potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.
- L'utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurezza costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio. La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione al Cliente stesso.
- Il Cliente ha la facoltà di far ricalcolare la Password ed il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano particolari esigenze operative o di sicurezza.
- L'utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente l'accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.
- In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combinazione di codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tecniche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione delle suddette informazioni e comunque l'inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
- I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al personale della Banca. Il Cliente è tenuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documento, o su documenti che siano conservati insieme. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e del dispositivo di sicurezza e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
- La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ricade interamente sotto la responsabilità del Cliente. L'eventuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costitutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accedere ai servizi di cui al presente Contratto.
- Le credenziali di sicurezza sopra indicate sono tutte consegnate al Cliente secondo modalità individuate dalla Banca che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle stesse.

3.2 Dispositivo di sicurezza

- Per aumentare il livello di sicurezza, il Cliente deve avvalersi, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca, di uno dei dispositivi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:
 - SMS PIN che consiste nella generazione e nell'invio sul telefono cellulare certificato del Cliente di un codice "usa e getta" da utilizzarsi in aggiunta al PIN dispositivo standard per la conferma delle operazioni di tempo in tempo stabilite dalla Banca. Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servizio "SMS PIN") sono indicate nel relativo Regolamento disponibile sul sito della Banca;
 - Mobile Token che consiste in un software che consente, a seguito di un processo di registrazione, l'autenticazione multifattore del Cliente, attivabile sulla App Mobile di Fineco seguendo le istruzioni impartite tramite la medesima App.
 Le caratteristiche specifiche del servizio (cd. Servizio Mobile Token) sono indicate nel relativo Manuale Operativo disponibile sul Sito della Banca.

4. Riconoscimento del dato biometrico

- Il Cliente che dispone di cellulare evoluto dotato della tecnologia per il riconoscimento biometrico, in alternativa alle modalità previste dagli articoli 3.1 e 3.2, può attivare per l'identificazione in sede di accesso al servizio di internet banking tramite la App Mobile di Fineco e per l'autorizzazione delle operazioni dispositive previste per tale modalità di fruizione del servizio, la modalità biometrica messa a disposizione dal dispositivo evoluto.
- Il riconoscimento del dato biometrico utilizzato dal Cliente ai fini dell'accesso al servizio e/o dell'autorizzazione delle operazioni dispositive, sarà gestito tramite l'utilizzo del software di gestione del riconoscimento biometrico sviluppato dal produttore del cellulare e su di esso

radicato; la Banca non entrerà in possesso dei dati biometrici relativi al Cliente, né archiverà o condividerà informazioni ad essi collegati sui propri server.

- Il Cliente è responsabile della registrazione del proprio dato biometrico sul cellulare, alla cui correttezza deve prestare la massima attenzione, procedendo eventualmente alla cancellazione di registrazioni preesistenti ed alla ripetizione della registrazione. Il Cliente è inoltre tenuto alla scrupolosa custodia ed al corretto utilizzo del dispositivo, adottando ogni opportuna misura di cautela.
- La Banca si riserva la facoltà, previa comunicazione al Cliente da effettuarsi secondo le modalità previste dal presente contratto, di introdurre nuove modalità biometriche per l'identificazione in sede di accesso al servizio di internet/phone banking e/o per l'autorizzazione di operazioni dispositive.

5 Intestazione dei servizi utilizzabili, modalità di esclusione dei servizi

- Nell'ambito delle operazioni disponibili, i servizi utilizzabili tramite internet/phone banking sono quelli unicamente intestati o che venissero intestati al Cliente.
- Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, l'esclusione di uno o più servizi dall'ambito di operatività di internet/phone banking. Per i rapporti contestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a ciascuno dei contestatari ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i contestatari.

6 Responsabilità per l'utilizzo del servizio – Smarrimento o sottrazione dei codici – Sospensione del servizio

- Il Cliente è responsabile per l'utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet/phone banking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
- In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici e dei dispositivi di sicurezza il Cliente è tenuto a richiedere il blocco dei servizi di internet/phone banking telefonando al numero verde della Banca a ciò preposto 800.52.52.52 e comunque entro 48 ore, il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.
- La Banca si riserva la facoltà di sospendere o far cessare il servizio di internet banking, in qualunque momento e anche senza preventivo preavviso, al ricorrere di un giustificato motivo connesso con la sicurezza del servizio medesimo o con il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato del servizio stesso. La Banca provvede a comunicare l'intervenuta sospensione del servizio al Cliente mediante SMS, telefono, e-mail, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento, senza assumere responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni, ovvero per l'improvvisa cessazione di detto servizio, anche se non preventivamente comunicate.

7 Obbligo di rispetto delle disponibilità

- Il Cliente, per le operazioni dispositive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile dei conti stessi.

8 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca

- Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l'utilizzo dei servizi di internet/phone banking, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall'inosservanza di dette istruzioni.
- Qualora i risultati temporaneamente indisponibili del servizio di internet banking, e sempre che non risulti indisponibile anche il servizio di comunicazione telefonica, al Cliente verrà comunque consentito di comunicare con la Banca in via telefonica.

9 Esecuzione delle disposizioni del Cliente

- Le disposizioni trasmesse dal Cliente alla Banca saranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggiore. È facoltà della Banca assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo, in forma scritta o tramite sistemi telematici, secondo quanto previsto dall'art. 18.

IIIB) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA. NORME COMUNI

1 Versamenti e bonifici

- Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere convertibili ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta in cui è espresso il conto, al cambio corrente alla data dell'esecuzione dell'operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute estere convertibili a favore del Cliente.

2 Uso dei moduli per assegni

- La Banca si riserva di rendere disponibile l'uso di assegni sul conto corrente mediante l'uso di moduli rilasciati dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
- Le modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l'utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (it.finecobank.com). La consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l'instaurarsi della convenzione di assegno.
- In ogni caso il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
- In caso di prelievo di contante a mezzo carta di debito in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto diventino insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa perveniranno per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo di contante ed ancorché del prelievo di contante stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
- In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi sui altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

3 Disposizioni di pagamento

- Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qualsiasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono addebitate in conto, previa conversione nella valuta in cui il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione. Il Cliente si impegna a sostituire l'eventuale indicazione relativa alla divisa esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l'assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate.

4 Divieto di apposizione clausola "effettivo"

- Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

5 Commissioni per conversione di valuta

- Per ogni conversione di valuta vengono addebitate al Cliente, oltre a quanto stabilito per il conto corrente, le commissioni di negoziazione nella misura indicata nel foglio informativo a disposizione della Clientela presso le sedi della Banca e sul sito it.finecobank.com.

6 Accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli simili

- Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposte da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli asse-

gni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.

2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

7 Fido e facoltà di recesso

1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti regole:
 - a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
 - b) se il Fido è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
 - c) Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dalla concessione del Fido si intendono assunte – pure in caso di contestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso;
 - d) La Banca ha la facoltà di: 1) di recedere dal Fido a tempo indeterminato, di ridurlo, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l'essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l'aver il Cliente rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l'aver tacito o dissimulati fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l'essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra la Banca e il Cliente), dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunicazione scritta – un termine per il pagamento non inferiore ad un 1 giorno. In ogni altro caso, la Banca può recedere dal Fido, ridurlo, sospenderla con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente comunicazione scritta ed un termine per il pagamento di 15 giorni. 2) di recedere dal Fido a tempo determinato, di ridurlo, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunicazione scritta – un termine per il pagamento di 15 giorni. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Fido, anche a tempo determinato, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In caso di contestazione, il recesso del singolo contestatario comporta l'estinzione del rapporto, con pieno effetto estintivo nei confronti di tutti gli altri contestatari che non possono opporsi. Salvo il caso di recesso senza giustificato motivo, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Il recesso dal Contratto non comporta penalità o spese per il Cliente;
 - e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino del Fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite del Fido non comporta l'aumento di tale limite.
2. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fiscale, inerenti al Fido sono ad esclusivo carico del Cliente. Al Fido si applicano tutte le condizioni economiche contenute nel Documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" cui integralmente si rinvia, nonché nella pertinente sezione del Documento di Sintesi. Gli interessi dovuti dal Cliente, per tutte le tipologie di utilizzo, così come previsti nel Documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", sono regolati in conformità alla normativa vigente. Gli interessi debitori, dovuti sia periodicamente che in sede di chiusura definitiva, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. In caso di mancato incasso degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari per i quali abbia concesso al Cliente l'immediata disponibilità in conto corrente, la Banca avrà facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni conseguenti, compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod.Civ., nonché di effettuare in qualsiasi momento l'addebito in conto dei relativi importi. In caso di revoca della facoltà, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca l'importo relativo alla disponibilità, eventualmente utilizzata, su titoli ancora privi di esito.

8 Interessi – Chiusura contabile conti debitori e creditori

1. "Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi parte integrante del presente Contratto. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Cliente.
2. Gli addebiti per commissioni, spese e ogni altro onere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta data di regolamento dell'operazione - le commissioni nella misura pattuita e ogni altra spesa non ancora addebitata e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
3. Gli interessi, sia creditori che debitori, sono conteggiati con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno, a partire da quello di conclusione del Contratto e riportati nel relativo estratto conto. Inoltre:
 - gli interessi creditori sono accreditati in conto lo stesso 31 dicembre, con pari valuta;
 - gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto al saldo capitale e il Cliente è tenuto al pagamento del relativo importo, riportato nell'estratto conto al 31 dicembre di ciascun anno, il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
4. Il Cliente può autorizzare, anche in via preventiva, secondo le modalità di tempo in tempo indicate dalla Banca, l'addebito sul conto degli interessi debitori una volta esigibili, anche in assenza di fondi disponibili sufficienti, con regolamento contabile e valuta 1° marzo di ogni anno; l'autorizzazione preventiva deve comunque pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito degli interessi. Quanto addebitato per interessi modifica il saldo del conto in linea capitale. L'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi può essere revocata in ogni momento oppure essere rilasciata anche in un momento successivo alla conclusione del Contratto, purché sempre con comunicazione da far pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l'addebito stesso.
5. In caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto, unitamente al rilascio dell'autorizzazione, tutti i contestatari conferiscono apposito mandato a ciascuno di essi, per procedere singolarmente, con pieno effetto nei confronti di tutti i contestatari, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell'autorizzazione che di successivo nuovo rilascio della stessa), che deve essere impartita con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d'ora approvato il contenuto delle scelte che saranno formalizzate nell'esercizio del mandato e fermo l'obbligo del singolo contestatario di avvertire gli altri contestatari in merito all'istruzione impartita.
6. Il Cliente è a conoscenza che, nel caso in cui non abbia rilasciato l'autorizzazione di cui sopra, alla data del 1° marzo di ogni anno, è tenuto - senza necessità di specifica intimazione o messa in mora – all'immediato pagamento di quanto dovuto per interessi debitori relativi all'anno precedente; in caso di ritardato pagamento, dalla predetta data decorreranno di pieno diritto interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, da applicarsi secondo le disposizioni contrattuali o di legge, fermo quanto previsto al comma successivo e ferma la facoltà della Banca di avvalersi del diritto di compensazione previsto in questo Contratto, anche relativamente al saldo a credito del conto corrente. In tali situazioni, che configurano giustificato motivo per un eventuale recesso, la Banca si riserva comunque ogni valutazione sulla prosecuzione del rapporto.

7. Si conviene sin d'ora che i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Cliente potranno essere impiegati per estinguere l'eventuale debito da interessi debitori che siano esigibili.
8. Il saldo del conto in linea capitale, come periodicamente determinato, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.
9. Si conviene espressamente sin d'ora che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interessi debitori relativi a Contratti di Fido, anche conclusi successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo Contratto. L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per tali interessi.
10. In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sia debitori che creditori sono conteggiati alla data di chiusura e sono immediatamente esigibili. Inoltre:
 - l'importo degli interessi creditori e di quanto dovuto per commissioni, spese e ogni altro onere è contestualmente regolato sul conto, con valuta data dell'operazione;
 - per gli interessi debitori, ferma la loro immediata esigibilità, come indicato, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi relative:
 - alla facoltà di autorizzare l'addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui questi siano esigibili,
 - al conferimento del mandato reciproco in caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto,
 - all'obbligo di pagamento alla data di esigibilità degli interessi debitori nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione all'addebito in conto e delle conseguenze del mancato puntuale pagamento,
 - alla previsione di utilizzo dei fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente.

L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del rapporto.

Il saldo del conto in linea capitale, risultante a seguito della chiusura definitiva del conto, produce interessi secondo quanto previsto nel Contratto.

Le disposizioni di cui sopra relative alla chiusura definitiva del conto si applicano anche in caso di chiusura definitiva di Contratti di Fido, anche perfezionati successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo Contratto. L'autorizzazione all'addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del Contratto di Fido.

11. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'articolo 31 della legge assegni.
12. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di Fido o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal Contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.

9 Estratto conto

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.

10 Cessazione del pagamento degli interessi

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto.

11 Conti correnti in valuta

1. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest'ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.

12 Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti

1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità formale di detti titoli o l'autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

13 Cessazione del rapporto – Effetti

1. Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
 - a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal Contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
 - b) in caso di recesso, da parte della Banca, dal Fido, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
 - c) la Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dal Fido, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari, anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dai quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto, o dei conti medesimi, sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
3. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO MULTICURRENCY COMPENSIVO DEL SERVIZIO AUTOFX

14 Servizio Multicurrency – Valuta di riferimento Rubriche

1. Il servizio Multicurrency, espresso in una valuta (definita anche valuta di riferimento) prevede la possibilità, alle condizioni di seguito descritte, di effettuare operazioni di addebito e/o accredito in altre valute e mantenerle contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente (di seguito "rubriche" o "suddivisioni"), attivabili al momento dell'apertura del Contratto o nel corso della durata del Contratto medesimo.
2. Al momento dell'attivazione del servizio Multicurrency, il Cliente indica la valuta di riferimento nella quale, in conformità alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, è convertita la generalità dei movimenti in accredito ed addebito, al cambio corrente al momento dell'esecuzione. Il cambio corrente e le modalità per la sua determinazione sono indicati nell'area riservata del Sito della Banca.

15 Attivazione delle rubriche del servizio Multicurrency

1. La Banca potrà comunicare al Cliente, mediante l'invio di una comunicazione da effettuarsi secondo le modalità previste dal Contratto, l'introduzione di nuove valute di riferimento con la possibilità per il Cliente stesso di attivare le rispettive rubriche del conto nonché tutte le condizioni delle rubriche medesime. In caso di contestazione, l'attivazione di una nuova rubrica da parte di uno dei contestatari produce effetti anche nei confronti degli altri contestatari. È onere del contestatario che ha attivato la nuova rubrica darne notizia agli altri contestatari.
2. A seguito di tale attivazione, tutte le operazioni di accredito o addebito nella valuta oggetto della nuova suddivisione non sono oggetto di conversione nella valuta di riferimento e pertanto sono contabilizzate nella valuta in cui sono espresse.
3. Gli interessi ed oneri accessori, calcolati in base alle valute presenti sul conto ed in misura

differenti per ciascuna valuta, sono contabilizzati sul conto e accreditati o addebitati nelle rispettive valute nelle quali il conto è tempo per tempo suddiviso, fermo restando il diritto della Banca di addebitare qualsiasi suddivisione per ogni suo credito, data l'unicità del servizio Multicurrency.

16 Obblighi della Banca per il servizio Multicurrency

- La Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l'impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest'ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
- I pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell'operazione rilevato dalla Banca o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
- Restano a carico del Cliente il rischio - ed ogni danno eventuale conseguente - di vincoli, restrizioni, aggravii o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabili con la specifica diligenza richiesta per il servizio medesimo.

17 Operatività a valere sul conto corrente

- Il conto corrente opera esclusivamente mediante movimenti di accredito ed addebito disposti per iscritto, mediante l'operatività Internet/phone banking o con gli altri mezzi di volta in volta specificati dalla Banca. La Banca si riserva di rendere disponibili altre modalità operative (versamenti di banconote e/o assegni, prelevamenti mediante assegni e/o carte di legittimazione). Tali modalità operative, tra le quali possono essere previste tecniche di comunicazione a distanza in base alla normativa tempo per tempo applicabile, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sul sito internet it.finecobank.com; la consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l'instaurarsi della convenzione di assegno. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.

18 Servizio AutoFX

- Nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, dal 06/03/2026 la Banca mette a disposizione di tutti i Clienti abilitati al Multicurrency il Servizio AutoFX. Avvalendosi di tale Servizio, il Cliente esercita la facoltà di scegliere se regolare l'operazione di acquisto e vendita di strumenti finanziari denominati in valuta diversa dall'euro sul conto Multicurrency oppure direttamente in euro, tramite la conversione automatica eseguita dalla Banca, al cambio corrente al momento dell'esecuzione dell'operazione. Prima dell'immissione di un ordine di compravendita, il Cliente ha sempre la facoltà di selezionare la valuta con cui intende regolare l'operazione (che può essere l'euro stesso o la valuta di riferimento in cui è denominato lo strumento finanziario).
- Dal Servizio AutoFX sono esclusi gli ordini su strumenti finanziari derivati, gli ordini inseriti tramite Servizi di Marginazione, gli ordini soggetti a condizione e gli ordini automatici (stop loss e take profit).
- Le condizioni economiche relative al Servizio AutoFX sono indicate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi, parte integrante del Contratto sottoscritto dal Cliente.

NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO DI VERSAMENTO E DI PRELIEVO DI CONTANTE TRAMITE SPORTELLI UNICREDIT S.P.A.

19 Servizio di versamento e di prelievo di contante e di assegni tramite Sportelli

- Ove il singolo Conto lo preveda, il Cliente può effettuare operazioni di versamento e di prelievo di contante e di assegni tramite gli sportelli siti in Italia di UniCredit S.p.A. (la "Banca Convenzionata"), direttamente a valere su rapporti intestati al Cliente stesso presso la Banca (il "Servizio"). Il Servizio è attivo negli orari di apertura al pubblico degli sportelli della Banca Convenzionata.
- Il Servizio consente al Cliente di effettuare le seguenti operazioni (le "Operazioni"): versamento di contanti e assegni bancari e/o circolari, cambio di assegni propri per prelievo di contanti e/o emissione di assegni circolari.
- La Banca Convenzionata esegue le Operazioni sulla base di un apposito mandato alla stessa conferito dalla Banca.
- Il versamento può avere ad oggetto assegni bancari e/o circolari che devono essere intestati direttamente al Cliente o pervenuti allo stesso per girata. Non è possibile versare assegni esteri o banconote in valute diverse dall'euro e, nel caso di versamento di assegni, non sono ammessi resti in contanti. Al termine dell'Operazione di versamento, la Banca Convenzionata rilascia una ricevuta al Cliente.
- Il prelievo di contante può essere effettuato dal Cliente presentando alla Banca Convenzionata un assegno Fineco intestato al Cliente o con intestazione "a me stesso" o "a me medesimo" e con indicazione dell'importo da prelevare, firmato sia sul fronte che sul retro. L'Operazione di prelievo di contante può essere effettuata a condizione che sussista, presso la Banca, adeguata provvista e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle modalità, tempo per tempo stabilite dalla normativa e/o dalla Banca.
- Le Operazioni sono eseguite previa identificazione del Cliente o del suo delegato effettuata con le procedure in vigore presso la Banca Convenzionata e previo controllo dell'autenticità della firma del Cliente richiedente o del suo delegato mediante confronto con lo specimen depositato presso la Banca e verificabile con apposita interrogazione sull'archivio elettronico di questa. Per le finalità strettamente connesse e strumentali alle Operazioni, il Cliente autorizza la Banca (i) a rendere visibile alla Banca Convenzionata, il proprio specimen di firma nonché gli specimen di firma e i poteri dei propri delegati, mediante un'apposita procedura informatica; (ii) a comunicare alla Banca Convenzionata, anche in via telematica, ogni informazione o dato relativo al Cliente o ai suoi delegati necessari per l'esecuzione delle Operazioni.
- Le Operazioni possono essere richieste oltre che dai delegati del Cliente, anche dalle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca.
- In nessun caso possono essere eseguite presso la Banca Convenzionata Operazioni diverse da quelle sopra indicate.
- Le valute di versamento, i termini di disponibilità e i costi del Servizio sono indicati nel Documento di Sintesi del conto di riferimento acceso presso la Banca.

20 Applicabilità delle norme comuni

- Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme speciali, si applicano le norme comuni delle presenti condizioni generali.

IIIC) INCASSO ED ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO

1 Servizio di incasso

- Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti, ed assegni, sull'Italia e sull'estero, anche se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (in seguito brevemente "cedente") è svolto dalla Banca secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diversamente regolato, secondo le Norme generali, e le norme civili che regolano il Contratto di mandato.

INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA

2 Modalità di fornitura del servizio

- Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizzata ad avvalersi di procedure elettroniche d'incasso nonché, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1717 e 1856 cod. civ., da un proprio corrispondente anche non bancario, a sua scelta.

3 Obblighi del cedente

- Nell'utilizzo del servizio il cedente è tenuto:
 - a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all'importo, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
 - a presentare effetti, documenti ed assegni regolari, anche nel bollo; con l'obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifondere tutte le spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;

- a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equivalente ed ai termini previsti dalle procedure d'incasso interbancarie.

4 Limitazione di responsabilità

- La Banca non risponde delle conseguenze causate dalla mancata osservanza da parte del cedente di quanto disposto al precedente articolo.
- Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti nelle Norme generali, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non indicate come bancabili dalla Banca d'Italia.

5 Clausola "incasso tramite"

- La clausola "incasso tramite" ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.

6 Effetti cambiari

- Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debitore cambiario un avviso con l'invito a recarsi presso i propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, anche se non firmata.

7 Protesto degli assegni e costatazioni equivalenti

- La Banca farà levare il protesto o richiedere la constatazione equivalente nei casi di mancata accettazione o di mancato pagamento di effetti e di mancato pagamento di assegni - salvo contraria disposizione scritta del cedente pervenuta in tempo utile.
- La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra formula analoga, anche se non firmata.
- La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado.

8 Proroga della scadenza

- Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
- Qualora l'effetto non venga pagato la Banca non provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 349 del 1973.

9 Effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari

- Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

10 Mancanza di istruzioni scritte e di limitazione di responsabilità

- Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ricavo sia da accreditare all'estero, la Banca (o il suo corrispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
- Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della constatazione equivalente, la Banca non è responsabile della loro mancata levata.

11 Mancato ritiro di documenti da parte del debitore

- Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o meno da effetti - da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non è tenuta a ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
- Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quant'altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti.

INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ESTERO

12 Applicazioni delle norme di servizi sull'estero

- Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero.
- Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Paese estero.
- In particolare la Banca è esente da responsabilità:
 - a) qualora le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non accertino e comunque non assumano alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
 - b) qualora le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore quando l'importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa;
 - c) qualora, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.

13 Garanzia del rimborso

- In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Banca pervenga analoga domanda di rimborso dal suo corrispondente o dal debitore.
- Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

14 Incasso e accettazione di effetti scontati o negoziati

- Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano - con la sola esclusione di quanto previsto all'art. 8 - anche alle operazioni riguardanti la presentazione per l'accettazione o il pagamento, sull'Italia o sull'estero, di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo.
- Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o circostanze non imputabili alla Banca a norma degli articoli precedenti:
 - la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
 - gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
 - la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

15 Modifica della scadenza degli effetti

- Qualora la scadenza originaria degli effetti venga modificata a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il cedente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti.

IIID) NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO

1 Oggetto del Contratto

- Il Conto Deposito CashPark Open e Save (di seguito anche il "Deposito") è il conto di deposito vincolato (in Euro) che consente al titolare (di seguito "Depositante"), di depositare ai sensi dell'articolo 1834 del codice civile le somme indicate nel successivo articolo 3, vincolandole per un periodo - di 1, 3, 6, 12, 18 o 24 mesi (tra quelli resi disponibili dalla Banca e indicati nel Foglio Informativo in vigore al momento della costituzione del vincolo) - indicato dal Depositante all'atto del relativo versamento e decorrente dal medesimo giorno.
- Il Deposito prevede due opzioni "Svincolabile" e "Vincolato" (di seguito anche le "Opzioni" o singolarmente l'"Opzione") a seconda che sia prevista o meno per il Depositante la facoltà

di disporre delle somme oggetto del deposito in tutto (di seguito anche "Svincolo"), o in parte (di seguito anche "Svincolo Parziale") in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.

- Sulle somme depositate la Banca corrisponderà, dal giorno del versamento delle stesse, gli interessi specificati nel Documento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento della disposizione di deposito/ vincolo o – se del caso – di rinnovo automatico in corrispondenza dell'Opzione prescelta dal Depositante.
- A valere sul Deposito possono essere effettuate le seguenti operazioni:
 - disposizioni di versamento di cui al successivo articolo 3;
 - richieste di Svincolo e di Svincolo parziale sulle somme oggetto del deposito, ove previsto in relazione all'Opzione prescelta e secondo gli eventuali limiti di tempo in tempo previsti dalla Banca, come meglio descritto al successivo articolo 4 comma 2 e comma 3;
 - richieste di rinnovo automatico del vincolo apposto sulle somme oggetto del deposito, come meglio descritto all'articolo 3 comma 3.
- Le presenti condizioni contrattuali stabiliscono la regolamentazione comune alle operazioni di deposito e vincolo di somme di denaro che saranno – di tempo in tempo – disposte dal Depositante. Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione di deposito e vincolo è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
- Laddove il Depositante si avvalga per l'operatività inerente il Deposito delle tecniche di comunicazione a distanza, egli s'impegna a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro delle richieste di versamento, di Svincolo, Svincolo Parziale o ancora di rinnovo, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

2 Conto di Regolamento

- Il Depositante ha l'obbligo di indicare – all'atto della richiesta di costituzione del vincolo – gli estremi del conto corrente presso la Banca avente la medesima intestazione del Deposito (di seguito anche il "Conto di Regolamento") sul quale saranno effettuati:
 - il regolamento contabile di tutti i versamenti effettuati di cui al successivo articolo 3;
 - il rimborso del capitale depositato alla scadenza del vincolo temporale prescelto dal Depositante ovvero prima di tale data, nelle ipotesi di Svincolo, Svincolo Parziale o estinzione anticipata del Deposito o ancora di recesso di cui al successivo articolo 4 commi 2, 3, 5 e 6.

3 Versamenti sul Deposito – Rinnovo

- Il Depositante può effettuare i versamenti in Euro sul Deposito esclusivamente a mezzo giroconto dal Conto di Regolamento. La relativa disposizione – che potrà essere impartita con modalità telematica collegandosi al Sito, ovvero in via cartacea avvalendosi della rete di promotori finanziari della Banca – dovrà indicare necessariamente l'Opzione, l'importo oggetto del versamento e il vincolo temporale prescelto in relazione ai singoli importi oggetto del deposito.
- L'importo dei singoli versamenti non può essere inferiore o superiore all'importo tempo per tempo indicato dalla Banca sul Foglio Informativo in vigore al momento della richiesta di costituzione del vincolo. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, inoltre, il versamento e la relativa operazione di giroconto potranno essere disposti in relazione alle sole somme eccedenti la giacenza di liquidità sul Conto di Regolamento indicata nell'ambito del Foglio Informativo pro tempore vigente.
- Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, il Depositante, all'atto della richiesta di costituzione del vincolo e secondo le modalità tecniche di cui al comma 1 che precede potrà, inoltre, richiedere che alla scadenza il vincolo temporale apposto sulle somme oggetto del Deposito, sia automaticamente rinnovato per un altro mese e così per le successive scadenze sino a quando non intervengano variazioni in negativo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del vincolo presenta un saldo negativo, oppure il Depositante abbia nel frattempo revocato la disposizione. Per le relative condizioni economiche si rinvia al Documento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento del rinnovo del vincolo.

4 Rimborso delle somme – Svincolo/Svincolo Parziale - estinzione anticipata – recesso

- Il rimborso delle somme oggetto del deposito avverrà alla scadenza del relativo vincolo e/o del rinnovo dello stesso con accredito sul Conto di Regolamento.
- Ove previsto dalla relativa Opzione il Depositante ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento lo Svincolo delle somme oggetto del deposito. La disposizione di Svincolo potrà essere impartita secondo le modalità tecniche di tempo in tempo indicate dalla Banca sul Sito. La Banca darà corso alla richiesta del Depositante e applicherà sull'importo svincolato, dalla data di apertura del vincolo e/o di rinnovo del medesimo, il tasso creditore specificamente previsto per l'ipotesi corrispondente nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo medesimo o di rinnovo automatico dello stesso, ove previsto.
- Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositante potrà, altresì, richiedere lo Svincolo parziale delle somme oggetto del deposito. Eventuali limiti allo Svincolo parziale sia in termini di importo che di giacenza residua sul deposito sono previsti nel Foglio Informativo vigente al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Sull'importo svincolato la Banca applicherà dalla data di apertura del vincolo/ e o di rinnovo del medesimo, il tasso previsto per l'ipotesi di Svincolo nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Al contenuto residuo del deposito saranno applicate le condizioni economiche originariamente concordate.
- Nel caso di Deposito contestato la facoltà di cui ai commi 2 e 3 che precedono potrà essere esercitata da ogni contestatario in via disgiunta, così come previsto dalle Norme Generali in caso di contestazione dei rapporti.
- Qualora il Conto di Regolamento indicato venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza del vincolo relativo alle somme oggetto di deposito, la Banca provvederà alla contestuale estinzione anticipata del Conto Deposito remunerando le somme in esso depositate secondo quanto previsto al comma 2 che precede.
- In tema di recesso dal Conto Deposito e dal Conto di Regolamento, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I. Ove il recesso dal Conto Deposito e/o dal Conto di Regolamento sia esercitato dalla Banca, al Depositante saranno riconosciuti sulle somme oggetto del vincolo gli interessi maturati sino alla data di efficacia del recesso, come specificati nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo. È fatta salva l'ipotesi di recesso per giustificato motivo, nel qual caso la Banca applicherà le condizioni economiche previste dal comma 2 che precede.

5 Liquidazione degli interessi

- La liquidazione degli interessi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, avverrà con accredito sul Conto di Regolamento, alla scadenza e/o -ove previsto dalla relativa Opzione – in corrispondenza dello Svincolo e/o Svincolo Parziale in relazione rispettivamente alle somme oggetto del vincolo stesso e/o limitatamente all'importo svincolato, ovvero all'estinzione anticipata/recesso del Deposito in relazione all'intero importo depositato.

6 Norme applicabili

- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché, quanto al Conto di Regolamento, le specifiche norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza di cui alla Sezione II.

II) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2366/2015

SEZIONE I – Disposizioni Generali

1 Definizioni

- Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:
 - **Servizi di Pagamento:** i servizi di pagamento elencati nell'art. 2.
 - **Operazione di Pagamento:** l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi.
 - **Pagatore:** il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento.

- **Beneficiario:** il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento.
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo).
- **Condizioni Contrattuali:** le norme qui di seguito riportate.
- **Cliente:** la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario.
- **Prestatore di Servizi di Pagamento:** la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
- **Banca:** FinecoBank S.p.A. - **Identificativo Unico:** la combinazione di lettere, numeri o simboli (IBAN) che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente.
- **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento.
- **Conto di Pagamento:** il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento.
- **Tasso di Cambio di riferimento:** il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico.
- **Giornata Operativa:** il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
- Altri prestatori di Servizi di Pagamento (cd. **Terze Parti**):
 - a) prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online;
 - b) prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento: offre un servizio online per la disposizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento accessibile online;
 - c) prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta.
- **Spazio economico Europeo** (European Economic Area EEA) - ne fanno parte ad oggi gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
- **VALUTE EEA** – euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
- **VALUTE EXTRA EEA** – valute diverse dalle valute EEA.
- **SEPA** area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta ad oggi di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Dipendenze della Corona Britannica, Principato di Andorra, Città del Vaticano, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Moldavia, Serbia e Regno Unito.
- **Stato membro:** Stato appartenente all'Unione Europea.

TERMINOLOGIA STANDARDIZZATA EUROPEA

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, disciplinati nelle presenti Norme, individuati dalla Banca d'Italia, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, PAD) volta a disciplinare "trasparenza e comparabilità delle spese relative al conto di Pagamento"

- **Bonifico – SEPA** - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Rientrano nella categoria i servizi in euro disciplinati nella SEZIONE II (Paragrafi BONIFICI, BONIFICI Istantanei) e SEZIONE III (Bonifico Estero)
- **Bonifico – extra SEPA** - Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA. Rientra nella categoria il servizio BONIFICO ESTERO in euro verso paesi non rientranti nell'area SEPA (disciplinato nella SEZIONE III)
- **Ordine permanente di bonifico** - Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente, disciplinato nella SEZIONE II, Paragrafo I.
- **Addebito diretto** - Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare – Rientra nella categoria il servizio SEPA DIRECT DEBIT disciplinato nella SEZIONE II e nella SEZIONE III

2 Condizioni Contrattuali

- Le Condizioni Contrattuali, disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento singole o ricorrenti: disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto; – disposte da un Beneficiario con addebito diretto sul Conto; –accreditate sul Conto. Quanto precede nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati: (i) Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area); (ii) Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA; (iii) Bonifici istantanei in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA), (bonifici da e verso Paesi dell'area SEPA – Single Euro Payments Area); (iv) RTBA; (v) Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV); (vi) Sepa Direct Debit; (vii) Bonifici in Valuta extra EEA, cioè valuta diversa dall'euro e diversa dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate; (viii) Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o, VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
- Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale; le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell'Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i Prestatori di Servizi di pagamento ovvero dell'unico coinvolto insediato nella EEA; le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio; quelle della sezione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti.
- Ai fini di quanto disciplinato negli artt. 9, 12,13,19 valgono per la Sezione III le previsioni contenute nelle clausole della sezione stessa.
- Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 25.

3 Ambito di applicazione

- Le Condizioni Contrattuali si applicano alle Operazioni di Pagamento effettuate in qualsiasi valuta tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nella EEA. Dette disposizioni si applicano altresì nelle ipotesi in cui anche soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento, e cioè la Banca, sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate. In particolare, le Condizioni si applicano quando l'Operazione di Pagamento è effettuata: (i) in euro o nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento di Pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella EEA; (ii) in una valuta che non è quella dei Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EXTRA EEA - a condizione che i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'O-

operazione di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate; (iii) in tutte le valute (VALUTE EEA e VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate.

- Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 33, 34, 36, 40, 43, 47, 50, 53, si applicano solo nel caso in cui entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento o l'unico coinvolto siano insediati nella EEA: a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro; b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro; c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato EEA che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
 - Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.
- 4 Operazioni di Pagamento**
- Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
 - Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica, telefonica o in via cartacea con consegna al Consulente Finanziario assegnato al Cliente Pagatore.
 - Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
 - Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
 - Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II e III.
 - Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comunicazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'invio degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE DIRETTAMENTE (BONIFICI, RI.BA, PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)

5 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

- Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
- Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero via internet o a mezzo telefono.
- Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.
- Salvo quanto diversamente previsto nella successiva Sezione II in relazione a specifici Servizi di Pagamento, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
- Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

6 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente non può essere addebitato.
- L'Ordine di Pagamento impartito via internet, in forma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nella Sezione III, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modalità di identificazione della clientela ai fini dell'ordine stesso, così come specificato nell'ambito del Sito della Banca.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
- Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

7 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

- La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
- Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.
- Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni dell'Unione o nazionali. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre il termine di esecuzione dell'Ordine di Pagamento.

8 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

- Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, fatto salvo quanto previsto all'art. 67.
- Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.
- Salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall'art.43, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con l'accordo tra il Cliente Pagatore e la Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, ove previsto nelle condizioni economiche.

9 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

- La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo alla Banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 50, 53 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detta Banca.
- Quando la Banca è responsabile della mancata, non esatta o tardiva esecuzione dell'ordine, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto o tardivo non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente non deve essere successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
- La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e inte-

ressi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (SEPA DIRECT DEBIT)

10 Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

- Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
- Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via internet o a mezzo telefono, l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
- Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
- Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

11 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

- Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dalla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Pagatore non può essere addebitato.
- Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

12 Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento

- Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui la banca del Beneficiario non sia responsabile.
- Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo.
- La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il Cliente Pagatore.
- La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

13 Rimborsi per Operazioni di Pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

- Salvo che non sia diversamente previsto nelle Sezioni II e III, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento; b) l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
- Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni.
- In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.
- In caso di rimborso la Banca è tenuta ad accreditare l'intero importo dell'Operazione di Pagamento eseguita con data valuta non successiva a quella dell'addebito dell'importo medesimo.
- Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.
- I termini per le richieste di rimborso sono previsti nelle Sezioni II e III.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

14 Eseguibilità dell'ordine – Normativa in materia di sanzioni finanziarie

- L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
- Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti d'America e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione. In particolare, l'Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con Paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie. Nel caso in cui l'Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l'esecuzione dell'Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione all'Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie ad accertare la congruità dell'Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.

15 Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita

- In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.
- La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

16 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
- La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, ad esito di apposita istruttoria di durata di norma non superiore a 12 mesi, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente Pagatore e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, mediante riaddebito sul conto di un importo pari al precedente rimborso; di tale riaddebito, la Banca dà tempestiva comunicazione al Cliente.
- È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

17 Conversione valutaria

- Qualora per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avviene al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.

18 Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

19 Commissioni e spese

1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l'unica banca coinvolta nell'operazione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento, ove previsto nelle condizioni economiche; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

20 Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, di ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 22, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento mediante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 22.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.

21 Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive.

22 Invio della corrispondenza**Al Cliente**

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero con le ulteriori modalità di comunicazione previste all'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Alla Banca

3. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

23 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/303), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 22, contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente.

24 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all'interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a [helpdesk@finecobank.com](mailto:FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail <a href=) o indirizzo PEC finecobankspa.pec@pec.finecobank.com. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.
4. Fermo la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Autorità con riguardo a questione insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni, nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e del personale dipendente nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

25 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si appli-

cano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.

2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di corrispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO – Operazioni in Euro o valuta diversa dall'Euro di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA se i Prestatori di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento sia insediato nella EEA.

BONIFICI**26 Oggetto del servizio**

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un'altra banca in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
2. La Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (bonifici in uscita)

Paragrafo I - Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell'area SEPA – Single Euro Payments Area)

Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA**27 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Oggetto del servizio**

1. Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia residente che non residente¹⁾ in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Restano fermi i limiti di importo definiti di tempo in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.

28 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del bonifico, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; (ii) il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
3. L'Identificativo Unico corrisponde all'IBAN del Beneficiario.

29 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, la Banca – con esonerazione da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

30 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

31 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

32 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l'ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati, l'ordine stesso si considera annullato.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. L'ordine di bonifico disposto in forma cartacea, tramite internet o via telefono nel quale sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario, si considera ricevuto il Giorno Operativo precedente alla data di esecuzione, così come previsto al successivo articolo 32.

33 Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma entro il limite di orario di tempo in tempo definito dalla Banca e indicato sul Sito della stessa, il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono: (i) nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata; (ii) nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva; (iii) nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

34 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Bonifici periodici

1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore: - deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28; - deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti; - deve indicare

¹ secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti: i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriale svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l'ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.

3. L'ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve essere presentato alla Banca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.
4. L'ordine di bonifico periodico impartito tramite internet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata precedente a quella di esecuzione.
5. Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L'ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
6. La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diversamente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno due Giorni Operativi precedenti la data del pagamento in scadenza.

35 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA – Bonifici di importo rilevante ordinari

1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28.
3. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all'art. 33. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 6, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con modalità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l'utilizzo di Internet.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro il limite d'orario definito di tempo in tempo dalla Banca e indicato sul Sito della stessa.

36 Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA Bonifici Urgenti

1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art.28.
3. L'Ordine di Pagamento non può contenere l'indicazione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusivamente via telefono.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Customer Care entro il limite d'orario definito di tempo in tempo dalla Banca e indicato sul Sito della stessa.
6. Paragrafo II - Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l'Italia)

37 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio

1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o altro paese dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati EEA.

38 Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Dati relativi all'ordine di pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario; (iv) Divisa; (v) Importo; (vi) Nazione.

39 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono, l'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell'avvenuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro il limite d'orario della Giornata Operativa, definito di tempo in tempo dalla Banca e indicato sul Sito della stessa, gli ordini si considerano ricevuti in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto limite, gli ordini si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva.

40 Bonifici Estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione

1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono, il bonifico confermato entro il limite di orario definito, viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto, con trasmissione alla banca del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, o tramite internet o tramite telefono:
 - nel caso in cui sia stata indicata una data di addebito, l'ordine viene eseguito con trasmissione alla banca del Beneficiario nella stessa giornata;
 - nel caso in cui sia stata indicata come data di addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

41 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

42 Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo.

1. La Banca riceve bonifici solo in euro e nelle valute previste dal Servizio Multicurrency. La Banca accredita sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una delle valute di riferimento previste dal Servizio Multicurrency, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e i tempi necessari, in conformità alla normativa vigente.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

43 Bonifici Istantanei

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici istantanei in uscita)

1. Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.
2. Il bonifico istantaneo può essere disposto tramite l'area riservata del Sito Fineco, tramite l'applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone), contattando il servizio di Customer Care, nonché tramite eventuali altri canali resi disponibili, tempo per tempo, dalla Banca.
3. Per l'esecuzione dell'ordine, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati: nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario; importo dell'ordine; il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico; la causale del pagamento e la data di accredito al beneficiario. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire eventuali informazioni opzionali riportate sul Sito e sull'applicazione Fineco.
4. Dopo che sono stati forniti i dati di cui al precedente comma 3, l'ordine di bonifico istantaneo deve essere confermato tramite i sistemi di autenticazione, di volta in volta, definiti dalla Banca, in osservanza della disciplina pro tempore vigente e delle migliori prassi di mercato.
5. La Banca si riserva di preimpostare un limite massimo giornaliero di default. Il Cliente Pagatore, tuttavia, può modificare il limite giornaliero di default, a sua esclusiva discrezione. Tale

limite può essere modificato dal Cliente Pagatore in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento. Qualora un ordine di pagamento superi l'importo massimo impostato o comporti il suo superamento, la Banca non permette l'inserimento dell'ordine di pagamento e ne dà notifica al Cliente Pagatore, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.

6. Il Cliente Pagatore può scegliere la decorrenza del nuovo limite dal medesimo stabilimento le modalità previste tempo per tempo dalla Banca.
7. I limiti di cui ai precedenti commi possono essere modificati dal Cliente Pagatore mediante il Sito e l'APP Fineco, nonché tramite gli ulteriori eventuali canali e metodi che la Banca si riserva di rendere disponibili.
8. La Banca offre al Cliente Pagatore un servizio di verifica del Beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica). La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente Pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al Beneficiario e prima che al Cliente Pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.
9. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione futura e può disporre bonifici istantanei volta per volta o in via continuativa.
10. Il Cliente Pagatore non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca, in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo immediatamente.
11. Immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, la Banca informa gratuitamente il Cliente Pagatore.
12. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 (Rifiuto di un Ordine di Pagamento), la Banca - con esonerazione da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento: a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst); se l'importo dell'ordine di pagamento superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, ai sensi del precedente comma 5.
13. Nelle ipotesi previste dal comma precedente del presente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente Pagatore di disporre un bonifico ordinario verso Paesi dell'Area SEPA.
14. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
15. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo elettronico è quello in cui questo è stato ricevuto dalla Banca, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
16. Nel caso di un bonifico istantaneo non elettronico il momento della ricezione è quello in cui la Banca ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento. In tal caso, la conferma di completamento dell'operazione è data al Cliente Pagatore elettronicamente (ad es. mediante email o messaggio in area riservata del Sito o App Fineco).
17. Qualora il Cliente Pagatore e la Banca concordino che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo debba avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il Cliente Pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per il bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
18. Entro il termine stabilito dalla disciplina pro tempore applicabile (attualmente, dieci secondi) dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte della Banca, il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del Beneficiario nella valuta in cui il conto del Beneficiario è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento alla Banca.
19. I bonifici istantanei verranno rendicontati con specifica evidenza.

Ordini a favore del Cliente Beneficiario (bonifici istantanei in entrata)

20. La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
21. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.
22. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
23. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.

RI.BA

44 Oggetto del servizio

1. La Ri.Ba è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le Ri.Ba l'Identificativo Unico.

45 Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l'utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l'Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 8.
3. La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.

46 Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del pagamento e si considera ricevuto in tale data.
2. L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca - anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di comunicazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
3. L'Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. L'Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca.
6. L'Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

47 Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV e RAV)

48 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio

1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Le previsioni relative ai bollettini precompilati si applicano anche ai bollettini bianchi.

49 Bollettini precompilati - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell'av-

venuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.

50 Bollettini precompilati - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'Ordine.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

SEPA DIRECT DEBIT

Seпа Direct Debit Core (SDD Core) e Seпа Direct Debit Business to Business (SDD B2B)

51 Seпа Direct Debit - Oggetto del servizio

1. Il Seпа Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, e negli altri paesi dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei Paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Seпа Direct Debit Core o il Seпа Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l'importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
2. Il Seпа Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Seпа Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in relazione agli addebiti derivanti da Seпа Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello specifico servizio di Gestione Profilo Debitor, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determinati paesi.
4. Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni mandato ad effettuare Seпа Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Seпа Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti: (i) la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento; (ii) la Banca prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.
6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Seпа Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

52 Seпа Direct Debit - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

53 Seпа Direct Debit - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.

54 Seпа Direct Debit - Richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Seпа Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma.
2. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l'importo addebitabile.
3. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. L'adesione al servizio Seпа Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.

PRELIEVO SMART

55 Prelievo Smart - Caratteristiche

1. Prelievo Smart - disponibile unicamente attraverso l'applicazione Fineco installata su cellulare evoluto (smartphone) - è un servizio finalizzato al ritiro di contante presso le apparecchiature automatiche abilitate di UniCredit S.p.A. a valere direttamente sul conto corrente.
2. Il servizio deve essere attivato dal Cliente sullo smartphone previo inserimento del codice fornito dal dispositivo di sicurezza utilizzato. Per prelevare il Cliente:
 - (a) accede all'applicazione, seleziona l'importo, l'eventuale richiesta di scontrino e conferma con il PIN dispositivo;
 - (b) tocca, in qualunque punto, lo schermo dell'apparecchiatura automatica prescelta sulla quale appare un QR code;
 - (c) avvia l'erogazione del contante da parte dell'apparecchiatura, inquadrando con lo smartphone il codice QR.

Limiti di esecuzione dell'operazione

3. Il servizio è operativo nei limiti di euro 1.000 giornalieri ed euro 2.000 mensili per ciascun conto corrente del Cliente. Il ritiro del contante è subordinato alla presenza di sufficiente liquidità sul conto corrente e sull'apparecchiatura automatica prescelta.
4. L'addebito dell'operazione viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura; dell'operazione eseguita viene rilasciato riepilogo a mezzo SMS gratuito inviato sul cellulare certificato del Cliente nonché tramite apparecchiatura automatica, ove richiesto in fase di prenotazione e tecnicamente realizzabile presso lo sportello prescelto.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - Operazioni in valuta diversa dall'Euro e dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) - VALUTE EXTRA EEA - se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA - Operazioni in tutte le valute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento sia insediato nella EEA

56 Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Sezione disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni: (A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di Servizi di pagamento situato in un Paese estero diverso da quelli dell'Unione Europea (UE) e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA); (B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i Prestatori o l'unico Prestatore coinvolto sono insediati nella EEA.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

57 Commissioni e spese

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare per le operazioni di cui alla lettera A che precede che: a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. ("SHA"); b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ("BEN"); c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ("OUR").
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese "SHA" per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA e SEPA Direct Debit, operazioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento nonché alle operazioni di cui alla lettera B) dell'articolo che precede.
4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare: - in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto; - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento; - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

Bonifici Estero

58 Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento di cui alla lettera A) dell'art. 55, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati: (i) Beneficiario; (ii) IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario; (iii) Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima; (iv) Nazione; (v) Divisa; (vi) Importo. Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario. In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca provvederà all'individuazione di detto codice, indispensabile all'esecuzione della disposizione, (sulla base dell'IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di cui dispone. In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattiene rapporti con la Banca, questa provvederà all'individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l'esecuzione della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.

59 Bonifici estero - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d'America, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto.
4. In caso di Operazioni di Pagamento verso altri Paesi, la normativa locale può prevedere l'indicazione di dati obbligatori. È onere del cliente la verifica dei dati necessari all'accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.
5. Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc.), dell'Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.
6. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
7. Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

60 Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione

1. In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 39 della Sezione II.
2. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l'ordine entro tre Giorni Operativi successivi alla data di ricezione.
3. Qualora l'ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall'Euro (o da altra valuta infra EEA) e per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria, i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comunque nel rispetto delle tempistiche normativamente previste.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

61 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico estero verso Paesi Extra EEA

1. Ai fini della presente sezione: (i) il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 27 (attualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man); (ii) il bonifico estero verso Paesi Extra EEA è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA, nonché extra EEA, con un prestatore di servizi di pagamento insediato in Paese Extra EEA.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 37 della Sezione II.

62 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA - rifiuto dell'ordine

1. La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Fermo restando quanto precede, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.
3. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

63 Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA – Bonifico in VALUTA verso Paesi Extra EEA – esonero di responsabilità per la Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatte o incompiute.
3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario fornite dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

64 Informazioni relative all'Ordine di Pagamento

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni: (i) Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento; (ii) dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'istituzione del Conto di Pagamento.
2. La Banca riceve bonifici solo in euro e nelle valute previste dal Servizio Multicurrency. La Banca accredita sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una delle valute di riferimento previste dal Servizio Multicurrency, per l'accredito del bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e i tempi necessari, in conformità alla normativa vigente.
3. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
4. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

65 Bonifici istantanei

1. Ai fini della presente Sezione, il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore, sia residente che non residente, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'area SEPA ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).
2. Si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II, art. 43, numeri da 2 a 21.

SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)

66 Oggetto del servizio

1. Ai fini della presente Sezione, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 51 della Sezione II e cioè Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Jersey e Guernsey e Isola di Man. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni da 51 a 53 della Sezione II.
3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 51 a 53 della Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell'art. 54.

SEZIONE IV – ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO – TERZE PARTI

67 Conferma della disponibilità di fondi

1. Il Cliente può autorizzare espressamente la Banca, anteriormente alla prima richiesta di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, a rispondere in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile online e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza altresì la Banca, ove essa agisca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

68 Utilizzo di Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte dal Pagatore anche avvalendosi di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, debitamente autorizzato allo svolgimento di tali Servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale Prestatore dispone l'Operazione di Pagamento su incarico del Pagatore che autorizza l'Operazione stessa sulla base delle presenti condizioni contrattuali. La Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato anche tramite un Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.
2. L'ordine non è revocabile dal Pagatore se la sua autorizzazione è pervenuta al prestatore di servizi di ordine di pagamento ovvero al beneficiario. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

69 Accesso al Conto tramite prestatore di Servizi di Informazione sui Conti

1. Il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti. La prestazione del predetto Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all'esistenza di contratto tra il prestatore di Servizi di Informazione sui Conti e la Banca. Ove il Cliente si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto e sulle operazioni, di un Prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla Informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

70 Rifiuto dell'accesso

1. La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento ove sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi all'accesso fraudolento o non autorizzato o fraudolento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati, dandone comunicazione al Cliente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.
3. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia tale rifiuto, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.

Informativa in ordine al Regolamento UE n. 847/2015 in materia di dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:

Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 847/2015 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, potrebbero essere comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario e, qualora presente, al Prestatore Intermediario di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all'esecuzione dell'operazione di Pagamento, il nome, cognome, il numero di conto di pagamento, indirizzo del Cliente Pagatore, il numero del documento personale ufficiale, il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

IIIF) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI UTILIZZABILI MEDIANTE CARTE DI LEGITTIMITAZIONE

Previsioni Generali

1 Le carte di legittimazione

1. Ciascuna Carta di legittimazione (di seguito Carta), legittima il Cliente a disporre sul conto corrente secondo le regole di seguito descritte.
2. Sono emesse dalla Banca le seguenti Carte:
 - **"Carta di debito"**: su richiesta del cliente, è emessa in versione fisica, ossia con l'invio del supporto materiale della carta (di seguito anche "Versione Fisica") o in versione virtuale, ossia senza l'invio del supporto materiale della carta (di seguito anche "Versione Virtuale"). La Versione Fisica, consente l'utilizzo a) del servizio BANCOMAT® /A.T.M. per il prelievo di contante presso sportelli automatici (detti in seguito "A.T.M.", sigla di "Automatic Teller Machine"); b) del servizio di versamento contante e assegni presso gli sportelli automatici di UniCredit S.p.A.; c) del servizio BANCOMAT®/POS per il pagamento tramite terminali elettronici presso esercizi commerciali convenzionati (in seguito detti "P.O.S.", sigla di "Point Of Sale") e/o altri servizi del circuito stesso; d) del servizio FASTpay che permette di pagare i pedaggi presso i caselli della rete autostradale italiana e gli altri servizi legati alla mobilità, mediante apposite apparecchiature, contraddistinte dal marchio "FASTpay"; e) il servizio Visa Debit che permette in Italia e all'estero di prelevare contante presso gli Atm recanti il marchio VISA e di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuito VISA, tramite P.O.S. abilitati alla lettura del microchip o alle diverse tecnologie di cui è dotata la Carta; f) l'esecuzione di pagamenti tramite i wallet tempo per tempo abilitati per le Carte Fineco (es: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay) in base a quanto comunicato tramite il sito e/o l'App della Banca.
 - La Versione Virtuale consente esclusivamente l'utilizzo: a) del servizio di prelievo di contante presso ATM Unicredit tramite il servizio di "prelievo smart"; b) l'esecuzione di pagamenti presso gli esercenti, fisici e online tramite Circuito Visa Debit oppure tramite i wallet tempo per tempo abilitati per le Carte Fineco (es: Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay).
 - La Banca si riserva di modificare le funzionalità della Carta di debito; le modifiche saranno comunicate con congruo anticipo nei modi di cui al successivo articolo 17.
 - **"Carta di credito monofunzione"**: consente di utilizzare le funzioni "Carta di credito";
 - **"Carta di credito multifunzione"**: consente di utilizzare le funzioni "Carta di credito" e i servizi BANCOMAT® e FastPay.

2 Modalità e termini di utilizzo delle Carte

1. L'uso congiunto della Carta e, ove previsto, del "Codice Personale Segreto" (in seguito denominato P.I.N. "Personal Identification Number") o di altra modalità di autorizzazione del pagamento tramite i wallet (es. autorizzazione mediante dato biometrico), identifica e legittima il Titolare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche.
2. La Carta viene rilasciata dalla Banca dotata delle tecnologie "banda magnetica" e "microchip" nonché abilitata: i) alla tecnologia "contactless" che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della stessa alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa; ii) alla tecnologia NFC/HCE (Near Field Communication) o assimilabile che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante il semplice avvicinamento dello smartphone, dotato di tecnologia compatibile secondo le specifiche di funzionamento definite dalla Banca, alle apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless.
3. Il Titolare potrà utilizzare la Carta, nei limiti dello specifico massimale e nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate dalla Banca, per effettuare il pagamento di beni e servizi anche presso esercenti e-commerce convenzionati con i Circuiti di pagamento a valore dei quali è emessa la Carta. Tali pagamenti avverranno quindi senza presentazione fisica della Carta e con successivo addebito sul conto corrente.
4. L'utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d'importo indicati dalla Banca, contestualmente all'invio della Carta o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.
5. Al fine di limitare i rischi connessi alle perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può introdurre limiti di spesa per operazioni eseguite in taluni Paesi, ovvero limiti di utilizzo riferibili a esercenti o siti operanti in alcuni Paesi. I limiti d'importo e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca, tramite avvisi anche impersonali sul Sito, con pieno effetto liberatorio, in qualunque momento, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza.
6. I servizi potranno essere prestati dalla Banca tecnicamente a mezzo di terzi (società o enti), di sua libera scelta, con facoltà di fornire ai medesimi dati del Titolare necessari od opportuni per lo svolgimento del servizio.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1717 cod. civ., la Banca non risponde dell'operato dei terzi quando ad essa non è imputabile. La responsabilità della Banca è inoltre esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che derivassero al Titolare da fatti non imputabili alla Banca stessa, (ad esempio: scioperi anche del personale della Banca; sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento di servizi pubblici o privati connessi all'espletamento dei servizi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, consuetudini del luogo di svolgimento dei servizi, atti di autorità, anche giudiziaria, nazionali o estere, ed in genere ogni impedimento non superabile con l'ordinaria diligenza).

3 Rilascio della Carta

1. L'accettazione della richiesta di emissione della Carta, in qualsiasi versione, è subordinata al giudizio della Banca.
2. La Carta, in qualsiasi versione, è rilasciata all'istitatore/coistitatore del conto corrente di riferimento; è strettamente personale e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi.
3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tempo prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi impersonali nell'area privata del sito Fineco o nell'APP.
4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo, né renderlo accessibile a terzi.
5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il relativo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto corrente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le forme di tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito it.finecobank.com; al medesimo indirizzo la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione.
- 5 bis. Per tutte le versioni della Carta di debito i dati vengono visualizzati nell'Area Privata del Sito e dell'APP Fineco.
6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurezza, la Banca può adottare le modalità di invio della Carta e del PIN ritenute più idonee. Sono a carico della Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN.
7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta, in qualsiasi versione, potrà essere richiesta da ciascun coistitatore. La Carta verrà inviata dalla Banca al domicilio comunicato nel contratto di conto corrente ovvero all'indirizzo comunicato con le forme di tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito it.finecobank.com.
8. All'atto dell'invio della Carta la Banca comunica al Titolare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca.
- 8 bis. All'atto dell'attivazione della Versione virtuale della Carta di Debito, il Titolare potrà prendere visione del limite di utilizzo massimo della Carta nell'Area Privata del Sito e dell'APP Fineco.
9. La Carta, in qualsiasi versione, è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi. Salvo quanto previsto al successivo comma 12, le Carte in scadenza verranno automaticamente sostituite dalla Banca – con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. È facoltà della Banca inviare una Carta rinnovata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purché il circuito sia di analogia diffusione; (ii) preveda un diverso termine di validità; (iii) sia dotata di nuove funzioni connesse anche all'evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento. Ciò con espressa esclusione di ogni effetto novativo sul contratto relativo alla Carta.
10. In caso di conto corrente acceso da una persona giuridica, la Carta, in qualsiasi versione, viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato a operare su tale conto, che ne diviene

Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo della documentazione contrattuale di richiesta.

11. Dopo che la Carta viene emessa, rimessa o rinnovata, in caso di versione fisica, il Titolare, prima che la stessa gli venga recapitata presso il domicilio fornito in fase di richiesta, ha la possibilità di attivare sulla Carta, dal sito finecobank.com o dall'App Fineco, mediante l'utilizzo dei sistemi di autenticazione richiesti dalla Banca, le funzionalità di pagamento digitale che consentono sin da subito l'uso della Carta per gli acquisti online e i pagamenti tramite i servizi di wallet attivati di volta in volta dalla Banca (ad es. Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay). Una volta attivata, il Titolare visualizza sul Sito e App Fineco i dati della Carta (PAN, CVV2, data scadenza) necessari ad abilitare i pagamenti che potranno essere effettuati in modalità digitale. Alla ricezione del supporto materiale della Carta, il Titolare potrà procedere anche con l'attivazione di tutte le altre funzionalità di prelievo e pagamento che richiedono necessariamente la disponibilità materiale della stessa (es. pagamenti con l'insediamento della Carta nel POS dell'esercente).
12. Per l'attivazione della Carta il Titolare deve seguire le istruzioni fornite dalla Banca con l'invio della Carta stessa. La mancata attivazione della Carta non esonera i Titolari dal rispetto di ogni obbligazione assunta nei confronti della Banca che si riserva comunque la facoltà di contattare telefonicamente i Titolari, per verificare l'avvenuta ricezione della Carta e facilitarne l'attivazione. In caso di mancata attivazione, la Carta, alla scadenza, non verrà automaticamente sostituita dalla Banca.

4 Custodia della Carta e del P.I.N. e del Codice di Sicurezza

1. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il P.I.N. e, ove attribuito, il Codice di Sicurezza.
2. In particolare, con riferimento alla Carta, in qualsiasi versione, il Titolare ha l'obbligo di (i) custodire la Carta con la massima cura; (ii) controllare periodicamente che la Carta sia in suo possesso; (iii) assicurarsi che altre persone non usino la Carta; (iv) assicurarsi di ritirare la Carta dopo ogni operazione; (v) evitare di rivelare a terzi i dati della Carta se non in conformità alle presenti norme. Con riferimento al PIN collegato alla Carta, il Titolare ha l'obbligo di mantenerne la segretezza e adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere tale riservatezza; a titolo esemplificativo: (i) memorizzare il PIN; (ii) evitare di scrivere il PIN sulla Carta; (iii) evitare di conservare il PIN su documenti o su altri supporti tenuti insieme o vicino alla Carta; (iv) adottare ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione del PIN nel caso di uso di ATM o di altri sistemi elettronici. Il Codice di Sicurezza, ove attribuito dal Circuito di Pagamento per la sicurezza delle transazioni via Internet, che a seconda del circuito di riferimento potrà essere denominato Secure Code MasterCard o Verified by Visa deve essere conservato secondo le regole comunicate dal relativo Circuito di Pagamento, presenti anche sul Sito della Banca.
3. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare immediatamente la Carta stessa alla Banca nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell'impianto il Titolare è tenuto a non effettuare operazioni sull'apparecchiatura.
4. La Banca provvede alla sostituzione della Carta in caso di danneggiamento della stessa o delle parti elettroniche di cui è dotata.

5 Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza

1. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffazione della Carta, in qualsiasi versione, in qualsiasi versione, del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, o comunque nel caso di utilizzo non autorizzato della Carta, il Titolare è tenuto a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, a qualsiasi ora, da numero fisso italiano al Numero Verde della Banca a ciò preposto (800.52.52.52), da cellulare al Numero Nero (+39 02 2899.2899) e facendo seguito con conferma scritta da far pervenire alla Banca entro le 48 ore successive, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. È inoltre possibile apporre un blocco temporaneo sulla Carta direttamente da Sito o App Fineco, utilizzando la funzione "Sospendi Carta"; il blocco avrà effetto immediato su tutte le funzionalità della Carta e potrà essere rimosso in qualsiasi momento mediante la stessa funzionalità.
2. Nel caso di momentanea indisponibilità del Numero Verde e/o del Numero Nero e/o di Sito e App Fineco, il Titolare potrà chiedere l'immediato blocco della Carta, in qualsiasi versione, tramite fax o e-mail ai recapiti indicati sul sito della Banca.
3. Il Titolare che al momento si trovi all'estero potrà telefonare, in alternativa al Numero Nero italiano (+39 02 2899.2899), al servizio esistente all'estero con analoghe funzioni, segnalando dalla Banca nelle istruzioni generali per l'uso della Carta la denuncia sarà fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locali. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Nero e/o di eventuale accesso al numero estero sostitutivo, il Titolare è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, secondo le modalità sopra descritte.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta, in qualsiasi versione.
5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffazione è opponibile alla Banca - se effettuata telefonicamente al servizio Numero Verde o Nero, seguita dalla comunicazione scritta entro le 48 ore successive - se effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, dalla ricezione delle predette comunicazioni.
6. La segnalazione è a titolo gratuito. La Banca imputerà al Titolare il costo di sostituzione della Carta, ove previsto.
7. Le previsioni dei precedenti commi riferite alla Carta, intesa come supporto materiale, devono intendersi ascritte anche agli eventuali dispositivi (telefono cellulare, tablet, smartwatch, pc, etc) sui quali è installata un'applicazione che permette di effettuare pagamenti presso esercenti fisici e online il cui addebito è a valore sulla Carta fisica.

6 Responsabilità dei Titolari per utilizzo non autorizzato della Carta

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. Il Titolare non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione, o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal Titolare prima del pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di dipendenti, succursali agenti della Banca o del soggetto terzo cui siano state esternalizzate le attività.
3. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente articolo 5, il Titolare sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito della Carta, conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all'articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.

7 Consenso all'esecuzione degli ordini di pagamento

1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con modalità diverse a seconda del tipo di operazione: a) Utilizzo presso gli Esercenti Convenzionati: il Titolare, per convalidare i pagamenti effettuati inserendo la Carta nel P.O.S. deve digitare il codice P.I.N. Le operazioni possono essere effettuate in modalità contactless, senza inserire il supporto materiale della carta nel P.O.S. oppure anche tramite smartphone/smartwatch, nel rispetto dei limiti e modalità previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente e comunicati tramite avvisi anche impersonali sul Sito. b) Utilizzo tramite internet: in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare esprime il consenso all'ordine di pagamento inserendo i dati della Carta, in qualsiasi versione, richiesti dall'Esercente Convenzionato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'effettuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimento, dotarsi dei Codici di Sicurezza che verranno richiesti all'atto di ogni transazione per ogni ulteriore dettaglio circa il Codice di Autenticazione dei pagamenti online. I Titolari possono visitare il sito finecobank.com; c) Utilizzo mediante telefono: in caso di ordine di pagamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefonicamente all'Esercente Convenzionato i dati della Carta, di qualsiasi versione; d) Utilizzo presso sportelli

automatici abilitati (A.T.M.): al momento della richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.

2. Il blocco della disponibilità della Carta, in qualsiasi versione, a favore dell'Esercente per operazioni di importo non noto all'atto del rilascio del consenso del Titolare (ad esempio presso i distributori di benzina self service) può essere apposto solo se il relativo importo è stato preventivamente definito con autorizzazione del Titolare all'Esercente. La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell'esatto importo dell'operazione o al più tardi alla ricezione dell'operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l'Esercente provveda tempestivamente alla segnalazione di competenza anche in caso di effettuazione dell'operazione definitiva con diverso strumento di pagamento.
3. Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente richieste dal Titolare avvalendosi di un prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l'operazione sulla base delle presenti norme. La Banca fornisce al terzo le informazioni disponibili sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l'accesso sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
4. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

8 Responsabilità della Banca per le Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite

Operazioni non autorizzate

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 12, la Banca rimborsa al Titolare della Carta, in qualsiasi versione, l'importo dell'Operazione di Pagamento immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
2. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere l'iter di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione scritta alla Banca d'Italia.
3. L'eventuale rimborso di un'operazione non autorizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo e ad esito di apposita istruttoria di durata di norma non superiore a 12 mesi, che l'operazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Titolare della Carta, in qualsiasi versione, e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato, mediante riaddebito sul conto di un importo pari al precedente rimborso; di tale riaddebito, la Banca dà tempestiva comunicazione al Cliente.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Operazioni non correttamente eseguite

5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Rettifica Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli Ordini di Pagamento disposti dal Titolare.
6. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto con le modalità di cui all'articolo 7 (Consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento), provvede a rimborsare senza indugio al Titolare, mediante bonifico, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto riportando il conto corrente di riferimento della Carta, in qualsiasi versione, intestato al Titolare, come se l'operazione eseguita in modo inesatto non fosse avvenuta. La data valuta dell'accredito sul conto corrente non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.
7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento.
8. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di Pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
9. La Banca in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'Operazione di Pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare che ha disposto l'operazione stessa, per rintracciarla e informa il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.

9 Irrevocabilità degli ordini di pagamento

1. Gli Ordini di Pagamento impartiti con le modalità di cui all'art. 7 comma 1, sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si avvalga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti attraverso un prestatore di Servizi di Ordini di Pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.

10 Conto di riferimento – Modalità di addebito

1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi derivanti dall'utilizzo della Carta, in qualsiasi versione, le commissioni, le spese, gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni economiche che regolano il contratto, riportate nel documento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Titolare autorizza l'addebito di tali importi e l'accredito di somme di cui risulti creditore, sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità, o in difetto di indicazione, a scelta della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l'addebito della Carta, in qualsiasi versione, anche in assenza della disponibilità necessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul conseguente saldo debitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del documento di Sintesi. Ferma la specifica disciplina prevista per le Carte di Credito in caso di concessione di fido.
2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al conto di riferimento determina l'automatico scioglimento di tutti i rapporti aventi ad oggetto i servizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, in qualsiasi versione, sia intestatario di un solo conto corrente, quest'ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L'addebito sul conto di riferimento delle disposizioni effettuate mediante la Carta, in qualsiasi versione, viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione, documentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli istituti titolari delle apparecchiature presso le quali l'operazione è stata effettuata. Delle operazioni eseguite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Banca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensilmente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo, con valuta originaria concordata all'atto di richiesta della Carta.

11 Blocco della Carta

1. La Banca può bloccare la Carta, in qualsiasi versione, sospendendone l'utilizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi: motivi attinenti alla sicurezza della Carta; sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta stessa; nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi ai propri obblighi di pagamento.
2. La Banca provvederà a comunicare l'intervenuto blocco della Carta, in qualsiasi versione, e la relativa motivazione al Titolare, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione risulti contraria a obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La comunicazione dell'intervenuto blocco potrà essere effettuata dalla Banca alternativemente con una comunicazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tramite telefono o SMS.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede

a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all'ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell'ambito del relativo Documento di Sintesi).

4. L'utilizzo di una Carta, in qualsiasi versione, scaduta, bloccata o denunciata come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si riserva di perseguire anche penalmente.

12 Rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l'invio dell'estratto conto, di una transazione non autorizzata, o non correttamente eseguita, intendendosi per tale l'esecuzione non conforme all'ordine o all'istruzione impartita dal Titolare, per ottenerne la rettifica deve darne informazione – senza indugio – per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito. Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titolare può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.
2. Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dalla Banca, il Titolare può richiederne il rimborso se l'autorizzazione rilasciata non prevedeva l'importo dell'operazione e tale importo supera quanto ragionevolmente atteso dal Titolare. La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro otto settimane dall'addebito, fornendo, su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo precedente. Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione. In tale ultimo caso il Titolare ha diritto di presentare un esposto a Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'art. 18 della presente sezione.

13 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati

1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rapporti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamente agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ritardo nella consegna e simili, anche se i relativi ordini di pagamento sono già stati saldati.
2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabilità se la Carta, in qualsiasi versione, non è accettata dagli Esercenti Convenzionati.

14 Recesso della Banca – Recesso del Titolare

1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qualsiasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare, dandone comunicazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec, o altro mezzo legalmente equivalente; il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
- 1 bis. In caso di Versione virtuale della Carta di debito il recesso della Banca ha per effetto la disattivazione di ogni connessa funzionalità.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l'uso della Carta, in qualsiasi versione, da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite d'importo (massimale) convenuto, o l'uso della stessa nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l'iscrizione, in seguito a segnalazione da parte di altro emittente, del nominativo del Cliente presso l'Archivio informatizzato, a causa della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia necessario tutelare l'efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comunicato l'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta, in qualsiasi versione.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all'efficacia del recesso, alle regi- strazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta, in qualsiasi versione, compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qualunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, debitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a porre in essere il medesimo comportamento: - alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine dalla medesima comunicato; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente; - in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa comunicato. In alternativa alla restituzione della Carta il Cliente potrà inviare la dichiarazione di avvenuta distruzione della stessa. In caso di Versione virtuale della Carta di debito, preso atto del recesso del Titolare, la Banca disattiva ogni funzionalità connessa alla medesima carta.
6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante. In caso di Versione virtuale della Carta di debito, avuta conoscenza del decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Titolare, la Banca disattiva ogni funzionalità connessa alla medesima versione.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante.
8. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, o l'utilizzo dopo la disattivazione ovvero l'uso che risulti effettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spese per i servizi fatturate periodicamente – qualora previ- ste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

15 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche.

1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, ai sensi dell'articolo 126-sexies del Testo Unico, dandone comunicazione al Titolare con un preavviso di sessanta giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", sarà validamente effettuata con le modalità di cui al successivo articolo 17. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse recedere dal contratto ovvero dal servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Titolare ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

16 Accesso alle informazioni - Comunicazioni della Banca

1. Le Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Titolare ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, nonché le informazioni e condizioni in esse contenute, così come copia del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Per ogni operazione di pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell'esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente, tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 17, ovvero tramite il Consulente Finanziario di riferimento, o anche tramite il servizio di Customer Care, informazioni dettagliate sulle spese che il Titolare deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento effettuate tramite le Carte di Legittimazione periodicamente almeno una volta al

mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle operazioni stesse.

4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell'articolo 17.
5. Ove il Titolare si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto di pagamento e sulle operazioni, di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comunicazione al Titolare prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Quanto sopra nel rispetto delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante Carte di Legittimazione.

17 Invio della corrispondenza

Al Cliente

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, avverranno mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato ai sensi dell'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito it.finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca ovvero con le ulteriori modalità di comunicazione previste all'articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. L'indirizzo comunque indicato all'atto della costituzione del conto corrente di riferimento, o successivamente fatto conoscere, sarà anche considerato come domicilio suppletivo ai fini delle presenti norme che regolano i servizi mediante carte di legittimazione.
3. In caso di emissione di una Carta Aggregata, così come definita nel successivo articolo 24 (Servizio Carte di Credito) le comunicazioni, le notifiche verranno fatte dalla Banca al solo Titolare della Carta con pieno effetto anche nei confronti del Titolare della Carta Aggregata.

Alla Banca

4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d'Ottobre, 16 a Reggio Emilia.

18 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione delle norme della presente Sezione il Titolare può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11 Milano - indirizzo mail helpdesk@finecobank.com o indirizzo PEC helpdesk@finecobank.com. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo.
2. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma precedente ha il diritto irrinunciabile di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario (ii) all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure (iii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.
3. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

19 Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza.
2. Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di Legge applicabile, Foro Competente si applicano le pertinenti disposizioni riportate all'articolo 28 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI

20 Servizio BANCOMAT®/A.T.M.

1. Il servizio BANCOMAT®/A.T.M. consente al Titolare di prelevare denaro contante a valere sul conto corrente di riferimento della Carta ed entro i limiti di importo e con le modalità convenute e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, presso qualunque sportello automatico (c.d. "A.T.M.") contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all'operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l'integrale copertura.
2. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, lo sportello automatico A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto, in tal caso, a contattare la Banca, secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
3. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il servizio funziona in circolarità dalle ore 00,00 alle ore 2,00 e dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all'interno di sportelli bancari o di altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
5. Agli addebiti relativi al servizio BANCOMAT®/A.T.M. di prelievo di contante viene applicata valuta uguale al giorno in cui avviene l'operazione.

21 Servizio di versamento "contante e assegni" tramite sportelli automatici idonei alla funzione

1. Il servizio di versamento consente al Titolare della Carta di debito di far pervenire direttamente alla Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, determinati valori (banconote esclusivamente in euro e assegni in euro muniti della clausola di non trasferibilità tratti su conti correnti residenti in Italia) che saranno accreditati sul conto di riferimento della Carta, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di accredito. Il servizio è attivo presso qualunque sportello automatico sito in Italia di UniCredit S.p.A. (di seguito "Banca Convenzionata") idoneo alla funzione.
2. Per usufruire del servizio il Titolare deve inserire la Carta e digitare i dati che sono richiesti dall'apparecchiatura, seguendo attentamente le istruzioni a video. L'apparecchiatura conterrà i valori inseriti e ne verificherà la validità, proponendo una schermata riepilogativa di quanto contato e verificato. Al termine dell'operazione di versamento, verrà rilasciata una ricevuta al Titolare con il dettaglio dei valori dichiarati.
3. L'importo dei contanti versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22: dello stesso giorno del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. L'importo degli assegni versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico, previa verifica della regolarità formale del

titolo e salvo buon fine. Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità sono indicati nel documento di sintesi del conto corrente di riferimento della carta.

4. L'apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori avviene giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi bancari e fatti salvi i casi di forza maggiore, e la verifica degli stessi viene effettuata direttamente da un cassiere insieme ad un altro dipendente della Banca Convenzionata. Per i versamenti effettuati in giornata non lavorativa bancaria o in orario successivo alla chiusura dello sportello, tale verifica viene effettuata il primo giorno lavorativo bancario successivo.

5. La Banca Convenzionata, in occasione della verifica dei valori, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o negli assegni immessi nell'apparecchiatura o differenza fra la consistenza dei valori accertata e le indicazioni risultanti dai dati digitati dal Titolare, procederà alla rettifica dell'importo. L'eventuale restituzione degli assegni irregolari all'intestatario del conto avverrà tramite posta raccomandata.
6. La Banca Convenzionata, sino a quando non ha ritirato e verificato i valori versati, risponde verso l'intestatario del conto solo dell'idoneità dell'apparecchiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

22 Servizio BANCOMAT®/P.O.S.

1. Il servizio BANCOMAT®/P.O.S. consente al Titolare di disporre, con ordine irrevocabile, pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati al servizio BANCOMAT® in Italia, a valere sul conto corrente di riferimento della Carta, entro i limiti di importo e con le modalità convenute, e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, mediante qualunque terminale installato presso i medesimi (c.d. P.O.S.) contrassegnato o comunque individuato dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all'operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l'integrale copertura.
2. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati restando esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l'operazione.

23 Servizio Fastpay

1. Il servizio "Fastpay" (in seguito denominato servizio) consente al Titolare di Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio "Fastpay", il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, nonché il pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Enti o Società aderenti al servizio e che espongono il marchio "Fastpay"; con ciò autorizzando irrevocabilmente la Banca (a) ad addebitare il Titolare sul conto di riferimento della Carta e (b) ad accreditare dette Società od Enti, per l'importo dei pedaggi e delle prestazioni suddette, sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso gli Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore.
2. Il Titolare prende atto che per l'utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale segreto e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro autoveicolo, anche se di seguito al primo. Il servizio funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso altri Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore.
4. La contabilizzazione sul conto corrente di riferimento dell'importo dei pedaggi dovuti dal Titolare avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi.

24 Servizio Visa Debit

1. Il servizio Visa Debit permette al Titolare: a) di prelevare con tante presso ATM recanti il marchio VISA e b) di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, e di soggetti convenzionati con il circuito VISA, tramite P.O.S. abilitati alle tecnologie di cui è dotata la Carta.
2. Il servizio è attivo in Italia e all'estero.
3. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste nel comma 1 nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installate.
4. Agli addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
5. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autorizzativo Italiano.
6. Il Titolare prende atto che per le operazioni P.O.S. potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino no rilasciato dal terminale del punto vendita, in luogo della digitazione del P.I.N.
7. Gli importi dei prelievi, effettuati dal Titolare presso gli sportelli A.T.M. di cui al comma 1 lett. a), sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all'utilizzo; è necessario quindi che questi effettui operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente; in difetto l'operazione non può essere effettuata. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, l'A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli A.T.M. il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8. Gli importi degli acquisti effettuati presso gli esercizi e soggetti convenzionati di cui al comma 1 lett. b) sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all'utilizzo: in difetto dei fondi disponibili sul conto l'operazione non potrà essere effettuata.
9. È esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.

25 Servizio di Carta di Credito

1. **Utilizzi della Carta – Limiti di spesa**
"Carta di Credito" nei limiti del Fido concordato, consente al Titolare di: - acquistare beni e/o servizi dagli operatori commerciali convenzionati con il circuito indicato sulla stessa Carta; - ottenere giornalmente anticipi di denaro contante dagli istituti di credito convenzionati in Italia o all'estero attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati. All'atto del rilascio della Carta la Banca fissa discrezionalmente un limite massimo di spesa, le cui eventuali variazioni saranno comunicate al Titolare.
2. **Carte Aggregate**
Il Titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l'emissione di Carte Aggregate. La Carta Aggregate è rilasciata su domanda del Titolare a nome della persona fisica dal medesimo designata. Il Titolare è tenuto a verificare il corretto uso di tali Carte da parte dei rispettivi intestatari, restando in tal senso responsabile nei confronti della Banca. Per quanto non specificamente disposto, a tali Carte si applicano le norme e le condizioni stabilite per la Carta del Titolare.
- Limiti di spesa Carte Aggregate
Nel caso in cui sia previsto, il rilascio di Carte Aggregate qualora il Titolare abbia fatto richiesta di rilascio di una Carta Aggregate, la stessa sarà abilitata senza un proprio limite di spesa. Pertanto la funzione "Carta di Credito" potrà essere utilizzata soltanto nell'ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare.
3. **Modalità di rimborso**
In fase di sottoscrizione del contratto di adesione al conto Fineco, la Carta di Credito verrà rilasciata con le modalità di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà scegliere di variare la modalità di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda presente sul sito it.finecobank.com. La variazione è soggetta all'approvazione della Banca, decorre dalla comunicazione di conferma del cambio modalità di rimborso da parte della Banca e si

applica alle spese contabilizzate dopo la conferma del cambio di modalità e fino alla conferma di un successivo cambio di modalità di rimborso. Il pagamento degli importi dovuti, indipendentemente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve intendersi essenziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto.

4. Utilizzo del fido

- Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio e può essere utilizzato in modo esclusivo mediante l'impiego della Carta rilasciata dalla Banca. L'utilizzo del fido comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" allegato al contratto. La linea di fido concessa è ad uso rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili, secondo le modalità scelte dal Titolare all'atto della richiesta della Carta tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda. Nell'ipotesi di rimborso rateale la Banca applica sul saldo debitore, determinato dalle operazioni poste in essere mediante la Carta, il tasso di interesse nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto e riportate nel relativo Documento di Sintesi nonché nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

5. Beneficio del termine

- Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, decadono dal beneficio del termine e la Banca può chiedere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto, se per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento degli importi dovuti per l'utilizzo della funzione "Carta di Credito", qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto. In tali ipotesi così come specificato nel Documento di Sintesi e/o nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori", non sono previsti interessi di mora, ma sul conseguente saldo debitore del conto corrente di riferimento saranno applicati le maggiori spese e gli interessi nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano tale rapporto di conto corrente, riportate nel relativo Documento di Sintesi alla voce Fidi e Sconfinamenti e/o nel Documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori". In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste, la misura del tasso degli interessi, come pure l'importo massimo delle maggiori spese, ove previsti, è indicata nel Documento di Sintesi della Carta e/o nel documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" ovvero nel caso di interessi applicati al saldo debitore del conto corrente di riferimento, nei Documenti di Sintesi di tale conto.

26 Divisa delle operazioni e cambio di addebito

1. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni, previste negli articoli che precedono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
2. Agli addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale maggiorato degli oneri di negoziazione.

27 Altri servizi

1. Mediante l'impiego della Carta abilitata e su apparecchiature appositamente predisposte, la Banca potrà consentire altri servizi comportanti l'esecuzione, a titolo esemplificativo, di operazioni di addebito, pagamento utenze, trasferimento fondi, rilascio di carnet assegni.
2. Salvo quanto diversamente disposto con norme specifiche per singoli servizi o tipi di operazioni, la Banca darà notizia al Titolare delle operazioni effettuate nell'estratto conto relativo al conto di riferimento restando esonerata dall'invio di comunicazione o lettera contabile specifica. La Banca, con riferimento al singolo servizio interessato, si riserva di disporre che l'utilizzo di taluni dei "servizi automatici" su indicati e dei relativi impianti: a) possa avvenire anche senza digitazione del Codice Personale Segreto (P.I.N.) e senza consegna e/o sottoscrizione dello scontrino di spesa, e/o senza il rilascio di fattura; b) possa effettuarsi periodicamente mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo anche con valuta media ponderata e senza la produzione del dettaglio degli utilizzi stessi.

28 Clausola di prevalenza e rinvio

Sulle regole generali dei precedenti articoli della presente Sezione IIF prevalgono, in caso di contrasto o divergenza, le specifiche previsioni di cui ai singoli contratti, tempo per tempo vigenti, aventi ad oggetto ciascuna tipologia di Carta Fineco.

IIG) NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE

1 Deposito strumenti finanziari

1. La Banca riceve in deposito per la custodia e l'amministrazione gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.

2 Custodia e amministrazione

1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sostegni per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento dei conferimenti, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Il Cliente prende atto ed accetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Banca non invia alcuna comunicazione.
2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordini di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
3. La Banca ha facoltà di stipulare Contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in custodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIH.

3 Ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito

1. Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finanziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.

4 Luogo della custodia

1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne immediato avviso al Cliente.

5 Autorizzazioni al subdeposito

1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata previste dall'art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.
- Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italiani da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A., e quelli esteri presso Société Générale Securities Services, con facoltà per questi ultimi di ulteriore subdeposito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepositari saranno di volta in volta rese note dalla Banca.
2. Agli effetti dell'avvenuto subdeposito, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti spettanti a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestione accentrata.

- La Banca è altresì autorizzata dal Cliente a subdepositare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia comunque consentita la custodia ed amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
- Qualora gli strumenti finanziari di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento e a consentirne il raggruppamento da parte delle "società di gestione accentrata" e il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
- Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Norme, da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.
- Esclusivamente nei casi in cui la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
- Resta comunque inteso che, anche relativamente a strumenti finanziari subdepositati, ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.
- Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei depositati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari. In caso di strumenti finanziari dematerializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.
- Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subdepositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

6 Facoltà del singolo cointestatario con firma disgiunta

- In conformità con quanto indicato dalle norme applicabili a tutti i rapporti e servizi, nel caso di depositi intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, ciascun cointestatario può disporre, con pieno effetto liberatorio per la Banca, degli strumenti finanziari depositati.
- Tale facoltà di disposizione si estende a tutti gli strumenti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli intestati anche ad alcuni soltanto dei cointestatari o a terzi ove la Banca ne avesse consentito il deposito.
- Con riferimento ai predetti strumenti, ogni cointestatario deve intendersi espressamente autorizzato, con pieno effetto liberatorio per la Banca, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 cod. civ., a compiere qualsiasi operazione di ritiro, prelievo, vendita e qualsiasi altro atto di disposizione nessuno escluso e senza alcun limite d'importo, anche a favore di sé medesimo e/o di chiunque terzo.
- Per quanto sopra il cointestatario con facoltà di disporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.

7 Compensi e spese

- Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese occasionate dal rapporto, così come indicati nelle Condizioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.

8 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

- Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di cessazione del rapporto di deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza. A tal proposito si riportano di seguito i tempi massimi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto. Detti termini per la **vendita** saranno pari a:
 - 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub-depositati presso la società sub-depositaria.
 - dei giorni necessari per l'emissione dei rispettivi certificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R., in presenza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili.
 - dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R..
 - dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti.
 A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorativi per la successiva **estinzione** del rapporto.
- Per il **trasferimento** occorreranno:
 - da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavorativi a seconda della tipologia di strumenti finanziari presenti sul deposito (titoli italiani, titoli esteri, derivati e oicr), maggiorati di ulteriori 5 giorni lavorativi necessari alla conseguente estinzione del rapporto.

IIG-bis) NORME CHE REGOLANO IL PORTAFOGLIO REMUNERATO

1 Attivazione del servizio di prestito titoli (c.d. «Portafoglio remunerato»)

Conferimento del mandato

- Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di concludere, in nome e per conto proprio e per conto del Cliente medesimo, singoli contratti di prestito aventi ad oggetto gli strumenti finanziari depositati o contabilizzati nell'ambito di tutti i depositi di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione ordinari e Advice+, presenti e futuri, attivi sul conto corrente di cui al presente contratto (la "Giacenza"), al momento in cui viene messa a disposizione la Conferma di Prestito, come meglio definita al successivo art. 3.2.

2 Modalità di esecuzione del mandato

- La Banca, entro i limiti specificamente previsti dalle presenti condizioni contrattuali, ha piena discrezionalità ed autonomia nell'effettuare le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari e può liberamente operare senza necessità di acquisire, volta per volta, il preventivo assenso del Cliente e senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste del Cliente medesimo in merito ai termini e modalità di esecuzione di dette operazioni.
- La Banca può compiere tutti gli atti relativi alle operazioni di prestito ed ha piena facoltà, in ogni caso, di valutare se procedere o meno alla conclusione di dette operazioni, di scegliere la controparte contrattuale, nonché di decidere la specie e/o i quantitativi degli strumenti finanziari da utilizzare. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari, anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.
- La Banca garantisce il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle presenti condizioni contrattuali. A tal fine, la Banca costituisce in garanzia strumenti finanziari emessi da: "Enti/Istituzioni/Stati facenti parte dell'UE quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'European Financial Stability Facility, European Investment Bank, European Stability Mechanism e/o da primarie banche europee quotate sui mercati di riferimento, aventi rating minimo di tipo BBB- o equivalente, emesso da almeno una delle principali Agenzie di rating tra S&P, Moody's e Fitch." Detti strumenti finanziari sono depositati in apposito conto accesso presso Società Generale Securities Services S.p.A. (in forma abbreviata SGSS SPA), Banca con sede legale in Milano Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia (numero di matricola 5622), dedicato all'operatività di prestito titoli in favore della clientela della Banca, complessivamente considerata.

3 Oggetto e durata dei singoli prestiti

- Ogni operazione di prestito avrà durata non superiore a un (1) giorno lavorativo.

- Ogni operazione di prestito sarà effettuata sulla Giacenza degli strumenti finanziari e s'intenderà conclusa alla data del prelievo da parte della Banca ed al trasferimento degli strumenti finanziari dal predetto deposito amministrato al deposito della Banca stessa o ad altro soggetto prestatore degli strumenti finanziari (il "Mutuatario"). Entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di effettuazione del prestito, la Banca metterà a disposizione del Cliente nell'area riservata del Sito FinecoBank la conferma dell'operazione, recante gli elementi essenziali dell'operazione: la specie e la quantità degli strumenti finanziari presi a prestito, la data di decorrenza e la durata del prestito, la data dell'operazione, il tasso attivo applicato, la commissione spettante al Cliente (la "Conferma di Prestito").

- La Banca potrà anche prendere in prestito strumenti finanziari che prevedono lo stacco di cedole o il pagamento di dividendi. In tali ipotesi, la Banca effettuerà a favore del Cliente un pagamento sostitutivo netto del dividendo o della cedola al netto della ritenuta, se dovuta, secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.

- La Banca non potrà prendere in prestito strumenti finanziari la cui cessione comporti l'obbligo di segnalare alla CONSOB una variazione nelle partecipazioni rilevanti riferite a tali strumenti finanziari.

4 Consegna degli strumenti finanziari

- La Banca è autorizzata dal Cliente a trasferire gli strumenti finanziari dal deposito amministrato del medesimo dalla data di decorrenza di ciascuna operazione di prestito indicata nella Conferma di Prestito.
- Il Cliente autorizza la Banca a compiere ogni formalità necessaria per il trasferimento dei titoli stessi.

5 Effetti del prestito. Distribuzione dei proventi e dei diritti inerenti agli strumenti finanziari

- I singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1814 cod.civ., il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari e del rischio correlato dal Cliente al Mutuatario.
- Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti finanziari spettano, per l'intera durata del prestito, al Mutuatario.
- Le somme corrispondenti agli eventuali proventi maturati sugli strumenti finanziari saranno riconosciute al Cliente, secondo le modalità stabilite dalle società emittenti gli strumenti finanziari in oggetto, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, con accredito sul conto corrente intestato al Cliente medesimo in essere presso la Banca.

6 Remunerazione

- Per ciascuna operazione di prestito conclusa, al Cliente spetta un compenso, calcolato in ragione della durata effettiva del prestito, del tasso su base annua pubblicato tempo per tempo nell'area riservata del sito della Banca e riportato nella Conferma di Prestito, e del prezzo dello strumento finanziario riportato nei listini ufficiali di borsa (il "Valore di Mercato"), alla data di consegna dei medesimi.
- La Banca effettuerà la ritenuta secondo le disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti, in qualità di sostituto di imposta sulla remunerazione corrisposta al Cliente.
- Tale remunerazione sarà corrisposta al Cliente nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza, con valuta pari all'ultimo giorno del mese solare di maturazione sulla base dei prestiti effettuati nel periodo secondo le condizioni tempo per tempo comunicate nelle Conferme di Prestito.
- Resta fermo che le somme riconosciute ai sensi dei precedenti articolo 3.3 e 5.3 non costituiscono remunerazione.
- La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.

7 Operazioni concluse da Fineco con se stessa

- La Banca è fin d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari sia con sé stessa, sia con controparti con le quali la medesima agisca in veste di mandataria.
- Qualora la Banca concluda con se stessa un'operazione di prestito assume la veste di Mutuatario, rimanendo comunque ferma la garanzia del buon fine dell'operazione di cui al precedente art. 2.3.

8 Restituzione di strumenti finanziari equivalenti

- La Banca, anche per conto del Mutuatario, si impegna a restituire al Cliente a conclusione di ciascuna operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, unitamente ai diritti accessori eventualmente maturati sui medesimi durante il periodo di durata del prestito.
- Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca – anche per conto del Mutuatario - cui è stata trasferita la proprietà degli strumenti finanziari dati a prestito - potrebbe trovarsi nell'impossibilità di restituire detti strumenti finanziari in caso di sospensione, interruzione e/o esclusione dalla negoziazione dei titoli stessi. In tali casi la Banca corrisponderà al Cliente, nei tempi tecnici necessari, oltre alla remunerazione di cui all'art.6, una somma di denaro pari al controvalore dei relativi strumenti finanziari oggetto del prestito, determinato di comune accordo con il Cliente sulla base dell'ultima quotazione disponibile e/o del verosimile valore di mercato".
- Il Cliente prende, altresì, atto che ai fini della valutazione del rischio di controparte assunto dal medesimo con l'operazione di prestito titoli, assume rilevanza la circostanza che le garanzie prestate dalla Banca per il buon fine delle operazioni di cui al precedente art.2 comma 3 siano rappresentate da strumenti finanziari emessi da: "Enti/Istituzioni/Stati facenti parte dell'UE quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'European Financial Stability Facility, European Investment Bank, European Stability Mechanism e/o da primarie banche europee quotate sui mercati di riferimento, aventi rating minimo di tipo BBB- o equivalente, emesso da almeno una delle principali Agenzie di rating tra S&P, Moody's e Fitch."

9 Risoluzione

- Il presente incarico e ciascuna operazione di prestito si risolvono, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in uno dei seguenti casi: a) mancata restituzione di anche uno solo degli strumenti finanziari presi a prestito allo scadere di ogni singola operazione di prestito; b) mancato adempimento di una delle parti di una delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e relative a ogni singola operazione di prestito. La risoluzione si verifica di diritto, restando espressamente esclusa la necessità per la parte interessata di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1456 comma 2 cod. civ.
- In caso di risoluzione del contratto, tutte le operazioni di prestito in essere si concluderanno automaticamente.

10 Recesso

- La Banca e il Cliente possono recedere dal Portafoglio Remunerato in osservanza ai termini e alle condizioni previste dalle Norme Generali che regolano i rapporti e servizi con Fineco di cui alla Sezione I.
- Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di prestito già poste in essere, come pure gli obblighi o i diritti delle parti conseguenti a tali operazioni.
- Il recesso dal servizio di "deposito di titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione" determina anche il recesso dal Portafoglio Remunerato.

11 Norme applicabili

- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Norme Generali di cui alla Sezione I, nonché le specifiche norme e condizioni che regolano il servizio di "deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione" di cui alla Sezione II.

III) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI, MARGINAZIONE, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E SERVIZI DI INVESTIMENTO, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO, NONCHÉ CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1 Caratteristiche dei servizi

- La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento, distribuzione di prodotti di investimento assicurativo nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i "Servizi") ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede; in tale ambito di attività i Consulenti Finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finanziario, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.
- Nello svolgimento dei Servizi con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad agire in nome proprio e per conto del Cliente stesso.
- I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di Consulenti Finanziari. In tale ultimo caso la Banca presta sempre il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consulenza in materia di investimenti.

2 Operazioni non appropriate

- Salvo quanto previsto al successivo art. 12.5 e 16, la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, e di servizi di investimento, e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, avuto riguardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in strumenti finanziari, e/o riguardo al tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valutazione dell'appropriatezza.

3 Conflitti di interesse

- La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell'art. 4, ferma l'applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
- La Banca è tenuta ad adottare ogni idonea misura ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca stessa (inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e accessori o di una combinazione di tali servizi.
- La Banca mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri Clienti.
- Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse potenzialmente lesivi degli interessi dei Clienti non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi. E inoltre facoltà del Cliente richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla politica di gestione dei conflitti della Banca.

4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse

- La Banca si riserva la facoltà, nell'ipotesi in cui un'operazione risulti non appropriata ai sensi dell'art. 2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflitto di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell'art. 3, di chiedere al Cliente un'espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all'operazione stessa.
- Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite telefono, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.
- Ove l'ordine sia impartito dal Cliente tramite computer collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse e la conferma o autorizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l'accetta ai sensi della normativa vigente.

5 Cointestazione

- Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto in tema di cointestazione, se il Contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informazioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esempio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
- In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui le valutazioni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al cointestatario che, di volta in volta, previa identificazione con le modalità previste dal Contratto, risulti aver conferito l'ordine via internet o telefono; o riferiti al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l'ordine è conferito tramite Consulente Finanziario.

6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore degli investimenti effettuati

- Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui disposta ai sensi del presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in relazione a quanto esposto nel documento "Normativa MIFID" ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari.
- Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.
- Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati all'interno di una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
- Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

7 Compensi e spese

- Come compenso per i Servizi di cui alla presente sezione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
- Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissioni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
- Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: eventuali imposte o tasse, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui Contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie

- Qualora lo strumento finanziario oggetto dell'ordine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, salvo ove diversamente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissato dalla Banca nel momento di esecuzione dell'ordine.
- Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compravendita di strumenti finanziari regolati in divise diverse dall'Euro in assenza di pertinente conto valutarie e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazione di acquisto o vendita.

9 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli

- Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell'ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o margini di garanzia previsti per l'operazione disposta.
- In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamente ai relativi versamenti.
- I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
- Qualora il Cliente non provveda al versamento iniziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all'esecuzione dell'operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell'operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o danni le somme e quant'altro depositato presso la Banca.
- I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versamenti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
- Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, sia per i conferimenti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divieto al Cliente di consegnare a Consulenti Finanziari di cui l'intermediario o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Consulenti Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
- Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli strumenti finanziari oggetto degli ordini e delle operazioni di cui al presente Contratto saranno, rispettivamente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal Contratto stesso.

10 Incentivi

- La Banca, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, qualora i pagamenti o i benefici:
 - abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse del Cliente.
 L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente Contratto.
- Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del comma 1, anche in connessione all'attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento di strumenti finanziari e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
- In particolare, nel servizio di collocamento di strumenti finanziari e nell'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, di norma l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale (variabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario) rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente, oppure - al prezzo stabilito dall'offerente.
- La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'emittente stesso.

10 - Bis - Informativa su costi e oneri

- La Banca fornisce, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario per permettere al Cliente di conoscere il costo totale. È facoltà del Cliente richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

La Banca, inoltre, fornisce, con periodicità annuale, un'informativa ex post personalizzata inerente ai costi e agli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli strumenti finanziari, ai servizi d'investimento e ai servizi accessori di cui al presente Contratto. In caso di informativa da fornire a seguito di estinzione infrannuale del rapporto, la stessa verrà trasmessa al Cliente, a fine anno, in modalità cartacea all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca ai sensi dell'art. 18 della Sez. I. In caso di modifica della normativa si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

11 Documentazione delle operazioni eseguite

- Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e di distribuzione e di prodotti di investimento assicurativo, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario di cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l'altro, laddove applicabili, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell'ordine; il giorno, l'orario e la sede di esecuzione; identificativo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l'indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro intermediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l'ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di re-

golamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8. L'avviso di conferma è reso disponibile nell'area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.

- L'invio della documentazione di cui al presente art. 11 può avvenire anche in via telematica, con tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibilità sul supporto duraturo.
- La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti finanziari le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la periodicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti. I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
- A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
- La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno) un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dalla Banca, contenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponibile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chiederne l'invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati regolamentati vengono, inoltre, rendicontate giornalmente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
- La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
 - il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per operazioni di finanziamento tramite titoli (servizio di "Marginazione"),
 - il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamento tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. "Portafoglio remunerato").
 Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
- Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

12 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio

12.1 Conferimento degli ordini

- Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite telefono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell'ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 cod. civ.. All'atto del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione per 5 (cinque) anni dalla data della registrazione stessa e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca.
- Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) vengono effettuati previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rilasciati al Cliente dopo la sottoscrizione del Contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
- Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
- Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti.
- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Contratto.
- Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
- La Banca è tenuta - nell'ambito degli obblighi di cui all'art. 26 del Regolamento UE nr. 600/2014 nonché di cui al Regolamento Delegato UE nr. 590/2017 - a segnalare alle autorità competenti determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente Contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica operante in qualità di consumatore o che svolge attività professionale, ipotesi queste ultime per le quali la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code). La Banca necessita anche dei codici LEI e NIC di ogni persona legittimata ad operare sul conto in forza di una delega conferita dal Cliente nonché dal legale rappresentante di persona fisica operante in qualità di consumatore. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) e/o le informazioni anagrafiche necessarie per la determinazione dei codici NIC, e a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. Il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi. In caso di variazione della normativa sopra richiamata si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

12.2 Gestione degli ordini

- La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. Nell'esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo quanto indicato nei successivi articoli 12.3 e 12.4.
- La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
- La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
- Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della medesima.
- È facoltà della Banca non trasmettere l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto/sottoscrizione di determinati prodotti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
- La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositori ovvero altri intermediari abilitati o loro corrispondenti.

- La Banca, ove nell'eseguire un ordine si ponga in qualità di controparte del Cliente – ferma la facoltà di non eseguire l'ordine dandone immediata comunicazione al Cliente – rende note al medesimo, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
- La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggregazione con l'ordine di altro Cliente, qualora sia improbabile che l'aggregazione possa andare a discapito del medesimo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l'aggregazione dell'ordine potrebbe andare a suo discapito.
- La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l'assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca, se conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
- La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo restando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest'ultimo dell'impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell'anomalia riscontrata nell'ordine e, successivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.

12.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini

- L'indicazione analitica delle strategie della Banca relative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento "Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini" consegnato/reso disponibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente fornisce il proprio consenso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.
- La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
- Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali sedi, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, prevedono, da parte dell'intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibilità anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.

12.4 Istruzioni specifiche del Cliente in materia di esecuzione degli ordini

- Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all'esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente alle sedi di negoziazione inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed applicate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest'ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei medesimi.

12.5 Mera esecuzione o ricezione di ordini

- Esclusivamente per gli strumenti finanziari non complessi – come attualmente indicati definiti dall'art. 43 del Regolamento Intermediari Consob – il Cliente può richiedere che la Banca svolga i servizi di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only).
- Il Cliente prende sin d'ora atto che la predetta operatività esclude, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all'art. 2 che precede.
- La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissione nonché di esecuzione ordini in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" soltanto con riferimento agli ordini conferiti tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, verrà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confronti del Cliente anche se su richiesta di quest'ultimo.

12.6 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

- Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2 ter, lett. a), del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
 - il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
- Per poter compiere operazioni relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno stipulare un apposito Contratto del quale il presente Contratto costituisce presupposto necessario. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto warrant e covered warrant, che possono essere effettuate in forza del presente Contratto.
- Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il Contratto di cui al comma precedente indica nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.

12.7 Garanzie relative alle operazioni richieste

- L'esecuzione degli ordini di negoziazione è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzione di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.

13 Servizi di marginazione long e short

13.1 Norme generali – Rinvio

- I servizi di marginazione "long" e "short" (di seguito "Servizi di Marginazione") prevedono, nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecuzione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clienti, che abbiano attivato detti servizi di investimento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. "marginazione"), sia attraverso operazioni "intraday", sia attraverso operazioni "multiday". Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l'operatività sui servizi, sono indicati nell'area del Sito Internet dedicata all'operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito "Area Riservata"), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente "Norme Operative"), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell'art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente prende atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole grado di esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell'ambito dei Servizi di Marginazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.
- Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro onere, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di interesse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazione sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono interamente a carico del Cliente.
- La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l'operatività in

Servizi di Marginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al presente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.

- La durata delle singole operazioni eseguite nell'ambito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 13, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l'interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di sospendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo 13 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle Norme generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo articolo.

13.2 Marginazione long "Intraday"

- Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long "Intraday", a rendere indisponibili: a) all'atto del conferimento dell'ordine di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di acquisto"); b) all'esecuzione dell'ordine di acquisto in leva, gli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
- I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di chiusura della posizione (esecuzione dell'ordine di vendita) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
- In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di acquisto in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.
- Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell'operazione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione Intraday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le modalità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell'area del sito dedicata al Servizio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l'operatività Multiday. Tale facoltà non è consentita: a) se il Cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una posizione Multiday sul medesimo strumento finanziario; c) se sul titolo non è disponibile l'operatività Multiday; d) se diversamente previsto dalle Norme Operative in relazione a specifiche tipologie di operatività (ad es. Marginazione Super Intraday).
- In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di acquisto "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue, come precisato nelle Norme Operative.

13.3 Marginazione long "Multiday"

- Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.2 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione long "Multiday" egli cede in prestito alla Banca i titoli oggetto dell'operazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l'impegno della stessa alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, contro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Operative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell'inserimento dell'ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine disponibile nell'Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Banca ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. contestualmente all'esecuzione dell'ordine di acquisto effettuato dalla Banca stessa e sino all'estinzione dell'operazione medesima. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti agli strumenti finanziari utilizzati per la singola operazione di Marginazione Long e vincolati a servizio dell'operatività in leva "Multiday", spettano alla Banca.
- Ciascuna operazione di prestito avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante, il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
- Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di prestito conclusa, un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
- Alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.

13.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday

- Il Cliente abilitato all'effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d'ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione short "Intraday", a rendere indisponibili, all'atto del conferimento dell'ordine di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale, indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito "Margine di vendita"), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione sino al regolamento della conseguente operazione di copertura della citata posizione (acquisto).
- I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusivamente per l'operazione di copertura della posizione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
- In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di vendita in misura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d'ora, a provvedere d'ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al precedente comma 1.
- In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mercato o, comunque, per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l'operazione di vendita "Intraday" si trasformerà in "Multiday" con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.

13.5 Marginazione Short (Short selling) Multiday

- Ferma restando la validità di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.4 anche per l'operatività "Multiday", il Cliente prende atto ed accetta che in caso di operazioni di marginazione short "Multiday" la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all'acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell'operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
- La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell'inserimento dell'ordine di vendita allo scoperto da parte del Cliente mediante la compilazione dell'apposito modulo d'ordine nell'Area Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante tecniche di comunicazione a distanza.

- Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non avesse provveduto a chiudere la posizione Short sottostante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.

- Per effetto dell'operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell'art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
- Alla Banca spetta per ciascuna operazione di prestito conclusa un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
- I sensi dell'art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pattuito per l'operazione di prestito, il Cliente restituirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell'operazione medesima e la Banca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.

14 Servizio di collocamento

- Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente di servizi di investimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze.
- Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d'offerta.
- Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente, dall'offerente o dal responsabile del collocamento.
- Il Cliente prende atto che l'adesione al collocamento comporta l'applicazione delle Condizioni economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
- L'elenco delle principali tipologie di strumenti finanziari collocati è contenuto nel documento "Normativa MiFID".
- Nell'ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca - in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti - riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione:
 - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch
 - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
- Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che:
 - in caso di operatività mediante Consulente Finanziario, l'efficacia dei Contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell'investitore, del relativo Contratto o proposta contrattuale;
 - entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
 - l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei relativi contratti, nullità che può essere fatta valere solo dal Cliente.
- Al servizio di collocamento si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'emittente e dal responsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
- Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamento si applica quanto previsto dall'art. 10 che precede.

15 Distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

- La Banca distribuisce prodotti di investimento assicurativo ("IBIPs"). Nello svolgimento di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni previste, dalla normativa europea direttamente applicabile, dal Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 07 settembre 2005 n. 209), dal Tuf e dalle relative disposizioni di attuazione.
- Nella distribuzione di IBIPs la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
- Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di IBIPs distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dall'impresa di assicurazione.
- L'elenco delle principali tipologie di IBIPs è contenuto nel documento "Normativa MiFID".
- Nell'ambito dell'attività di distribuzione, la Banca - in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le imprese di assicurazione - riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
- All'attività di distribuzione si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall'impresa di assicurazione, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto.
- Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione di IBIPs si applica quanto previsto dal precedente art. 10.

16 Consulenza - Valutazione di adeguatezza

- Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato dalla Banca su base non indipendente e consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua esplicita richiesta o su iniziativa della Banca stessa, con riferimento ad una o più operazioni - anche fra loro collegate - (di seguito l'"Operazione") relative a strumenti finanziari e a prodotti di investimento assicurativo (di seguito sinteticamente "strumenti/prodotti"). Le raccomandazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.
- La Banca effettua la valutazione di adeguatezza, condotta per consentire di agire nel miglior interesse del Cliente, tenendo conto del Portafoglio del Cliente, come definito al successivo comma 5 e delle informazioni da questo fornite con l'intervista MiFID di cui al comma 3 del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.
- Al fine di raccomandare Operazioni che siano adeguate al Cliente e, in particolare, che siano adeguate in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione del servizio di consulenza, la Banca ottiene dal Cliente le informazioni necessarie in merito: (a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento/prodotto o di servizio; (b) alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite; (c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio e le sue preferenze di sostenibilità.
- Nell'ambito di tale valutazione la Banca verifica, tra l'altro, l'adeguatezza delle Operazioni in relazione alla frequenza, alla concentrazione degli strumenti/prodotti e alla relativa complessità. Sempre nell'ambito della valutazione di adeguatezza la Banca effettua, inoltre, un'analisi dei costi e dei benefici delle Operazioni raccomandate.
- Per Portafoglio si intende:
 - con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito anche "Rapporti"), con la sola esclusione delle gestioni di portafogli e degli strumenti/prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito Contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. Contratti di Advisory);
 - con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle gestioni di patrimoni e ai Contratti di Advisory di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi dedicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti di investimento assicurativo di ramo III, di ramo V e prodotti multiramo. Nell'ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli strumenti/prodotti oggetto di ordini non ancora impartiti riferiti a consulenze in corso.

- In caso di cointestazione, nel Portafoglio possono essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti di investimento assicurativo di ramo III e di ramo V o prodotti multimano, sottoscritti da uno dei cointestatori, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a quest'ultimo in via esclusiva, i citati prodotti, regolino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione stessa.
6. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante offerta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei Clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari e di servizi di investimento e distribuzione di prodotti di investimento assicurativo).
- La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni.
- In particolare la Banca fornisce consulenza su strumenti/prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti in virtù dei quali la Banca riceve specifica remunerazione. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regolamentati non rappresentati da valori mobiliari.
7. La prestazione del servizio di consulenza è documentata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l'esito della consulenza fornita all'atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle indicazioni sul perché l'Operazione consigliata è adeguata, alle informazioni sui costi e gli oneri dell'Operazione stessa nonché alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distanza con modalità che ne permettano l'acquisizione su supporto duraturo.
8. Le raccomandazioni fornite nell'ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dalla Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
9. La prestazione della consulenza di cui al presente articolo è a titolo gratuito, salvo l'eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente art.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivanti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativo.
10. Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Finanziario, operazioni di investimento su strumenti/prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest'ultima effettua, allo scopo di agire nel miglior interesse del Cliente, la valutazione di adeguatezza con le modalità indicate nella prima parte del comma 2. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all'operazione - dando espressamente atto dell'avvertenza ricevuta - potrà procedere di sua iniziativa.
11. La valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo non viene prestata per le ope-

razioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella specifica tabella allegata al documento "Normativa MiFID" e pubblicata sul Sito della Banca.

12. La Banca, al fine di migliorare il servizio, con periodicità almeno trimestrale, verifica l'adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l'Intervista MiFID e invia al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.
13. Ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, includendo il periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti, la sua propensione al rischio e le sue preferenze di sostenibilità. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente Contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito questionario (c.d. Intervista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l'Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consulenza e non può effettuare la valutazione di appropriatezza/adeguatezza.
- A seguito del rilascio dell'Intervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell'esito della stessa.
14. La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifestamente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
15. La Banca può aggiornare periodicamente le informazioni sulla conoscenza e sull'esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene evidenza nell'Area riservata del Sito o con la comunicazione di cui al precedente comma 12.
16. In ogni caso la Banca sottopone periodicamente al Cliente nell'Area riservata del Sito, le informazioni acquisite con l'Intervista MiFID - eventualmente aggiornate con i dati sulla conoscenza ed esperienza del Cliente - e lo invita a effettuare l'aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. La periodicità di tale aggiornamento è stabilita dalla Banca tenendo conto, tra l'altro, del profilo del Cliente e/o di altre circostanze che lo riguardano (ad es. raggiungimento dell'età pensionabile). Il Cliente prende atto che in caso di mancato aggiornamento dell'Intervista MiFID, allo stesso sarà inibita l'operatività in acquisto e sarà consentita la sola operatività in vendita.
17. L'aggiornamento o la conferma delle predette informazioni possono essere effettuati presso il Consulente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.
18. Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rilasciate con riferimento a tutti i rapporti in essere presso la Banca.
19. In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatori. In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatori, effettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al cointestatore con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l'orizzonte temporale più breve o con la situazione finanziaria e la propensione al rischio più cauta.

ALLEGATO 1

PARTE A - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.LI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO "GDPR") PER I CLIENTI E POTENZIALI CLIENTI

La presente informativa sulla privacy ("Informativa") è resa da Fineco Bank S.p.A. ("Banca" o "Fineco"), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, a coloro che interagiscono con la Banca e utilizzano i prodotti e servizi offerti dalla Banca (collettivamente, "Servizi") che sono accessibili per via telematica all'indirizzo web it.finecobank.com ("Sito"). Alcuni trattamenti di dati personali potrebbero essere disciplinati da informative specifiche predisposte ad hoc, che integrano o sostituiscono la presente informativa, in relazione alle peculiarità del trattamento stesso.

Fineco tratta i dati personali ("Dati Personali") di persone fisiche, rappresentati legali di persone giuridiche e ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati"). Fineco può trattare anche informazioni relative ad altre persone ("Terzi Interessati"), eventualmente raccolte durante la fornitura dei Servizi (es. i destinatari di bonifici).

Tutte le informazioni e i dati forniti a Fineco dagli Interessati nel contesto dell'utilizzo dei Servizi saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Fineco invita gli Interessati a leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy per comprendere le finalità, modalità e caratteristiche del trattamento dei dati personali realizzati da Fineco.

La presente Informativa sulla privacy fornisce informazioni specifiche sui seguenti argomenti:

1. **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei Dati Personali**
2. **Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati Personali**
3. **Fonti e Categorie dei Dati Personali trattati**
4. **Destinatari o categorie di destinatari dei Dati Personali**
5. **Modalità trattamento Dati Personali**
6. **Periodo di conservazione dei Dati Personali**
7. **Trasferimento dei Dati Personali verso paesi terzi**
8. **Diritti degli Interessati**
9. **Dati di contatto**

Ulteriori informazioni relative a trattamenti specifici vengono fornite dalla Banca tramite apposite informative che integrano la presente Informativa sulla privacy. La Banca suggerisce di prenderne visione nella sezione Privacy presente sul sito <https://it.finecobank.com/privacy/> o di farne richiesta presso un Fineco Center.

La presente Informativa sulla privacy si riferisce ai Servizi offerti da Fineco come di seguito specificati.

Prima di fornire Dati Personali, gli Interessati devono leggere la presente Informativa sulla privacy per comprendere modalità, finalità e condizioni di trattamento dei rispettivi Dati Personali da parte di Fineco.

Accedendo al Sito e utilizzando i Servizi, gli Interessati dichiarano di aver letto e compreso la presente Informativa sulla privacy. Fineco si riserva il diritto di modificare la presente Informativa in qualsiasi momento. Qualora le modifiche siano rilevanti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) o della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (congiuntamente, la "Normativa Privacy"), ne sarà data adeguata comunicazione agli Interessati.

Si raccomanda di consultare periodicamente la presente Informativa per essere aggiornati su eventuali modifiche.

L'ultimo aggiornamento della presente Informativa è di maggio 2026.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei Dati Personali

Il Titolare del trattamento è FinecoBank S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank ("Gruppo") - con sede legale presso Piazza Durante n. 11, 20131 Milano, e-mail privacy@finecobank.com.

Fineco ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, (Data Protection Officer, "DPO") che può essere contattato, scrivendo a:

- Data Protection Office, Piazza Durante n. 11, 20131 Milano, o tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
- compliance@fineco.it
- PEC: finecobankspa.pec@pec.finecobank.com

2. Finalità, base giuridica del trattamento, tipologia e natura del conferimento dei Dati Personali trattati, periodo di conservazione

Fineco tratta i Dati Personali degli Interessati per le finalità indicate nella tabella che segue, in cui per ciascuna finalità di trattamento sono indicate la base giuridica che legittima il trattamento, la tipologia di Dati Personali trattati e il relativo periodo di conservazione:

Finalità	Base giuridica	Tipologia dei dati trattati	Periodo di conservazione
A. Esecuzione di un contratto o di attività pre-contraffattuali, che comprende la prestazione dei Servizi.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi (pre) contraffattuali di cui l'Interessato è parte.	Es. dati identificativi ed anagrafici; di contatto; informazioni sulla situazione finanziaria.	(i) Per i prodotti / servizi inclusi nel multiconto: 11 anni dall'estinzione del conto corrente, indipendentemente dalla chiusura nel tempo degli altri prodotti / servizi connessi. (ii) Per tutti gli altri prodotti / servizi regolati da contratti specifici (es. carta di credito, mutuo): 11 anni dalla data di chiusura del rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.

Finalità	Base giuridica	Tipologia dei dati trattati	Periodo di conservazione
B. Adempimento di obblighi di legge.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi di legge a cui la Banca è soggetta (es., normativa antiriciclaggio, anticorruzione e di contrasto al terrorismo, obblighi di natura fiscale, disposizioni impartite da Autorità di vigilanza, dalla magistratura, normativa sui servizi di pagamento, comunicazione, verifica e aggiornamento dei Dati Personali contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia).	Es. Dati identificativi ed anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo, nome, cognome, CF, sesso, P.IVA, indirizzo residenza, indirizzo domicilio, cittadinanza, data e luogo di nascita); informazioni sulla situazione finanziaria; professione, connessioni con altri Paesi.	Il termine di conservazione ordinario attualmente adottato è pari a 11 anni dalla data di estinzione del rapporto, fatte salve le specifiche disposizioni di legge applicabili caso per caso.
Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato può essere anche necessario per dare attuazione alla normativa europea sulla seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 dicembre 2015, di seguito "PSD2") in materia di trattamento di dati personali da parte dell'ASPSP, che consiste nel concedere l'accesso ai dati personali richiesti dal PISP e dall'AISP affinché essi possano prestare i propri servizi di pagamento all'utente. Tale trattamento si basa su un obbligo giuridico. Per conseguire gli obiettivi della PSD2, gli ASPSP devono fornire i dati personali ai PISP e agli AISP, condizione necessaria affinché questi ultimi possano prestare i propri servizi, garantendo in tal modo l'applicazione dei diritti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, e all'articolo 67, paragrafo 1, della PSD2. Resta sempre salva la possibilità dell'interessato a seguito del recesso dal contratto o della revoca dell'eventuale consenso prestato ai PISP e agli AISP di chiedere a Fineco di non rendere i propri dati personali visibili ai PISP e agli AISP salvo non vi siano specifici obblighi normativi che impongano detti trattamenti da parte di Fineco. Con riferimento alle attività di verifica e aggiornamento dei Dati Personali contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia si rimanda al sito web https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/ [Banca d'Italia - Accesso ai dati della Centrale dei Rischi] e all'informativa di cui alla Parte B - Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali sui dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.			
C. Finalità di marketing - Attività promozionali. Trattamento dei dati personali per la promozione di prodotti e servizi della Banca o di altre società del Gruppo Fineco o di società terze (Società Prodotto quali a titolo esemplificativo SICAV, SGR, Fondi ecc.) direttamente collocati dalla Banca, compreso l'invio di comunicazioni relative a ricerche di mercato, questionari sulla soddisfazione del cliente, inviti a iniziative organizzate da Fineco o cui Fineco partecipa e invio di comunicazioni relative a promozioni, concorsi, operazioni a premi.	Il trattamento si basa sul consenso dell'Interessato, che è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca (che in ogni caso sarà dalla Banca stessa recepita entro un massimo di 72 ore).	Es. dati identificativi ed anagrafici; di contatto.	Per le finalità di Marketing, i Dati Personali sono conservati per un periodo non superiore a 24 mesi dopo la chiusura del rapporto contrattuale salvo revoca del consenso in qualsiasi momento da parte di quest'ultimo. Per i clienti potenziali (cd. prospect) per 24 mesi dal rilascio del consenso. Resta inteso che, per suddetta finalità, il periodo di conservazione può essere anche inferiore in caso di revoca del consenso od opposizione al trattamento.
Per quanto riguarda le finalità di marketing la Banca potrà contattare gli Interessati attraverso lettere, telefono fisso e/o cellulare, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), APP Mobile Fineco ecc. Resta inteso che i Dati Personali degli Interessati non saranno comunicati a terzi (altre società del Gruppo ovvero partner commerciali) per finalità di marketing.			
D. Profilazione. Creazione di un profilo dell'Interessato individuale e di gruppo che permette di conoscerne e capirne le esigenze, le abitudini e le preferenze. Questa finalità è connessa sia a quella di marketing per fornirvi comunicazioni commerciali - laddove avete rilasciato l'apposito consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto - su prodotti ritenuti di vostro possibile interesse sulla base dell'analisi del vostro profilo, sia a quella di fornirvi dei Servizi in linea con le vostre aspettative emerse dall'analisi del vostro profilo.	Il trattamento si basa sul consenso dell'Interessato, che è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca (che in ogni caso sarà dalla Banca stessa recepita entro un massimo di 72 ore).	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; informazioni sui Servizi acquistati da Interessati che sono già clienti della Banca.	Per finalità di Profilazione, i Dati Personali sono conservati per un periodo non superiore a 12 mesi dopo la chiusura del rapporto contrattuale salvo revoca del consenso in qualsiasi momento da parte di quest'ultimo. Per i clienti potenziali (cd. prospect) per 24 mesi dal rilascio del consenso e per gli ex clienti 24 mesi dalla chiusura del conto. Resta inteso che, per suddetta finalità, il periodo di conservazione può essere anche inferiore in caso di revoca del consenso od opposizione al trattamento.
Le attività di profilazione di cui sopra consentono la creazione di un profilo dell'Interessato individuato attraverso l'elaborazione e l'analisi, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati, di informazioni relative a preferenze, abitudini, scelte di consumo, finalizzate a suddividere gli Interessati in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche specifiche (c.d. profilazione della clientela), anche attraverso l'arricchimento dei dati con informazioni acquisite da soggetti terzi (c.d. arricchimento), nel rispetto della Legge Privacy. Tali profili si basano sulle abitudini, preferenze e caratteristiche dell'Interessato e sull'uso da parte dell'Interessato dei Servizi (es. se acquista online, se preferisce usare l'Applicazione mobile o andare in filiale, se ha interesse a richiedere un finanziamento o un mutuo per l'acquisto della prima casa, l'auto ecc.).			
E. Trattamento biometrico per i clienti che aprono il conto identificandosi tramite Videoselfie. Tale trattamento è finalizzato alla verifica dell'identità del cliente in fase di apertura del conto corrente online, tramite la tecnologia del Videoselfie. Fineco - anche con il supporto dei propri fornitori - potrà trattare i dati personali anche per finalità compatibili con la prevenzione di frodi ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b).	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi (pre) contrattuali di cui l'Interessato è parte e sull'adempimento di obblighi di legge a cui la Banca è soggetta per il trattamento di dati comuni (ad es. dati identificativi e di contatto). Per il trattamento dei dati biometrici dell'Interessato, la base giuridica è il consenso facoltativo dell'Interessato. In alternativa al Videoselfie, l'Interessato può ricorrere ad un metodo di identificazione alternativo proposto di volta in volta dalla Banca a seconda dello specifico contratto di apertura del conto.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; dati presenti nel documento di identità (inclusa immagine); dati biometrici; dati relativi all'immagine.	I dati biometrici sono eliminati non appena raggiunti gli scopi per cui sono stati acquisiti. Il termine di conservazione ordinario per i dati personali (inclusa l'immagine del selfie) attualmente adottato, è pari a 11 anni dalla data di estinzione del rapporto.
Il trattamento del dato biometrico in particolare si rende necessario in fase di apriconto per rispondere ai requisiti imposti dalla normativa antiriciclaggio in merito all'identificazione del cliente. In caso di apertura di un Conto Trading, l'identificazione avviene esclusivamente tramite videoselfie. In alternativa, è sempre possibile optare per una diversa convenzione di conto.			
F. Esigenza di sicurezza e tutela del cliente Il trattamento si basa sul legittimo interesse del Titolare di applicare misure che mitigano il rischio di subire frodi. La base giuridica per il trattamento dei dati biometrici dell'Interessato è il consenso dell'Interessato, che è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. (i) modifica da parte del cliente pagatore del limite individuale di importo massimo del bonifico e/o (ii) disposizione del bonifico stesso.	L'Interessato che non intenda prestare il consenso per il trattamento dei dati biometrici tramite videoselfie può usufruire delle ulteriori modalità di disposizione delle operazioni che sono messe a disposizione dalla Banca.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; dati presenti nel documento di identità (inclusa immagine); dati biometrici; dati relativi all'immagine.	I dati biometrici e il video-selfie sono eliminati non appena raggiunti gli scopi per cui sono stati acquisiti. Il termine di conservazione ordinario per i dati personali attualmente adottato è pari a 11 anni dalla data di estinzione del rapporto.
G. Profilazione effettuata per la valutazione del rischio creditizio (Rating). Per misurare al proprio interno il rischio creditizio, Fineco si è dotata di un modello di valutazione che si basa anche sull'analisi statistica delle informazioni relative al rapporto in essere.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi di legge a cui la Banca è soggetta per dare attuazione alla normativa europea in materia di vigilanza prudenziale che prescrive alle banche di valutare al proprio interno il rischio creditizio e di mantenere costantemente aggiornata tale valutazione per garantire la propria stabilità ed adeguatezza patrimoniale, anche a livello di Gruppo.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; informazioni sulla situazione finanziaria.	Le informazioni di rapporto provenienti dalla clientela sono trattati per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'analisi. In caso di nuova richiesta di credito la valutazione sarà effettuata con i dati di volta in volta aggiornati.

1 Quanto riportato sulla base del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("Capital Requirements Regulation" - CRR), dalla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 ("Capital Requirements Directive" - CRD IV), dagli orientamenti adottati dalla Commissione Europea, dall'Autorità Bancaria Europea, e dalle relative norme di attuazione emanate anche da Banca d'Italia sul tema.

Finalità	Base giuridica	Tipologia dei dati trattati	Periodo di conservazione
I Dati Personali utilizzati nell'ambito della profilazione funzionale all'attribuzione del Rating sono trattati specificamente per perseguire le seguenti finalità: - per valutare il merito creditizio in caso di presentazione di una richiesta di affidamento. Il trattamento dei Dati Personali dell'Interessato è necessario al fine di dare riscontro alla suddetta richiesta; - per pre-valutare l'eleggibilità del cliente sulla base dei dati personali e finanziari di cui la Banca dispone in quanto clienti già affidati e quindi detentori di un prodotto di credito. I clienti pre-valutati come eleggibili potranno ricevere, subito dopo la firma della richiesta di affidamento (contratto), l'esito della valutazione della Banca. La base giuridica è il legittimo interesse del Titolare; - per consentire alla Banca l'aggiornamento periodico del Rating e il costante monitoraggio del rischio creditizio, anche a livello di Gruppo, sulla clientela affidata e su quella titolare di un rapporto di conto corrente (in quest'ultimo caso, la Banca monitora il potenziale rischio di credito derivante da possibili sconfinamenti di conto). Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto prescritto dalla sopra citata normativa e non è richiesto il suo consenso. Per quanto attiene al trattamento di dati rivenienti da sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (c.d. SIC), perseguire il legittimo interesse della Banca insito nella corretta misurazione del rischio creditizio e nella corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato. Il trattamento dei Dati Personali in tale caso generato da una richiesta di credito (ad esempio, carta di credito, prestiti personali, apertura di credito in conto corrente, fidejussioni e mutui) è effettuato dalla Banca sulla base del legittimo interesse secondo quanto prescritto dai Provvedimenti dell'Autorità Garante della protezione dei dati personali e non compromette i suoi diritti e libertà. Qualora, infine, la citata profilazione funzionale all'attribuzione del Rating si inserisca nell'ambito di un processo decisionale automatizzato, sarà fornita una specifica informativa e la Banca, ove necessario, richiederà consenso esplicito in adempimento di quanto previsto dall'art. 22 del GDPR. TECNICHE O SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING Al fine di valutare l'affidabilità nei pagamenti dell'Interessato, la Banca utilizza alcuni dati che lo riguardano, da lui direttamente forniti o che sono ottenuti consultando alcune banche dati, anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati per la valutazione del merito di credito (credit scoring) assicurando il rispetto dei seguenti principi: - le tecniche o i sistemi automatizzati di credit scoring sono utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati; - i modelli o i fattori di analisi statistica, nonché gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente e aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche. A fronte della consultazione di Dati Personali relativi a informazioni creditizie di tipo negativo in una o più banche dati, la richiesta di credito potrebbe non essere accolta. Il conferimento dei Dati Personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non può essere oggetto di opposizione da parte dell'Interessato, in quanto derivante da un obbligo di legge.			
H. Attivazione ed utilizzo del Servizio di Vocal Password.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi (pre) contrattuali di cui l'Interessato è parte per il trattamento dei dati comuni (ad es. dati identificativi e di contatto). Per il trattamento dei dati biometrici dell'Interessato, la base giuridica è il consenso dell'Interessato, che è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. L'eventuale revoca del consenso determinerà la disattivazione del servizio stesso. Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono facoltativi, il mancato rilascio dei dati o del consenso comporta l'impossibilità di utilizzare tali funzionalità per usufruire di alcuni Servizi offerti da Fineco e l'eventuale revoca del consenso determina la disattivazione delle stesse.	Dati biometrici (timbro della voce) rappresentati da una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell'Interessato.	I dati raccolti per l'attivazione e l'utilizzo del Servizio di Vocal Password saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità contrattuali (identificazione utente). Resta inteso che in caso di disattivazione di Vocal Password o di chiusura dei relativi rapporti, i Dati biometrici, acquisiti, verranno tempestivamente cancellati dagli archivi di FinecoBank.
Per il trattamento dei Dati Personali degli Interessati rispetto all'utilizzo del sistema di riconoscimento Vocal Password, si precisa che si tratta di un sistema di riconoscimento biometrico dell'identità dell'utente tramite elaborazione di impronte vocali, che ha la finalità di incrementare la sicurezza dell'accesso al servizio di assistenza telefonica mediante il Call Center della Banca, aumentandone allo stesso tempo la semplicità di utilizzo. L'attivazione della Vocal Password come fattore di autenticazione sostitutivo della password telefonica presuppone che la Banca acquisisca una serie di informazioni relative alle caratteristiche della voce dell'Interessato (dati biometrici). Le impronte vocali create con le caratteristiche della voce dell'Interessato sono memorizzate in modo irreversibile e non sarà tecnicamente possibile ricavare dalle impronte vocali i file audio da cui sono state generate.			
I. Attivazione e utilizzo della firma grafometrica.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi (pre) contrattuali di cui l'Interessato è parte e sull'adempimento obblighi di legge a cui la Banca è soggetta per il trattamento di dati comuni (ad es. dati identificativi e di contatto). Per il trattamento dei dati biometrici dell'Interessato, la base giuridica è il consenso dell'Interessato, che è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. L'eventuale revoca del consenso al trattamento dei dati necessari per l'utilizzo della Firma Grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; Dati biometrici.	I dati biometrici raccolti per l'attivazione e l'utilizzo della firma grafometrica saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità contrattuali e legali connesse alla sottoscrizione dei documenti, e comunque non oltre i termini di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Per il trattamento dei Dati Personali degli Interessati per l'utilizzo della firma grafometrica (di cui al punto L della tabella), si precisa che tale soluzione ha la finalità di consentire ai clienti della Banca di firmare contratti e disposizioni attraverso l'utilizzo di uno strumento evoluto di firma (Firma Elettronica Avanzata). L'Interessato che intende avvalersi della firma grafometrica, modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dovrà apporre alcune firme su apposito <i>tablet</i> in grado di acquisire, oltre all'immagine della sottoscrizione, anche una serie di informazioni relative alle caratteristiche comportamentali a contenuto biometrico del suo segno grafico (ad esempio la posizione della mano, il tempo impiegato a firmare, la pressione della mano, la velocità e l'accelerazione della mano). Il sistema adottato ha la finalità di fornire elementi di valutazione utili in sede giudiziaria nel caso di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su atti e documenti di tipo negoziale da parte del firmatario o nel caso di contenzioso contrattuale.			
L. Attivazione del servizio Fineco Pay.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi (pre) contrattuali di cui l'Interessato è parte.	Dati personali (inclusi numeri di telefono e IBAN) suoi e degli interessati registrati nella rubrica e dati relativi alle transazioni, previa richiesta di autorizzazione da parte della Banca alla sincronizzazione, all'accesso e alla condivisione dei medesimi contatti. Il conferimento dei dati a tali fini rappresenta un requisito necessario per l'esecuzione del Servizio; in mancanza la Banca sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso. Avvalendosi del Servizio la Sua qualità di cliente Fineco sarà visibile agli altri utenti che usufruiranno del Servizio medesimo.	Il termine di conservazione ordinario attualmente adottato è pari a 11 anni dalla data di estinzione del rapporto, fatte salve le specifiche disposizioni di legge applicabili caso per caso.
M. Gestione di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, joint venture e altre operazioni straordinarie).	Il trattamento si basa sull'interesse legittimo della Banca.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; informazioni sui Servizi acquistati dalla Banca per gli Interessati già clienti della stessa.	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
N. Rispondere a richieste o reclami, anche tramite il Call Center della Banca.	Il trattamento si basa sull'adempimento di obblighi (pre) contrattuali di cui l'Interessato è parte per richieste/reclami funzionali ai Servizi della Banca e sull'interesse legittimo della Banca a dare riscontro alle richieste degli Interessati non funzionali ai Servizi della Banca.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto.	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
O. Difesa o esercizio di un diritto in sede giudiziaria, prevenzione di frodi e abusi, verifica del rispetto di leggi e procedure interne della Banca, comprese eventuali investigazioni.	Il trattamento si basa sull'interesse legittimo della Banca.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; di contatto; dati di navigazione sul sito della Banca e App.	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.

Finalità	Base giuridica	Tipologia dei dati trattati	Periodo di conservazione
P. Trattamento per pre-valutare l'eleggibilità del cliente sulla base dei dati personali e finanziari di cui la Banca dispone.	Il trattamento si basa sull' interesse legittimo della Banca.	Es. Dati identificativi ed anagrafici; dati bancari e finanziari.	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
Q. Trattamento dei Dati Personali per finalità di test delle soluzioni informatiche per l'efficientamento dei processi.	Il trattamento si basa sull' interesse legittimo della Banca.	Es. Dati identificativi e anagrafici; dati bancari e finanziari.	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
R. Trattamento dei Dati Personali tramite Pixel Tag.	Il trattamento si basa sull' interesse legittimo della Banca.	Es. dati relativi all'interazione con le comunicazioni (es. apertura dell'e-mail, click su link presenti nella comunicazione, numero di utenti che hanno eseguito l'unsubscribe, numero di clienti raggiunti).	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.
S. Finalità di "sviluppo, personalizzazione e adattamento di modelli di intelligenza artificiale c.d. AI" per un maggiore efficientamento dei processi e dei servizi offerti dalla Banca.	Il trattamento si basa sull' interesse legittimo della Banca.	Es. Dati identificativi e anagrafici; dati bancari e finanziari.	Per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.

Maggiori specifiche

Quando Fineco basa il trattamento dei Dati Personali degli Interessati sul **legittimo interesse di Fineco** (si vedano punti **F, G, M, N, O, P, Q, R, S** della tabella), quest'ultima effettua un test di bilanciamento atto a garantire che gli interessi, i diritti e libertà fondamentali degli Interessati siano adeguatamente garantiti, ogniquale volta individua come base giuridica del trattamento, il proprio legittimo interesse. Tra i legittimi interessi di Fineco rientrano, in particolare, il miglioramento dei Servizi, della sicurezza informatica e di rete; la prevenzione di frodi, dell'uso improprio dei sistemi informatici; le indagini interne o le potenziali attività di fusione e acquisizione.

Laddove la base giuridica del trattamento sia l'adempimento di obblighi (pre) contrattuali o di legge cui è soggetta la Banca (**si vedano punti A, E, H, I, L, N della tabella**), il **conferimento dei Dati Personali è necessario**; in mancanza, Fineco non potrà instaurare il rapporto contrattuale o dare esecuzione allo stesso o non potrà fornire la prestazione richiesta.

Qualora la base giuridica del trattamento sia l'interesse legittimo di Fineco o il consenso degli Interessati, il **conferimento dei Dati Personali è facoltativo**; il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa. Per i trattamenti che riguardano dati biometrici (ad es. *Vocal Password*, *VideoSelfie* e firma grafometrica), il mancato conferimento comporta l'impossibilità di utilizzare tali funzionalità per usufruire di alcuni Servizi offerti da Fineco e l'eventuale revoca del consenso determina la disattivazione delle stesse.

Per maggiori informazioni sul **tempo di conservazioni dei dati** si veda il paragrafo 6.

Resta inteso che se gli Interessati forniscono alla Banca Dati Personali di Terzi Interessati, dovranno condividere la presente Informativa con gli stessi e comunicarli alla Banca solo nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge Privacy.

Per il trattamento dei Dati Personali effettuato dalla Banca sul sito web it.finecobank.com, gli Interessati sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy del sito, disponibile al link <https://it.finecobank.com/privacy/> e della Cookie Policy del sito, disponibile al link <https://help.finecobank.com/it/cookies/cookies.html>.

3. Fonti e Categorie dei Dati Personali trattati

Fineco tratta i Dati Personali raccolti direttamente presso l'Interessato che includono, a titolo esemplificativo:

- **dati identificativi ed anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita);
- **dati di contatto** (es. numero di cellulare, indirizzo mail, PEC);
- **informazioni sulla situazione finanziaria** (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito);
- **dati relativi all'immagine** (es. foto su carta d'identità) e **registrazioni vocali** (es. registrazioni di ordini telefonici, registrazione di conversazioni telefoniche intercorse con l'Interessato, anche a tutela di diritti in caso di controversie o per finalità di controllo qualità del servizio), **videoselfie**;
- dati relativi alla **situazione e composizione familiare** (es. stato civile, composizione del nucleo).

Fineco tratta i Dati Personali dell'Interessato raccolti anche indirettamente, presso terzi, quando questi provengono da banche dati di soggetti terzi autorizzati, meglio specificati in seguito, che hanno la funzione di fornire informazioni creditizie funzionali all'erogazione di precisi Servizi (es. concessione del credito al consumo).

La Banca tratta **dati particolari o giudiziari** degli Interessati (es. dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici - intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona o dati relativi a reati e condanne/misure cautelari) solo quando necessario a dare seguito a specifiche richieste di Servizi (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.). I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alle richieste dell'Interessato o per adempiere ad obblighi di legge a cui è soggetta Fineco.

La Banca può trattare **Dati biometrici** dell'Interessato, previo consenso (ad esempio, in fase di apertura del conto e, a partire da ottobre 2025, anche in caso di modifica delle soglie o di disposizioni relative a bonifici istantanei), nel caso di richiesta di attivazione di alcuni Servizi, ad esempio:

- *Vocal Password* - che è il sistema di riconoscimento biometrico dell'identità dell'utente tramite elaborazione di impronte vocali;
- Firma grafometrica - che è una modalità disponibile esclusivamente presso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dove l'Interessato appone alcune firme su apposito tablet;
- *VideoSelfie* - un sistema di riconoscimento del Cliente (in relazione alle finalità di cui ai punti E ed F) del Par. 2, a mezzo di sistemi di Intelligenza Artificiale (AI), in fase di apertura del conto corrente online e in caso di bonifici in uscita.

La Banca tratta anche i dati di navigazione degli Interessati che utilizzano i servizi online di Fineco. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web di Fineco acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali a cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (c.d. dati di navigazione). In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

La Banca tratta anche i Dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei Dati Personali

Possono venire a conoscenza dei Dati Personali dell'Interessato le persone fisiche - lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati, lavoratori interinali, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede - in caso di assegnazione ad un consulente, stagisti - autorizzate al trattamento dei Dati Personali necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

La Banca può condividere i Dati Personali con terzi che svolgono servizi strumentali alle finalità sopra indicate per conto della Banca. Tali soggetti agiscono quali responsabili del trattamento della Banca e sono contrattualmente tenuti ad effettuare operazioni di trattamento solo secondo le istruzioni fornite dalla Banca. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando la Banca ai contatti indicati al paragrafo 9.

La Banca - senza che sia necessario il consenso dell'Interessato - può comunicare i Dati Personali ai seguenti soggetti terzi:

- a quei soggetti enti o autorità cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea;
- agli intermediari e agenti;
- ai sistemi pubblici informativi, tra cui: - la Centrale Rischi presso Banca d'Italia; - l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP); - il Sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAFI); - l'Anagrafe tributaria - Archivio dei rapporti con operatori finanziari;
- a quei soggetti con i quali la Banca intrattiene accordi di natura commerciale in diversi settori (es. servizi bancari, finanziari, assicurativi, sistemi e circuiti di pagamento, logistica, ecc.);
- alla società SWIFT, SC, Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, Belgio (SWIFT), con riferimento alle operazioni di pagamento internazionali (o transazioni finanziarie), per i servizi che eroga con il ruolo privacy di contitolare del trattamento. Al riguardo, vedi la specifica informativa disponibile nella Parte B della presente Informativa. L'elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere richiesto contattando la Banca come descritto al paragrafo 9.
- gli intermediari a cui possono essere comunicati, i dati in base a quanto disposto dalla normativa anticircolaggio (cfr. Art. 39, comma 3 e comma 5, del D. Lgs. n. 231/2017) tempo e per tempo vigenti, che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette, delle ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sia tra gli intermediari facenti parte del medesimo Gruppo sia tra due o più intermediari non facenti parte dello stesso gruppo ma coinvolti nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione;
- alle società appartenenti al Gruppo Fineco, ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. (situato anche all'estero), quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge (ad esempio per finalità amministrative e contabili);
- alle società qualificate come PISP e AISP sulla base di quanto previsto dalla normativa europea sulla seconda direttiva sui servizi di pagamento (direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 dicembre 2015, di seguito "PSD2") in materia di trattamento di dati personali da parte dell'ASPS al fine di concedere l'accesso ai dati personali richiesti dai PISP e AISP affinché essi possano prestare i propri servizi di pagamento all'Interessato sulla base del contratto con questi sottoscritto e dell'obbligo normativo in capo all'ASPS;
- società per conto delle quali la Banca svolge attività di intermediazione per la vendita di loro prodotti / servizi.

L'elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essere consultato nella sezione "Privacy" del sito it.finecobank.com

5. Modalità di trattamento dei Dati Personali

I Dati Personali sono trattati con strumenti automatizzati, telematici e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La Banca implementa specifiche misure di sicurezza atte a prevenire la perdita di Dati Personali, usi illeciti o non corretti nonché accessi non autorizzati ai Dati Personali e la riservatezza dei dati stessi.

I Dati Personali sono trattati nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale i medesimi dati e le varie modalità del loro trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Ai fini della finalità di **Profilazione effettuata per la valutazione del rischio creditizio (Rating)** (di cui al punto H della tabella), la Banca si avvale di un modello che elabora ed integra le informazioni provenienti dalle diverse fonti mediante l'utilizzo di tecniche statistiche e delle migliori prassi della tecnica creditizia. In tale processo la Banca si avvale di algoritmi di tipo statistico che permettono una valutazione altamente predittiva del rischio creditizio. I Dati Personali trattati sono quelli strettamente necessari a garantire l'accuratezza della valutazione creditizia effettuata dalla Banca, l'efficacia degli algoritmi utilizzati e la loro affidabilità nel tempo. Per garantire l'equità e la correttezza del processo utilizzato, la Banca inoltre sottopone i metodi di calcolo di cui si avvale a verifiche regolari, sia interne sia esterne, affinché gli stessi rimangano nel tempo corretti, efficaci e non siano discriminatori.

In relazione **alle finalità di cui al punto E e al punto F della tabella al Par. 2**, il trattamento in prima fase, prevede che- a mezzo di un modello di Intelligenza Artificiale (AI)- tramite una tecnologia di capturing vengano estrapolati la foto presente sul documento identificativo caricato dall'Interessato (in fase di apertura del conto online o in fase di modifica delle soglie o di disposizione del bonifico) e gli elementi identificativi di comparazione nel Videoselfie registrato dall'interessato (i.c.d. frame). Successivamente, tali elementi saranno valutati attraverso un algoritmo di comparazione biometrica del dato, al fine di determinarne e attestarne la corrispondenza e procedere con l'identificazione a distanza del Cliente necessaria ai fini dell'apertura del rapporto bancario. Eseguita la comparazione, si procederà ad eliminare il dato biometrico. I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati da Fineco attraverso tale soluzione sono:

- Dati Personali identificativi: in cui rientra l'immagine del documento identificativo e il Videoselfie.
- Dati Personali Biometrici: intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, si tratta di quei dati elaborati nel riconoscimento a mezzo di AI del Cliente in fase di apertura del conto corrente online, qualora il Cliente scelga come modalità di identificazione la comparazione della foto sul documento al Videoselfie e rilasci l'apposito consenso al trattamento dei dati biometrici.

Il trattamento per queste finalità si basa sulla necessità di poter fornire al Cliente il Servizio d'identificazione a distanza richiesto con tale modalità. Tali trattamenti si svolgono sulla base del consenso rilasciato dal Cliente stesso.

Con riferimento al **Call center di cui al punto N della tabella al Par. 2**, la Banca si avvale di un **modello di intelligenza artificiale** che classifica le richieste pervenute allo stesso Call Center tramite e-mail e sms, secondo la tassonomia definita dalla Banca, al fine di rendere più efficiente l'attività degli operatori e distribuire le richieste ai team competenti.

6. Periodo di conservazione dei Dati Personali

Fineco conserva i Dati Personali dell'Interessato per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui i Dati Personali sono raccolti e trattati e per rispettare i termini di conservazione stabiliti dalla legge (si veda per maggiori dettagli la tabella riportata al Par. 2 della presente informativa).

Al termine del periodo di conservazione applicabile, i Dati Personali sono cancellati o conservati in una forma che non consenta l'identificazione dell'Interessato.

I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei Dati Personali che renda necessario il loro ulteriore trattamento per una o più delle seguenti finalità:

- risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.

7. Trasferimento dei Dati Personali verso paesi terzi

I Dati Personali possono essere trasferiti in paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (ossia fuori dal territorio che comprende l'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) solo a condizione che tali paesi terzi offrano un livello adeguato di protezione dei Dati Personali, sulla base di specifiche deroghe previste dal GDPR o previa adozione di adeguate misure che legittimano tale trasferimento nel rispetto del GDPR (a titolo esemplificativo, tramite la sottoscrizione tra la Banca e il destinatario dei dati delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea).

Ad esempio, alcuni Dati Personali degli Interessati sono condivisi con destinatari che si trovano in paesi terzi nel caso di bonifici verso tali paesi. Per quanto riguarda i trasferimenti verso gli Stati Uniti, questi sono legittimati dall'adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea come indicato da SWIFT nella propria informativa disponibile sul sito www.swift.com.

Con riferimento alle attività di investimento del cliente sui mercati regolamentati la Banca può essere contattata dalle autorità di supervisione dei mercati finanziari, dalle autorità governative o dalla borsa medesima, in relazione alle attività condotte del cliente sui medesimi mercati. Tipicamente tali soggetti contattano la banca per acquisire dati personali del cliente (a titolo esemplificativo, nome, cognome, codice fiscale, paese di residenza) al fine di stabilire la sua qualifica di investitore professionale o privato o per condurre verifiche sul comportamento del cliente, sede di negoziazione dei titoli trattati su tali mercati. La Banca si riserva in ogni caso di valutare la legittimità della richiesta prima di procedere al trasferimento dei dati. Resta ferma, altresì, la conformità alle prescrizioni del GDPR in materia di trasferimenti verso Paesi Terzi o verso organizzazioni internazionali.

In ogni momento è possibile richiedere a Fineco la lista aggiornata dei paesi in cui vengono trasferiti i Dati Personali e le misure di garanzia adottate per i relativi trasferimenti contattando la Banca ai recapiti indicati al paragrafo 9.

8. Diritti degli Interessati

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, fatte salve possibili deroghe valutabili caso per caso dalla Banca, è possibile in ogni momento esercitare i seguenti diritti:

- **accedere** ai propri Dati Personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte di Fineco, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere trasmessi, del periodo di conservazione applicabile e dell'esistenza di processi decisionali automatizzati;
- ottenere senza ritardo la **rettifica** dei propri Dati Personali eventualmente inesatti;
- ottenere, nei casi previsti, la **cancellazione** dei propri Dati Personali;
- **revocare il consenso** o i consensi eventualmente prestati. Resta inteso che la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel momento;
- **ottenere la limitazione del trattamento**, quando possibile;
- **non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato**, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente.

È possibile in ogni momento richiedere la **portabilità** dei Dati Personali forniti a Fineco, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmetterli o chiederne la trasmissione ad un altro titolare del trattamento.

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali a cui non desidera più esser soggetto, anche in caso di marketing diretto. Esercitato tale diritto Fineco non tratterà più i Dati Personali a meno che non dimostri motivi legittimi impellenti per tale trattamento, tra cui l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

È possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nelle modalità ed ai contatti pubblicati sul sito <https://www.garanteprivacy.it/>, fatto salvo il diritto dell'Interessato di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi Dati Personali avvenga in violazione della Legge Privacy.

Per esercitare i propri diritti gli Interessati possono in qualsiasi momento contattare la Banca e il DPO della Banca ai recapiti indicati al paragrafo [9]. Gli Interessati possono inoltre in qualsiasi momento modificare i consensi conferiti contattando la Banca ai medesimi indirizzi o tramite la sezione "Gestione Consensi" dell'area riservata del sito e della App.

Il termine per la risposta alle richieste di esercizio di diritti privacy da parte degli Interessati è di un (1) mese, prorogabile di due (2) mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, la Banca fornisce un riscontro di ricezione della richiesta entro un (1) mese.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; la Banca, valutata la complessità dell'elaborazione della richiesta e, in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), si riserva il diritto di chiedere un contributo.

La Banca ha il diritto di chiedere, laddove necessario, ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità del richiedente.

9. Dati di contatto

In qualunque momento l'Interessato può contattare Fineco per eventuali richieste sul trattamento dei Dati Personali o per esercitare i propri diritti:

- all'indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank.com
- via posta ordinaria all'indirizzo FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia.

Il DPO è raggiungibile ai seguenti indirizzi:

- Data Protection Office, Piazza Durante n. 11, 20131 Milano,
- o tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
- compliance@fineco.it
- pec:finecobankspa.pec@pec.finecobank.com

PARTE B - INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI TRASFERIMENTO DEI FONDI SVOLTA DA S.W.I.F.T. EX ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR

Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanze su cui desideriamo informare l'Interessato che Fineco, in qualità di contitolare del trattamento insieme a "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio, Avenue Adèle 1, 1310 La Hulpe, può trattare i dati personali dell'Interessato per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad esempio un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (ad esempio un bonifico di importo rilevante) richieste dalla clientela o di cui la clientela è beneficiaria.

Fineco e SWIFT insieme sono i Co-titolari del trattamento ("Contitolari").

Fineco e SWIFT trattano i dati personali dell'Interessato sulla base di un proprio legittimo interesse, per la finalità di garantire la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza delle transazioni finanziarie in cui potreste essere coinvolti. Il trattamento dei dati personali sulla base del legittimo interesse non è obbligatorio e l'Interessato può opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento, secondo le modalità indicate nel paragrafo **Diritti degli Interessati** nella Paragrafo 8 della Parte A della presente Informativa, salvo che sussistano motivi legittimi cogenti ovvero esigenze connesse all'esercizio o alla difesa di un diritto da parte di Fineco o di terzi, Fineco e SWIFT si asterranno dal proseguire il trattamento dei dati personali.

I Contitolari trattano dati personali relativi ai soggetti coinvolti nelle transazioni (ad esempio, i nomi dell'ordinante e del beneficiario, le rispettive banche, le coordinate bancarie, l'importo e, se indicata, la causale del pagamento), nella misura necessaria alla loro esecuzione.

I dati personali dell'Interessato saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.

Per garantire resilienza, disponibilità e sicurezza, SWIFT archivia i dati dei messaggi nei propri data center situati nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in Svizzera. La Commissione Europea ha riconosciuto che la Svizzera assicura un livello adeguato di protezione dei dati personali. Inoltre, per consentire il trasferimento dei dati personali dallo Spazio Economico Europeo al centro operativo di SWIFT negli Stati Uniti, SWIFT ha sottoscritto con la propria entità locale statunitense le Clausole Contrattuali Standard dell'UE e ha implementato ulteriori misure tecniche e organizzative per garantire che tutti i trasferimenti siano conformi al GDPR.

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali nell'ambito dei servizi di elaborazione delle transazioni SWIFT, è possibile consultare la privacy policy disponibile sul sito ufficiale (swift.com).

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Fineco non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

Informativa integrativa sul trattamento dei Dati Personali sui dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati contenente informazioni sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario gestita dalla Banca d'Italia.

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni.

Gli intermediari comunicano i dati alla Banca d'Italia sulla base di norma di legge e sono esonerati - ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR - dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice della privacy (c.d. Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018).

Mensilmente, per ciascun cliente, la CR raccoglie informazioni da tutti gli intermediari, le elabora e le mette a disposizione degli intermediari al fine di rendere noto lo stato di indebitamento complessivo dei clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Gli interessati segnalati possono fare specifica richiesta direttamente alla Banca d'Italia per avere accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni.

Con riguardo alla rettifica dei dati contenuti nella Centrale dei rischi, gli interessati segnalati possono chiedere a Fineco la modifica delle informazioni registrate a loro nome in caso di errore o inesattezza nelle segnalazioni.

Con riferimento ai diritti dell'Interessato gli Interessati possono esercitarli nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità.

Le informazioni relative ai moduli da presentare e alla tipologia delle informazioni che possono essere richieste sono disponibili sul sito istituzionale della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it – Home > Servizi al cittadino > Accesso ai dati della Centrale dei rischi.

Per maggiori dettagli sulle modalità e informazioni sul trattamento dei dati personali non rinvenibili nella presente informativa integrativa si rinvia alla Parte A - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche "GDPR") della presente.

Informativa alla clientela ex articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 e ai sensi dell'Art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

La presente Informativa sulla privacy Integrativa è resa da Fineco Bank S.p.A. (di seguito la "Banca" o "Fineco"), in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. In aggiunta a quanto precede, la Banca intende fornire all'Interessato, anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie, adeguata informativa ex art. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Informiamo che per dare seguito alle richieste dei clienti, utilizziamo alcuni dati che li riguardano. Si tratta di informazioni che loro stessi ci forniscono o che otteniamo consultando alcune banche dati. Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contengono informazioni circa gli Interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC. Queste informazioni saranno conservate presso la Banca.

Alcune delle informazioni che i clienti ci forniscono, assieme alle informazioni originate dal loro comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui i clienti chiederanno l'instaurazione di un rapporto potranno sapere se quegli stessi clienti hanno presentato alla Banca una richiesta e se pagano regolarmente. Il trattamento e la comunicazione dei dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati la Banca potrebbe non essere in condizione di dar seguito alla richiesta. La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento a consultare i SIC a seguito della richiesta di credito del cliente.

Trattamento effettuato dalla Banca

I dati dei clienti non verranno trasferiti a un paese terzo extra UE o a un'organizzazione internazionale. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, i clienti hanno diritto di conoscere i propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.). I clienti potranno proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. La banca conserva i dati dei clienti presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del Codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili). Per ogni richiesta riguardante i dati dei clienti, gli stessi potranno utilizzare il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla Banca ai seguenti recapiti:

- all'indirizzo di posta elettronica privacy@finecobank.com o
- via posta ordinaria all'indirizzo FinecoBank, Via Rivoluzione d'Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia.

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

- CRIF S.p.A.
- Experian Italia S.p.A.
- CTC – Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a r. l.

I dati dei clienti potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del contratto con la banca (cfr. paragrafo seguente "Tecniche o Sistemi Automatizzati Di Credit Scoring").

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l'affidabilità e puntualità nei pagamenti, la Banca comunica alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento.

I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che riguardano i clienti sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei SIC, i dati dei clienti saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I dati dei clienti sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.

Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di rifiuto di una richiesta di credito. I gestori dei sistemi di informazioni creditizie cui la Banca aderisce sono riportati nella seguente tabella.

Estremi identificativi	Dati di contatto	Tipo di Sistema	Uso di Sistemi Automatizzati Di Credit Scoring	Esistenza di Un Processo Decisionale Automatizzato
CRIF S.p.A.	Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna Telefono 051.6458900 Fax 051.6458940 www.consumatori.crif.com	positivo e negativo	si	no
Experian Italia S.p.A.	Servizio Tutela Consumatori: Piazza dell'Indipendenza 11B00185 Roma Telefono 199.183.538 Fax 199.101.850 www.experian.it	positivo e negativo	si	no
CTC – Consorzio per la Tutela del Credito s. c. a r. l.	Corso Italia 17 - 20122 Milano Telefono 02.66710235-29 Fax 02.67479250 www.ctconline.it	positivo e negativo	si	no

I clienti hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano rivolgendosi alla Banca (cfr. sezione "Diritti degli Interessati"). Si possono rivolgere alla Banca oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo i clienti possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Tempi di conservazione dei dati nei SIC

TIPOLOGIA DI DATO	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione	180 giorni dalla data richiesta.
Richieste di finanziamento rinunciate/rifutate	90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rinuncia/rifiuto.
Finanziamenti rimborsati regolarmente	60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati).
1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo	12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari.
3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione	24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari.
Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze)	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

PARTE C - AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DELL'INFORMATIVA CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EU 679/2016

Fineco si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Fineco informerà gli interessati di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito internet o trasmesse in altro modo ai medesimi. Il Titolare invita, quindi, gli Interessati a prestare attenzione all'ultima versione dell'informativa in modo da essere sempre aggiornati sulle modalità di trattamento dei loro Dati Personali.

ALLEGATO 2**INFORMATIVA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI IDENTIFICATIVI DEI DETENTORI DI STRUMENTI FINANZIARI DI SOCIETÀ QUOTATE.**

In data 10 giugno 2019 è stato pubblicato il d.lgs. 49/2019 ("Decreto"), con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 ("SHRD 2"), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La SHRD 2 è volta a migliorare la governance delle società quotate europee, tra l'altro, tramite l'agevolazione dell'esercizio dei diritti sociali da parte degli azionisti di tali società. Sotto tale profilo, essa detta regole finalizzate a facilitare la comunicazione tra gli emittenti e i loro soci e l'esercizio dei diritti sociali e ad attenuare alcune criticità rilevate dalla Commissione europea nei casi di investimento transfrontaliero e nella prestazione dei connessi servizi da parte degli intermediari lungo la catena di detenzione dei titoli azionari (quali la trasmissione non tempestiva delle informazioni, le discriminazioni tariffarie da parte degli intermediari e le inefficienze nella trasmissione del voto degli azionisti).

In particolare, è stato stabilito che le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere in qualsiasi momento agli intermediari l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Gli intermediari e i depositari centrali, inoltre, sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea.

Sulla base di quanto sopra FincoBank S.p.A., nella sua qualità di ultimo intermediario, è legittimata a trasmettere i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Per quanto riguarda gli Emittenti di titoli obbligazionari, il Provvedimento del 22 febbraio 2008, Banca d'Italia – Consob, prevede la possibilità di chiedere agli intermediari, in qualsiasi momento, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. Inoltre, sulla base delle disposizioni normative FincoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della normativa in parola, ha l'obbligo di comunicare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.

Informiamo pertanto che, in attuazione delle disposizioni normative richiamate, al ricorrere delle condizioni specificatamente indicate dalle stesse, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati identificativi richiesti come sopra dettagliato.

Gli aventi diritto potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà ed esprimere l'esplicito diniego alle citate comunicazioni compilando e inviando alla Banca l'apposito modulo.

In generale le sopra descritte comunicazioni non comporteranno alcun aggravio di costi, onere o obbligo a carico dei clienti.

Confermiamo esplicitamente di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto riportate nel riquadro A25. Prendiamo atto ed espressamente accettiamo che, ai fini del nostro riconoscimento, saranno considerate valide le firme di seguito riportate ovvero quelle apposte nel corso della videoregistrazione dinanzi all'operatore incaricato dalla Banca ovvero quelle acquisite attraverso il caricamento (upload) del foglio bianco su cui le firme medesime sono apposte, ovvero – se complete e leggibili - quelle apposte su un documento di identità di cui la Banca acquisisce la scansione (specimen di firma).

Data _____ Luogo _____

 **Firma Titolare 1**

 **Firma Titolare 2**

 **Firma Titolare 3**

Da utilizzare solo nel caso di riconoscimento in un punto fisico. A cura del Consulente - Accertati autenticità e poteri di firma del/i sottoscrittore/i:

Consulente

Cod. Consulente

Firma Consulente

Codice convenzione

Codice Format

Numero c/c Cliente

Spazio riservato alla Banca

Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione

Reggio Emilia,

FINECOBANK S.P.A.

A26 > Integrazione contrattuale avente ad oggetto i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati

Con riferimento al servizio di operatività in strumenti derivati, **DICHIARO** che:

- ho già sottoscritto il contratto per la prestazione dei servizi bancari e finanziari offerti da FinecoBank S.p.A. (CONTRATTO BASE) e ho preso atto che la titolarità di detto contratto e per esso del relativo Conto Corrente è condizione necessaria ed essenziale per la conclusione del presente accordo integrativo (I'ACCORDO) e per la conclusione delle operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- sono interessato a concludere operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che potranno richiedere o meno il versamento di margini di garanzia ed essere negoziati in mercati regolamentati ovvero fuori dai medesimi, secondo le modalità e caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di STRUMENTI FINANZIARI;
- ho preventivamente ricevuto dalla BANCA ed espressamente accettato i seguenti documenti: i) documento "Normativa MiFID", contenente, fra l'altro, informazioni sulla BANCA, sui servizi di investimento prestati, la natura e i rischi dei prodotti e strumenti finanziari trattati, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, i compensi e le commissioni versate o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. "incentivi"); ii) "Policy in tema di conflitti d'interesse", che descrive la politica seguita da codesta Banca in tema di conflitti d'interesse; iii) "Execution policy" che descrive la strategia di esecuzione degli ordini della BANCA e che prevede, tra l'altro, la possibilità che gli ordini aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI, ivi inclusi STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengano eseguiti al di fuori di un MERCATO, con riferimento alla quale il CLIENTE ha prestato il proprio esplicito consenso;
- ho ricevuto prima della sottoscrizione dell'ACCORDO dettagliata informativa sulla natura e i rischi degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operatività in marginazione correlata a talune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza. Al riguardo, con riferimento ai CFD (come di seguito definiti), la Banca ha reso disponibili apposite "Schede Prodotto" per ciascuna tipologia di CFD trattati, nelle quali sono riportate, altresì, specifiche avvertenze in merito ad eventuali conflitti di interesse della BANCA. In relazione alle Opzioni negoziate dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE fuori MERCATO, sono rese disponibili apposite "Schede Prodotto" con la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici di tali STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- ho fornito alla BANCA come dalla stessa richiesto, prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sulle mie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. A tal fine ho appositamente compilato lo specifico questionario che mi impegna ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione relativa ai dati in esso contenuti mediante accesso all'area riservata del sito it.finecobank.com o mediante apposito modello messo a disposizione della BANCA;
- sono consapevole che la BANCA è autorizzata, tra l'altro, allo svolgimento dei servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, e che può eseguire direttamente tali ordini nell'ambito del servizio di negoziazione;
- sono consapevole che la BANCA, quando svolge l'attività di ricezione e trasmissione di ordini su

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, può avvalersi per la negoziazione degli stessi, di intermediari autorizzati;

- sono a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della CASSA o degli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri, quali ad esempio le Clearing House, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei MERCATI e operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferimento, nonché di ogni altra disposizione della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti e prendo atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente accordo, ove necessario;
- sono consapevole che la BANCA con riferimento ai servizi e all'operatività disciplinata dal presente accordo - salvo il caso in cui abbiano ad oggetto Certificati di Investimento e fatte salve diverse previsioni dei Contratti di Advisory - non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia valutazione di adeguatezza delle operazioni qui disciplinate;
- sono stato preventivamente informato del diritto di recedere dalla presente proposta contrattuale ai sensi del Codice del consumo (D.lgs 6 settembre 2005 n.206 e successive modifiche e integrazioni), entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza alcuna penalità;
- ho preso esatta e completa cognizione delle Condizioni Normative e delle Condizioni Economiche di seguito riportate relative alla prestazione dei servizi di investimento ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che dichiaro di accettare integralmente, nonché delle indicazioni operative rese disponibili nell'AREA RISERVATA del Sito;
- sono consapevole che alcuni STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI sono riservati alla sola CLIENTELA PROFESSIONALE;
- sono consapevole che il presente documento costituisce una proposta di contratto integrativa del CONTRATTO BASE e che la BANCA si riserva di respingere tale proposta qualora la stessa non risulti debitamente compilata o sia incompleta o informazioni non coerenti con quelle già in possesso della BANCA;
- sono consapevole che l'ACCORDO viene sottoscritto mediante firma digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert - Certificati di sottoscrizione One-Shot", anch'esso disponibile sul Sito della Banca, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni), soddisfa i requisiti della forma scritta;
- sono consapevole che la Banca sottoscrive l'Accordo per accettazione mediante apposizione della firma digitale e tale documento informatico, ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni) soddisfa i requisiti della forma scritta.

I. Condizioni economiche

Per tutte le condizioni economiche relative alla negoziazione Futures, Opzioni, Certificati a leva, ETC e ETN negoziati sui singoli mercati di riferimento si rimanda al relativo foglio informativo disponibile sul sito Fineco. Per quanto riguarda la negoziazione sui prodotti CFD Fx e CFD classici si rimanda invece alla quotazione denaro e lettera di ogni singolo prodotto sempre aggiornata nell'area riservata del sito e delle piattaforme Fineco.

IDEM	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Futures su indice FTSE MIB	6,95€ a lotto	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Mini FTSE MIB	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto
Micro FTSE MIB	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto	0,85€ a lotto
Futures su azioni	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto
Opzioni	3,95€ a lotto	2,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Canone Idem	Gratuito	Gratuito	Gratuito

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 1.500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

EUREX	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Futures su indice DAX	6,95€ a lotto	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Mini DAX, DJ Eurostoxx50, DJ Stoxx50, Vstoxx, Futures su indici settoriali Eurostoxx	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto
Micro Futures	1,95€ a lotto	0,95€ a lotto	0,85€ a lotto
Bond futures	6,95€ a lotto	3,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Opzioni	3,95€ a lotto	2,95€ a lotto	1,95€ a lotto
Canone Eurex	12€ al mese	Gratuito	Gratuito

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 1.500€ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

CME e CBOE	Fascia 1	Fascia 2*	Fascia 3**
Micro Futures	1,25\$ a lotto	1,25\$ a lotto	1,00\$ a lotto
Futures su indici se non diversamente specificato	3,95\$ a lotto	2,95\$ a lotto	1,95\$ a lotto
Nikkei Index	8,95\$ a lotto	5,95\$ a lotto	2,95\$ a lotto
Futures su valute	5,95\$ a lotto	3,95\$ a lotto	2,95\$ a lotto
Futures su materie prime	8,95\$ a lotto	5,95\$ a lotto	2,95\$ a lotto
Futures su US Treasuries	8,95\$ a lotto	5,95\$ a lotto	2,95\$ a lotto
Opzioni USA	3,95\$ a lotto	2,95\$ a lotto	1,95\$ a lotto
Opzioni azioni USA - esercizio****	20\$	20\$	20\$
Opzioni azioni USA - stacco dividendo sottostante ****	1\$ a lotto	1\$ a lotto	1\$ a lotto
CME Canone mensile	Gratuito	Gratuito	Gratuito
CBOE Canone mensile clienti al dettaglio	1,5\$ al mese***	Gratuito	Gratuito
CBOE canone mensile clienti professionali/controparti qualificate	30,5\$ al mese	30,5\$ al mese	30,5\$ al mese

* Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 500\$ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** Importi commissionali validi al raggiungimento della soglia di 1.500\$ di commissioni generate nel mese. La fascia commissionale agevolata verrà mantenuta anche nel mese successivo. All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

*** Gratuito dopo aver effettuato almeno 1 ordine eseguito nel mese.

*** Per le opzioni USA con sottostante azioni:

- in fase di esercizio sarà applicata una commissione di 20\$ per esercizio.

- qualora il sottostante dell'opzione dovesse staccare dividendo, sarà prevista l'applicazione di 1\$ per ciascun lotto delle posizioni (sia long che short) presenti in portafoglio alla fine della giornata operativa precedente all'ex date del dividendo.

CERTIFICATI A LEVA, CERTIFICATI D'INVESTIMENTO, ETC E ETN

Le commissioni generate tramite gli strumenti riportati di seguito non contribuiscono all'incremento del monte commissionale relativo all'operatività su strumenti derivati ma all'incremento del monte commissionale unico.

Mercati	Strumenti	Fasce monte commissionale unico				
		Fino a 100 euro	Da 100 euro a 1.500 euro**	Da 1.500 euro a 2.500 euro	Oltre 2.500 euro	Clienti Under 30****
Mercati EUROPA	Certificati d'investimento	19 euro*	9,95 euro*	6,95 euro*	2,95 euro*	2,95 euro
	Certificati a leva di terzi	19 euro*	9,95 euro*	6,95 euro*	2,95 euro*	2,95 euro
	Certificati a Leva Fissa Fineco	zero commissioni	zero commissioni	zero commissioni	zero commissioni	zero commissioni
	Certificati Turbo Fineco	zero commissioni	zero commissioni	zero commissioni	zero commissioni	zero commissioni
	ETC – ETN	19 euro*	9,95 euro*	6,95 euro*	2,95 euro*	2,95 euro
Mercati U.S.A.***	ETC – ETN	12,95 USD*	9,95 USD*	8,95 USD*	3,95 USD*	3,95 USD
Mercati CANADA***	ETC – ETN	25 CAD*	20 CAD*	15 CAD*	10 CAD*	10 CAD

* Importi commissionali validi alla creazione del monte commissionale unico nel mese. La fascia commissionale raggiunta verrà mantenuta anche nel mese successivo.

** All'apertura del conto Fineco, a tutti i clienti è associata tale fascia commissionale che sarà applicata per il mese in corso e per i due mesi successivi. Successivamente sarà applicata la fascia commissionale corrispondente alla soglia di commissioni effettivamente generate.

*** Ai fini del calcolo del monte commissionale unico, le commissioni espresse in USD e CAD sono convertite in euro al cambio ufficiale esistente al momento dell'esecuzione della relativa operazione.

**** Le commissioni si applicano ai conti in cui tutti gli intestatari hanno età inferiore ai 30 anni. Nel mese successivo a quello in cui almeno uno degli intestatari compie 30 anni saranno applicate le commissioni previste dalla fascia commissionale raggiunta in precedenza.

CFD LOGOS - CFD CLASSICI

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco (comprehensive dell'eventuale Mark-up).
Mark-up*	min 0 – max 0,19%
(*) Misura minima e massima del Mark-up eventualmente applicato da Fineco ai Prezzi Denaro e Lettera del Sottostante rilevati in tempo reale sul mercato di riferimento. La misura puntuale ed aggiornata del Mark-up applicato nella quotazione Denaro/Lettera del CFD è indicata nell'area riservata del sito Fineco.	
Spread**	min 0 – max 0,6%
(**) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, in luogo del Mark-up, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Mid-price (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

COSTI POSIZIONI MULTIDAY

In caso di posizioni CFD aperte per più giorni è previsto un onere calcolato sulla base di una percentuale applicata al controvalore della posizione al netto del margine di garanzia versato dal Cliente, nei termini che seguono:

- Posizioni Long su Cfd con sottostante indici, Futures su obbligazioni, Futures su materie prime, Futures su indice di volatilità e Futures su criptovalute: Euribor1m 360 (**) (***) + 2,95%
- Posizioni Short su Cfd con sottostante indici, Futures su obbligazioni, Futures su materie prime, Futures su indice di volatilità e Futures su criptovalute: Euribor 1m360 (**) (***) - 2,95%
- Posizioni Long su CFD con sottostante azioni: Euribor1m360 (**) (***) + 5,95%
- Posizioni Short su Cfd con sottostante azioni: 5,95%

(**) L'Euribor (European interbank offered rate) è un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Euribor 1 mese 360 è calcolato come media delle rilevazioni giornaliere dei tassi Euribor del mese precedente a quello in corso e arrotondato allo 0,1% più vicino. Alla data di pubblicazione del presente documento è pari al -0,37.

(***) Per i CFD in valuta diversa da Euro, nella formula di calcolo degli oneri da applicare a posizioni Multiday, in luogo dell'Euribor, verrà utilizzata la media delle quotazioni denaro/lettera dei tassi swap relativi alla valuta considerata, pubblicate giornalmente nell'area riservata del sito internet della Banca.

In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al presente contratto, trovano applicazione le procedure e i criteri per l'individuazione dell'indice alternativo, stabiliti dal "Piano di sostituzione degli indici di riferimento" pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito Fineco (<https://it.finecobank.com>).

CFD FX

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo in acquisto e in vendita	Quotazioni Denaro/Lettera del CFD, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Mark-up*	min 0 – max 0,10%
(*) Rappresenta l'intervallo minimo e massimo del Mark-up che Fineco applica ai prezzi Denaro/Lettera del sottostante, calcolati sulla base delle quotazioni fornite alla Banca da primari broker che operano in modalità continuativa sul mercato non regolamentato del Forex. La misura esatta e aggiornata del Mark-up applicato alla quotazione Denaro/Lettera del CFD è sempre disponibile nell'area riservata del sito Fineco e nelle relative Schede Prodotto/Norme Operative.	

COSTI POSIZIONI MULTIDAY

In caso di posizioni CFD Fx aperte per più giorni è previsto un onere applicato al controvalore di carico della posizione, nei termini che seguono:
Posizioni Long e Short su Cfd Fx +2,95% + differenziale tassi di interesse delle valute sottostanti

DAILY OPTIONS

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo di acquisto e di vendita (comprehensive dello Spread)	Quotazioni Denaro/Lettera delle OPZIONI, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Spread*	min 0 - Max 30
(*) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del Future o CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Midprice (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

MULTIDAY OPTIONS

Commissioni fisse	Nessuna
Prezzo di acquisto e di vendita (comprehensive dello Spread)	Quotazioni Denaro/Lettera delle OPZIONI, tempo per tempo pubblicate sul sito Fineco
Spread*	min 0 - Max 30
In caso di posizioni aperte per più giorni è previsto un onere applicato al controvalore di carico della posizione	Posizioni Long e Short +2,95%
(*) Differenza minima e massima tra i Prezzi Denaro-Lettera del Future o CFD quotati dalla Banca nel caso in cui si avvalga della facoltà di adottare, quale criterio di determinazione dei medesimi, quello del valore del Sottostante opportunamente diminuito (per la determinazione del prezzo Denaro) e aumentato (per la determinazione del Prezzo Lettera) in modo da assicurare che lo Spread non sia mai superiore alla misura massima indicata. Nel caso in cui il valore del Sottostante sia espresso in termini di prezzo denaro/lettera, quale valore di riferimento verrà assunto il cd. Midprice (cioè il prezzo medio tra il prezzo denaro e il prezzo lettera del Sottostante).	

II. Condizioni Normative

Art. 1. - Definizioni

- Le Parti convengono nell'attribuire alle seguenti espressioni i relativi significati:
 - con l'espressione **"ACCORDO"** si intende il presente accordo che forma parte integrante del CONTRATTO BASE e riveste la natura di accordo normativo quadro avente ad oggetto l'operatività in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
 - con l'espressione **"CONTRATTO BASE"** si intende il contratto FinecoBank avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari (anche strumentali alla prestazione di servizi di investimento), finanziari e di investimento;
 - con l'espressione **"CONTRATTO"** o **"CONTRATTI"** si intende lo specifico contratto (operazione) o gli specifici contratti (operazioni) di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI conclusi o da concludersi in applicazione del presente accordo;
 - con l'espressione **"BANCA"** si intende FinecoBank S.p.A. con sede in Milano, piazza Durante 11;
 - con l'espressione **"CLIENTE"** si intende il soggetto od i soggetti indicati nell'Intestazione del presente accordo, classificato come "Cliente al dettaglio" o "CLIENTE PROFESSIONALE";
 - con l'espressione **"CLIENTE PROFESSIONALE"** o **"CLIENTELA PROFESSIONALE"** si intende il CLIENTE che ha richiesto ed ottenuto di essere classificato come tale;
 - con l'espressione **"INTERMEDIARIO"** si intende un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal MERCATO, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile di cui la BANCA si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal CLIENTE;
 - con l'espressione **"DECRETO"** si intende il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
 - con l'espressione **"MERCATO"** o **"MERCATI"** si intendono i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF) di cui al DE-CRETO e comunque i mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede;
 - con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI"** si intendono quelli previsti dall'art. 1, comma 2, del DECRETO;
 - con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI"** si intendono gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 2-ter, del DECRETO (con esclusione di warrants e covered warrants), negoziati su un MERCATO ovvero al di fuori di un MERCATO;
 - con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI"** si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente i Futures e i CFD);
 - con l'espressione **"STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON MARGINATI"** si intendono gli "STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI" che non richiedono il versamento di margini iniziali per la costituzione di una posizione (tipicamente le opzioni);
 - con l'espressione **"CFD"** (Contratti finanziari differenziali) si intendono gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di cui all'art. 1, comma 2-ter lettera a) del DECRETO che comportano il regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
 - con l'espressione **"SOTTOSTANTE"** si intende l'attività (valore mobiliare o altro contratto derivato, valuta, tasso di interesse, rendimento, merce, indice o misura) il cui andamento determina il valore dello strumento derivato su di essa basato;
 - con l'espressione **"NORMATIVA DI RIFERIMENTO"** si intende il sistema normativo, sia di carattere primario che di carattere secondario, che presiede allo svolgimento dell'intermediazione finanziaria, come, a titolo meramente esemplificativo, il DECRETO, il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 in materia di intermediari e il Regolamento Consob n. 20429 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - con l'espressione **"MARGINE"** o **"MARGINI"** si intendono i margini iniziali, quelli di variazione, quelli infragiornalieri e comunque tutte le somme, ad eccezione dei "PREMI", che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI così come previsto dalla CASSA, dalla BANCA o dagli enti ed istituti corrispondenti;
 - con l'espressione **"PREMIO"** o **"PREMI"** si intendono i premi versati o incassati in relazione alle operazioni di acquisto o vendita di opzioni;
 - con l'espressione **"GIORNO LAVORATIVO"** un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato di riferimento;
 - con l'espressione **"CASSA"** si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. e gli altri enti corrispondenti sui MERCATI italiani ed esteri;
 - con l'espressione **"AREA RISERVATA"** si intende l'apposita sezione del sito Internet della BANCA dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
 - con l'espressione **"NORME OPERATIVE"** si intendono le norme operative relative all'operatività in specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (attualmente previste per i CFD) contenute nel presente Accordo, disponibili sul Sito Internet della BANCA.
 - con l'espressione **"PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO"** si intende la protezione riferita all'operatività in CFD da eventi eccezionali che possono comportare perdite superiori al MARGINE. Tale protezione non si applica alla CLIENTELA PROFESSIONALE.

Art. 2. - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo e di ciascun CONTRATTO stipulato in applicazione dell'ACCORDO medesimo.

Art. 3. - Oggetto dell'ACCORDO

- L'ACCORDO disciplina i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio prestati dalla BANCA a favore del CLIENTE e aventi ad oggetto gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, nei limiti previsti dal presente accordo e dall'attuale offerta della BANCA, nonché ad oggetto ogni altro strumento finanziario derivato che la BANCA dovesse successivamente includere nella propria offerta.
 - Le modalità, i termini e i limiti nella prestazione dei servizi di cui al comma 1 che precede, nonché gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e i mercati di riferimento per l'operatività di cui all'ACCORDO, sono indicati nell'AREA RISERVATA, e, ove previste, nelle NORME OPERATIVE.
 - La BANCA rende disponibile nell'AREA RISERVATA l'elenco aggiornato degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE. Le specifiche limitazioni agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI a seconda della classificazione del CLIENTE sono indicate nelle pertinenti Schede Prodotto e/o NORME OPERATIVE.
 - L'ACCORDO stabilisce la regolamentazione comune a tutte le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI che saranno concluse ai sensi del medesimo. Pertanto, gli ordini diretti alla conclusione di una o più di tali operazioni che saranno di volta in volta impartiti dal CLIENTE alla BANCA saranno regolati dalle disposizioni dell'ACCORDO e ne formeranno parte integrante e sostanziale.
 - Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna operazione in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
 - La BANCA si riserva la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole – le condizioni contrattuali e economiche del presente accordo integrativo secondo le modalità e i termini previsti dal CONTRATTO BASE (Sezione I – "Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente").
- La BANCA si riserva, altresì, la facoltà di modificare, ove previste, le NORME OPERATIVE dandone comunicazione al CLIENTE a mezzo di Tecniche di comunicazione a distanza (Internet, e-mail).

Art. 4. - Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

- La BANCA si dichiara disponibile a prestare alle condizioni di cui al presente accordo i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio relativi a:
 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI negoziati sui MERCATI, quali ad esempio futures e opzioni sugli indici di borsa;
 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati sui MERCATI, quali ad esempio swaps, opzioni, contratti finanziari differenziali;
 - STRUMENTI FINANZIARI qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e l'operazione sugli STRUMENTI FINANZIARI sia strumentale ed accessoria all'esecuzione del contratto principale avente ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
- L'ordine di acquisto o vendita potrà essere eseguito dalla BANCA nei MERCATI in cui la stessa operi quale negoziatore. Negli altri MERCATI l'ordine ricevuto dalla BANCA potrà essere eseguito anche tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO riconosciuto e autorizzato a operare sul MERCATO sul quale l'ordine deve essere eseguito in base alla disciplina legislativa e/o alla regolamentazione applicabile a detto MERCATO. In caso di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI non negoziati sui MERCATI, la BANCA eseguirà direttamente l'ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l'intervento di un INTERMEDIARIO.
- Il CLIENTE prende atto che nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione ordini per conto dei clienti, l'ordine impartito, nei casi consentiti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di società del gruppo cui appartiene la BANCA e/o quelli di altri clienti della BANCA stessa e/o quelli dell'INTERMEDIARIO di cui si avvalga la BANCA di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dalla BANCA per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
- Il CLIENTE prende atto che l'operatività sui MERCATI è soggetta anche a locali disposizioni legislative e/o di autodisciplina e/o a prassi cui la BANCA e l'INTERMEDIARIO ivi operante sono tenuti ad uniformarsi. Conseguentemente, il CLIENTE dà atto che la BANCA e/o gli INTERMEDIARI di cui la stessa si avvalga, dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguitività dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
- Gli STRUMENTI FINANZIARI del CLIENTE a qualunque titolo detenuti dalla BANCA, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della BANCA stessa e degli altri clienti.
- Il CLIENTE prende atto che le attività di cui al presente accordo non comportano alcuna garanzia, per il CLIENTE stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli STRUMENTI FINANZIARI acquistati e sottoscritti.
- Per le operazioni aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI il CLIENTE prende atto che:
 - il valore di mercato di tali CONTRATTI è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, e comunque non quantificabili a priori;
 - le operazioni in STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, che presuppongono una piena ed avanzata conoscenza delle procedure utilizzate per l'esecuzione degli ordini, nonché delle tecniche e delle strategie di negoziazione, sono caratterizzate da una forte componente speculativa e comportano l'assunzione di un alto rischio di perdite. Infatti, giacché l'ammontare del MARGINE è ridotto rispetto al valore delle singole operazioni, la marginazione determina un "effetto leva", con la conseguenza che un movimento dei prezzi di mercato relativamente contenuto avrà un impatto proporzionalmente più elevato sulle disponibilità presenti sul Conto Corrente; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del CLIENTE.
 - per le operazioni in CFD la BANCA adotta apposita procedura per la PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.
- Per le operazioni aventi ad oggetto il CFD Fx, il CLIENTE dichiara di essere consapevole del fatto che:
 - la negoziazione di valute è sottoposta al rischio della volatilità del rapporto di cambio, sia tra le divise negoziate, sia tra queste e l'Euro;
 - poiché il mercato dei cambi è operativo 24 ore al giorno dal lunedì al sabato mentre il Servizio prevede una fase di immissione ordini compresa in fasce orarie stabilite dalla BANCA (v. punto 4.2.3 delle NORME OPERATIVE), il Cliente che abbia posizioni in CFD Fx Multiday (di cui al successivo art. 9.14 del presente Accordo) è soggetto al rischio di oscillazione del corso dei cambi in momenti durante i quali non può impartire ordini relativi a Operazioni di Copertura. Per limitare tale rischio il Cliente ha facoltà durante la fase di immissione ordini in modalità Multiday di inserire ordini condizionati che potranno attivarsi anche in giornate e orari diversi da quelli della fase medesima.
- Per le operazioni disposte dal CLIENTE PROFESSIONALE, riclassificato come Cliente al dettaglio, la BANCA non procederà alla chiusura automatica (in via anticipata rispetto alla originaria scadenza), di quelle posizioni ancora in essere alla data della riclassificazione aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE.
- La differenza tra i Prezzi denaro e lettera quotati dalla BANCA per le Daily options e le Multiday Options costituisce la remunerazione delle attività svolte dalla BANCA in relazione alle stesse. Poiché la misura di tale remunerazione può essere variata discrezionalmente dalla BANCA in qualsiasi momento, seppure nel rispetto degli Spread indicati per ogni sottostante nella pertinente Scheda Prodotto, si ravvisa una situazione di "interesse" della BANCA potenzialmente in conflitto con quello del CLIENTE. Inoltre, per le Daily options e per le Multiday Options, il CLIENTE è consapevole che il SOTTOSTANTE può anche essere rappresentato da CFD emessi dalla BANCA; tale situazione comporta l'esistenza di interessi della BANCA potenzialmente in conflitto con quelli del CLIENTE.

Art. 5. - Aleatorietà dei CONTRATTI

- La BANCA e il CLIENTE dichiarano espressamente che tutti i CONTRATTI che saranno stipulati in attuazione dell'ACCORDO avranno natura di contratti aleatori e, conseguentemente, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1469 Codice civile, non ne potrà essere richiesta la risoluzione per eccessiva onerosità.
- La BANCA e il CLIENTE sono inoltre consapevoli che ai CONTRATTI, ai sensi della vigente normativa, non si applica l'art. 1933 Codice civile.
- Il CLIENTE prende atto che le obbligazioni che deriveranno alle Parti a seguito della stipulazione dei singoli CONTRATTI sono soggette a notevoli variazioni e che, pertanto, la stipulazione di detti CONTRATTI comporta l'assunzione di un elevato rischio di risultati negativi, preventivamente non quantificabili, in particolare, alcuna garanzia di mantenimento di eventuali risultati positivi.

Art. 6. - Corrispettivi - spese – interessi moratori

- A fronte delle prestazioni rese dalla BANCA, il CLIENTE pagherà a quest'ultima:
 - le commissioni e le spese, così come indicate nel paragrafo Condizioni Economiche del presente accordo;
 - l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del MERCATO, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o

operazione eseguita dalla BANCA su istruzioni del CLIENTE, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della BANCA;

- qualsiasi importo dovuto alla BANCA o a terzi incaricati dalla BANCA come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
 - ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
2. Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri saranno addebitati sul conto corrente di riferimento con valuta pari a quella di regolamento dell'operazione.
3. Qualora il pagamento degli importi dovuti dal Cliente alla BANCA in base a ciascuna operazione e/o ai sensi dell'ACCORDO fosse ritardato per insufficienza della disponibilità presente sul Conto Corrente o per qualsivoglia altro motivo, saranno dovuti dal Cliente medesimo alla BANCA interessi moratori nella misura prevista dalle condizioni economiche applicate con riferimento al Conto Corrente. Gli interessi decorreranno di diritto, senza bisogno di preventiva costituzione in mora, salvo comunque il diritto della BANCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno e di richiedere la risoluzione dell'operazione e/o delle operazioni concluse ai sensi dell'ACCORDO.

Art. 7 - Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari

1. Le modalità di deposito di somme di denaro e STRUMENTI FINANZIARI sono quelle indicate nel CONTRATTO BASE.
2. Il CLIENTE, inoltre, autorizza espressamente la BANCA, anche ai sensi dell'art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli STRUMENTI FINANZIARI occorrenti per il compimento per conto del CLIENTE delle operazioni oggetto dell'ACCORDO.
3. La BANCA aprirà appositi conti di deposito, strumentali al compimento delle operazioni in derivati, destinati a raccogliere le somme relative ai margini iniziali. Ciò potrà non avvenire nel caso in cui, per espressa previsione contrattuale, le operazioni di apertura e chiusura della posizione in derivati debbano essere concluse nella stessa giornata.

Art. 8 - Regolamento in Conto Corrente – Depositi - margini

1. Il CLIENTE, titolare del Conto Corrente di corrispondenza indicato nell' intestazione del presente accordo, conferisce alla BANCA mandato irrevocabile, a norma dell'art. 1723 c.c., di regolare sul medesimo tutti i pagamenti a lui o da lui dovuti in forza dei CONTRATTI che venissero conclusi. Al riguardo, il CLIENTE prende atto, riconosce ed accetta che le scritture contabili della BANCA costituiscono e formano piena prova anche in giudizio al fine dell'esatta determinazione degli importi dovuti dal CLIENTE in linea capitale, interessi, ed a titolo di commissioni, spese ed oneri accessori ai sensi dell'ACCORDO e dei singoli CONTRATTI.
2. Il CLIENTE dovrà provvedere al versamento dei MARGINI nella misura calcolata dalla BANCA tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della CASSA o degli enti ed istituti corrispondenti nei MERCATI, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini.
3. Il CLIENTE si impegna a versare e a mantenere sul Conto Corrente in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto dell'ACCORDO. Tale giacenza dovrà essere integrata dal CLIENTE a richiesta della BANCA. Il CLIENTE prende atto che le somme richieste dalla BANCA come MARGINE potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei MERCATI in cui gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al CLIENTE con effetto dal quinto GIORNO LAVORATIVO dal ricevimento di tale comunicazione.
4. Il CLIENTE dovrà inoltre versare alla BANCA ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla BANCA tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
5. Qualora le somme versate dal CLIENTE non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la BANCA ne informerà il CLIENTE e richiederà il versamento di somme aggiuntive.
6. Nel caso in cui le somme richieste dalla BANCA non siano presenti sul Conto Corrente e/o il CLIENTE non adempia nei termini stabiliti dalla BANCA al versamento richiesto e fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO, la BANCA non darà corso all'operazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trovano, utilizzando le somme e quant'altro depositato presso la BANCA a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualunque responsabilità. Resta, inoltre, salva la facoltà per la BANCA di recedere, senza ulteriore preavviso, dal contratto, nonché il diritto al risarcimento del danno.
7. Durante l'operatività giornaliera sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, a chiusura di ogni posizione aperta, la BANCA può riaccreditare il controvalore del MARGINE di cui al comma 3, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del CLIENTE. A fine giornata la BANCA effettua il calcolo completo della posizione del CLIENTE sugli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e dei relativi MARGINI, riaccreditando al CLIENTE, ove dovuto, il MARGINE percentuale trattenuto di cui sopra.
8. Le parti convengono che al CLIENTE, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla BANCA o comunque versate dal CLIENTE a titolo di MARGINI.
9. Qualora sul conto del Cliente siano registrati strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o il Cliente abbia in essere operazioni con passività potenziali, ove il valore iniziale dello strumento subisca un deprezzamento pari o superiore al 10% e successivamente di multipli del 10%, la BANCA ne dà comunicazione al Cliente. La comunicazione dovrà essere effettuata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata o qualora la soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. Restano in ogni caso fermi i diversi termini eventualmente previsti dalle norme tempo per tempo vigenti. Ai fini della presente clausola, per capitale investito, si intende:
 - per gli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, il MARGINE;
 - per gli altri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, quanto richiesto al CLIENTE per l'apertura o l'incremento della posizione di volta in volta considerata.
10. Il CLIENTE prende atto che tutte le operazioni disposte su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, si considerano concluse per finalità diverse da quelle di copertura.
11. Qualora il Conto Corrente sia intestato a più persone, ai sensi del CONTRATTO BASE, il CLIENTE cointestatario, ha facoltà di conferire ordini diretti alla conclusione di un CONTRATTO separatamente dagli altri, disponendo del rapporto e della liquidità ivi depositata con piena liberazione della BANCA anche nei confronti di tali altri cointestatari. Gli obblighi derivanti dall'ACCORDO e dai singoli CONTRATTI, sono assunti dai cointestatari in via solidale e indivisibile.

Art. 9 - Ordini, istruzioni e conferme

1. Gli ordini possono essere impartiti dal CLIENTE esclusivamente via Internet o attraverso altre tecniche di comunicazione a distanza che la BANCA dovesse rendere disponibili, con le modalità e nell'ambito degli orari indicati dalla BANCA nell'AREA RISERVATA, ovvero, ove presenti, nelle NORME OPERATIVE. In caso di temporanea indisponibilità di tali canali è consentito impartire ordini per la chiusura di posizioni aperte anche via telefono. È fatto salvo quanto diversamente stabilito nell'AREA RISERVATA e/o nelle eventuali NORME OPERATIVE con riferimento a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
2. Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente dalla BANCA mediante l'attribuzione di un codice numerico. L'attestazione dell'ordine ricevuto è rappresentata dall'inserimento del medesimo nella schermata relativa agli ordini conferiti. Il CLIENTE può ottenere copia dell'attestazione stampando la pagina corrispondente. Tutti gli ordini inseriti dal CLIENTE vengono registrati dalla BANCA su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della BANCA. Per ogni ordine eseguito, il CLIENTE ha la possibilità di visualizzare in via telematica e

stampare la relativa nota informativa. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il CLIENTE si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla BANCA e pubblicate sul sito Internet della medesima.

- Con riferimento a ciascun CONTRATTO, l'ordine del CLIENTE si intenderà completo solo ove riporti i dati richiesti dalla BANCA in relazione alla specifica operatività e caratteristiche del singolo STRUMENTO FINANZIARIO. Gli ordini una volta conferiti dal CLIENTE possono essere revocati dal CLIENTE stesso solo se non ancora eseguiti dalla BANCA.
3. Il CLIENTE è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla BANCA per il conferimento degli ordini e la conclusione dei CONTRATTI, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla BANCA medesima e/o a terzi dall'insosservanza di dette istruzioni.
 4. La BANCA non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del CLIENTE inadempiente agli obblighi derivanti dall'ACCORDO.
 5. Il CLIENTE deve fornire i valori necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. 6 entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
 6. Resta salva la facoltà della BANCA di richiedere al CLIENTE modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei CONTRATTI.
 7. Il CLIENTE autorizza la BANCA ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della BANCA e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
 8. Fermo quanto precede, il CLIENTE dà altresì atto che la BANCA può prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti con riferimento alle operazioni che abbiano ad oggetto i Certificati di Investimento e che resta salvo quanto previsto nei Contratti di Advisory.
 9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel CONTRATTO BASE in materia di operazioni non appropriate, ove la BANCA riceva dal CLIENTE disposizioni relative ad un'operazione non appropriata, lo informa di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora il CLIENTE intenda comunque dar corso all'operazione, la BANCA la eseguirà solo in base ad apposita conferma impartita secondo le stesse modalità previste al comma 1 del presente articolo 9.
 10. Nell'esecuzione degli ordini la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La BANCA si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine e/o di non concludere il CONTRATTO, dandone tempestiva comunicazione al CLIENTE nella stessa forma in cui lo ha ricevuto, senza che ciò possa comportare in capo alla stessa alcuna responsabilità od obbligo di carattere risarcitorio o di indennizzo.
 11. La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal CLIENTE in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dalla data dell'ordine, salvo:
 - (i) correzione da parte della BANCA entro 5 GIORNI LAVORATIVI dall'invio;
 - (ii) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
 12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dal CLIENTE.
 13. Il CLIENTE prende atto che ad ogni Posizione aperta su STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI è associato automaticamente un ordine "al meglio" (ordine di Stop Loss) di chiusura della Posizione che viene inviato al mercato (o, a seconda dei casi, all'INTERMEDIARIO o alla BANCA) nel caso in cui il prezzo di mercato dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO che forma la Posizione o del SOTTOSTANTE dello stesso registri una variazione sfavorevole al CLIENTE, rispetto al prezzo di carico, di una percentuale (percentuale Stop Loss) indicata all'atto del conferimento dell'ordine e variabile in relazione a quella utilizzata per il calcolo del MARGINE. L'impostazione di tali ordini automatici, salvo nei casi espressamente indicati dalla BANCA, non ne garantisce l'esecuzione ad un prezzo prestabilito, in quanto il raggiungimento della percentuale di Stop Loss costituisce soltanto condizione per l'invio dell'ordine di chiusura. Tra l'invio dell'ordine e la sua esecuzione, il prezzo di mercato può variare, soprattutto in presenza di particolari condizioni come, ad esempio, in caso di titoli sottili o di forte volatilità.
 14. In relazione ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (es. Classici su Indici e CFD Fx), come specificato nelle relative NORME OPERATIVE e/o nelle Schede Prodotto, il CLIENTE ha la facoltà di disporre operazioni (CONTRATTI) in modalità Intraday, con chiusura della posizione nella stessa giornata in cui è stata costituita, ovvero in modalità Multiday con il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui è stata costituita, con una differente operatività a seconda della tipologia di CFD. Nel caso di CFD, per i quali è disponibile la sola operatività Intraday (es. alcuni CFD Classici su azioni), ove il Cliente non provveda di sua iniziativa alla chiusura del CFD entro la stessa giornata in cui è stato costituito, sarà la procedura della BANCA stessa, al termine della giornata operativa, a generare ed eseguire un ordine di chiusura. Il Cliente, tuttavia, all'atto dell'apertura di tale CFD o anche successivamente fino alla chiusura del medesimo, può conferire alla BANCA l'ordine di concludere una nuova distinta operazione di uguale segno e nozionale (cd. Carry-on), con effetto all'orario di apertura del servizio dei giorni lavorativi immediatamente successivi (selezionando l'opzione Carry on - MO). In tal caso, la Posizione viene automaticamente riaperta dalla BANCA all'inizio della giornata operativa successiva, per un identico nozionale. Il Carry-on prosegue per tutti i giorni lavorativi seguenti, fino a quando non sia il Cliente stesso a decidere espressamente di chiudere il CFD (o non si verifichi una chiusura automatica a seguito di Stop Loss). Anche nel caso in cui il saldo disponibile sul Conto Corrente del CLIENTE sia negativo per un importo superiore al MARGINE, la BANCA ha facoltà, a ciò fin d'ora espressamente autorizzata, di disporre, in nome e per conto del CLIENTE, le opportune operazioni a chiusura (utilizzando a copertura delle eventuali perdite la liquidità rinveniente dalle medesime) ovvero di non provvedere alla riapertura dell'operazione, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO. Nel caso di CFD per i quali siano disponibili entrambe le modalità operative (es. CFD Fx e CFD Classici su Indici) l'operazione disposta in modalità Multiday, comporta il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui l'ordine è stato impartito, senza chiusura della stessa da parte della BANCA. In tal caso, la posizione potrà essere chiusa o dal CLIENTE, conferendo apposita disposizione, oppure automaticamente alla sua scadenza. Ove previsto in relazione alla tipologia di CFD, così come riportato nelle NORME OPERATIVE, al CLIENTE che abbia disposto l'operazione in modalità Intraday, è conferita la facoltà di modificare tale scelta, mediante esplicita disposizione di "trasformazione" della posizione da Intraday in Multiday.
 15. Con riferimento ad alcune tipologie di STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (Futures) il rollover (prolungamento della posizione oltre la scadenza) deve essere effettuato manualmente dal CLIENTE chiudendo il contratto prima della scadenza e ricostituendo la stessa posizione sulla scadenza successiva.
 16. Salvo che sia diversamente previsto in relazione a specifici STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (così come previsto nell'AREA RISERVATA ovvero nelle eventuali NORME OPERATIVE) tutte le posizioni relative a STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI ancora in essere nel giorno di scadenza verranno chiuse automaticamente dalla BANCA mediante invio al mercato di ordini automatici di ricopertura senza limite di prezzo. L'orario (o l'intervallo orario) di invio degli ordini automatici di ricopertura a scadenza è prefissato e può variare per ogni STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO. La BANCA pubblica tale orario (o intervallo orario) nell'AREA RISERVATA dedicata a ciascun STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO MARGINATO.
 17. La BANCA può determinare limiti alla posizione massima che un CLIENTE può detenere su un singolo STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO, nonché, più in generale, dell'esposizione complessiva del CLIENTE per l'operatività in marginazione. Tali limiti sono predefiniti e pubblicati nell'area del sito dedicata agli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI e/o nelle relative Schede Prodotto.

Art. 10. - Opzioni

- La BANCA rende disponibile nell'apposita AREA RISERVATA del Sito l'elenco delle opzioni che tempo per tempo potranno essere negoziate, a seconda della tipologia, in mercati regolamentati oppure solo Over the Counter (OTC - ossia fuori dei MERCATI), come nel caso delle Daily Options e delle Multiday Options.
- Per alcune tipologie di Opzioni (es. le Daily Options e Multiday Options) la BANCA negozia in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima prestato.
- Il CLIENTE prende atto che i termini, gli orari e le modalità di negoziazione e di esercizio delle opzioni sono quelli stabiliti dalla BANCA e pubblicati nell'apposita AREA RISERVATA per ciascun tipo di opzione negoziabile. In particolare la BANCA pubblica almeno:
 - orari di negoziazione;
 - modalità di quotazione dei prezzi;
 - modalità di determinazione del valore del CONTRATTO;
 - tick minimo;
 - spread, ove previsto (es. Daily Options e Multiday Options);
 - data di scadenza e ultimo giorno di negoziazione del CONTRATTO;
 - SOTTOSTANTE, che può anche essere costituito da STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI emessi della BANCA (es. Daily Options o Multiday Options con SOTTOSTANTE CFD);
 - modalità di esercizio ed eventuali limitazioni (ad esempio impossibilità di chiedere l'esercizio per eccezione);
 - modalità di chiusura delle operazioni, ove previsto; nel caso delle Daily Options, per le quali è disponibile la sola operatività Intraday o nel caso delle Multiday Options per le quali l'operatività è overnight, tali modalità sono riportate nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE (es. per le opzioni OTC "Knock Out" nel caso di raggiungimento della c.d. "barriera");
 - modalità di liquidazione.
- Non è consentito effettuare operazioni di vendita allo scoperto di opzioni.
- Daily Options:
 - in relazione alle quotazioni: la BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano – direttamente o indirettamente – la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato;
 - in relazione all'operatività Intraday: ove il CLIENTE non provveda di sua iniziativa alla chiusura della posizione entro la stessa giornata in cui è stata aperta, sarà la procedura della BANCA, al termine della giornata operativa, ad effettuare in automatico la chiusura della posizione come indicato nelle Schede Prodotto e nelle Norme Operative. Il termine della giornata operativa coincide con l'orario di chiusura del SOTTOSTANTE;
 - rischi specifici e avvertenze: la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici dell'operatività in Daily Options, nonché le avvertenze in merito all'eventuale conflitto di interessi della BANCA in relazione alla determinazione del valore anche del SOTTOSTANTE, sono riportati nelle Schede Prodotto;
 - indicazioni operative: ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in Daily Options sono riportate nelle pertinenti NORME OPERATIVE.
- Multiday Options:
 - in relazione alle quotazioni: la BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano – direttamente o indirettamente – la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato;
 - in relazione all'operatività Multiday: ove il CLIENTE non provveda di sua iniziativa alla chiusura della posizione entro la stessa giornata in cui è stata aperta, si avrà il prolungamento della posizione oltre la giornata in cui l'ordine è stato impartito. In tal caso, la posizione potrà essere chiusa o dal CLIENTE, conferendo apposita disposizione, oppure alla sua scadenza. Il termine della giornata operativa coincide con l'orario di chiusura del SOTTOSTANTE;
 - rischi specifici e avvertenze: la descrizione delle caratteristiche e dei rischi specifici dell'operatività in Multiday Options, nonché le avvertenze in merito all'eventuale conflitto di interessi della BANCA in relazione alla determinazione del valore anche del SOTTOSTANTE, sono riportati nelle Schede Prodotto;
 - indicazioni operative: ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in Multiday Options sono riportate nelle pertinenti NORME OPERATIVE;
- Salvo che sia diversamente stabilito nelle NORME OPERATIVE e/o nelle Schede Prodotto, non è conferita la facoltà di "trasformazione" della posizione da "Daily Options" a "Multiday Options".
- Nel caso di una Opzione quotata sul mercato americano con SOTTOSTANTE una azione oggetto di una operazione societaria (quale ad esempio, operazioni di frazionamento o raggruppamento, aumenti di capitale, operazioni di acquisizione, fusione, scissione, stacco di dividendi di qualsiasi natura, etc.) che comporti la conversione dell'Opzione originariamente acquistata dal CLIENTE in una Opzione rettificata (come di seguito intesa), la BANCA si riserva la facoltà, dandone comunicazione al CLIENTE, di chiudere automaticamente le relative POSIZIONI al termine della giornata di negoziazione che precede la data di avvio dell'operazione societaria sull'azione SOTTOSTANTE. Per Opzione rettificata nel presente comma si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una Opzione che, a seguito di conversione, abbia come SOTTOSTANTE una azione diversa dalla precedente o più azioni, piuttosto che un moltiplicatore, o più moltiplicatori, diversi da quelli originariamente previsti per il calcolo del PREMIO o per la consegna del SOTTOSTANTE.

Art. 11. - Contratti finanziari differenziali

- I CFD sono STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI MARGINATI, a carattere tipicamente speculativo, che prevedono il pagamento in contanti del differenziale di prezzo registrato su un determinato SOTTOSTANTE, tra la data di sottoscrizione del CONTRATTO e la data di chiusura dello stesso; senza che ciò comporti lo scambio fisico del SOTTOSTANTE.
- Il SOTTOSTANTE può essere costituito ad esempio da un indice, da un altro strumento finanziario o da un tasso di cambio. Il CFD permette di assumere una posizione lunga o corta per una determinata quantità riferita al SOTTOSTANTE realizzando tutti gli effetti economici (compresi eventuali interessi e dividendi, oltre al differenziale di prezzo) conseguenti a tale posizione.
- Ai sensi del DECRETO sono considerati CFD anche i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd "roll-over"), il cui valore è direttamente collegato all'andamento del rapporto di cambio tra una valuta (c.d. valuta certa) e un'altra (c.d. valuta di riferimento - ex: CFD Fx).
- Le tipologie di CFD negoziabili, che possono anche essere riservate alla sola CLIENTELA PROFESSIONALE, sono quelle di tempo in tempo indicate dalla BANCA nelle Schede Prodotto pubblicate nell'AREA RISERVATA sul Sito (attualmente "CFD Logos", "CFD Classici", "CFD Fx"), nel quale saranno altresì riportate le liste di SOTTOSTANTI che il CLIENTE potrà proporre ai fini della conclusione dei CONTRATTI.
- Tali CONTRATTI sono conclusi dalla BANCA in contropartita diretta con il CLIENTE, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio dalla medesima BANCA prestato.
- I CFD sono negoziati dalla BANCA solo over the counter (OTC), ovvero fuori dai MERCATI.
- Salvo quando diversamente stabilito nelle Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE con riferimento alle specifiche tipologie di CFD, per ciascuna proposta di CONTRATTO, dovranno essere indicati:
 - il segno dell'operazione (acquisto o vendita);
 - la tipologia di proposta, ove previsto (a mercato, con limite di prezzo, condizionata);
 - numero di lotti e/o importo nozionale del CONTRATTO che dovranno essere ricompresi tra i limiti minimi e massimi previsti nelle relative Schede Prodotto e/o entro i limiti di importo indicati dalla BANCA nella sezione riservata del SITO (es. nel caso dei CFD Classici per ogni proposta di CONTRATTO può essere selezionato un (1) solo lotto);
 - il SOTTOSTANTE (nel caso del CFD Fx, si intende il cambio tra la valuta certa e la valuta di riferimento c.d. CROSS);

- il mercato di riferimento del SOTTOSTANTE (ove previsto, ad es. CFD Classici);
 - il MARGINE (non inferiore alla percentuale/importi prefissati dalla BANCA - sia per l'operatività Intraday che per quella Multiday ove prevista);
 - la modalità di chiusura delle operazioni Intraday o Multiday (ove previsto, come dettagliatamente riportato nelle relative Schede Prodotto e/o nelle NORME OPERATIVE);
 - la durata del CONTRATTO, intesa come la durata massima dello strumento finanziario, così come definita/indicata dalla BANCA e riportata nelle relative Schede Prodotto e/o nel SITO;
 - la soglia di Stop Loss, ove previsto ed in tal caso impostata al 50% del MARGINE.
- Tale proposta potrà essere presentata dal CLIENTE secondo le modalità previste dall'articolo 9 che precede, tramite Internet, ovvero nel caso di disposizione di chiusura di un CONTRATTO aperto in precedenza, anche tramite Call-Center.
- In caso di accettazione del CONTRATTO, la BANCA rilascerà al CLIENTE un'attestazione – trasmessa per via telematica – recante il contenuto essenziale della proposta e le caratteristiche del CONTRATTO.
 - Per alcune tipologie di CFD (es. CFD Classici e CFD Fx) nel caso in cui il CLIENTE sottoscriva più CONTRATTI della stessa tipologia aventi il medesimo SOTTOSTANTE, medesima durata, e/o scelta sull'opzione Carry-on ove prevista, resta espressamente inteso e convenuto che, salvo che sia diversamente stabilito dalle NORME OPERATIVE e/o dalle Schede Prodotto, ai fini delle evidenze per il CLIENTE presso la BANCA, tali CONTRATTI saranno convenzionalmente considerati come un'unica posizione (identificata tramite apposita CFD ID) che il CLIENTE avrà la facoltà di incrementare, ridurre, "ribaltare" o chiudere mediante nuove operazioni di uguale segno e/o di segno opposto, con adeguamento del relativo MARGINE e del prezzo di Stop Loss. Tale posizione rimane aperta sino a quando l'operatività relativa ai CONTRATTI pendenti comporti l'azzeramento della posizione netta (posizione netta=0) e non vi siano ordini immessi non ancora eseguiti relativi alla medesima posizione. Ogni disposizione che comporti la chiusura di un CFD determina il relativo regolamento contabile e fiscale.
 - Il regolamento di ciascuna operazione (CONTRATTO) in CFD Classici e CFD Fx potrà avvenire, anche, mediante compensazione degli importi risultanti da una o più operazioni e addebito/accredito sul Conto Corrente del CLIENTE dell'importo risultante a seguito della compensazione, eventualmente (nel caso di valute di riferimento differenti dall'Euro), convertito in Euro al tasso di cambio rilevato dalla BANCA alla data di regolamento.
 - Nel caso di CFD Classici espressi in valuta diversa dall'Euro, così come previsto nelle NORME OPERATIVE, gli elementi essenziali del CONTRATTO (prezzo, margine etc.) saranno espressi in tale valuta. Per il calcolo del MARGINE, dovrà farsi riferimento al tasso di cambio valuta/Euro applicato al momento della rilevazione e nel caso in cui il tale cambio subisse un deprezzamento oltre il 50% la BANCA si riserva la facoltà di chiudere la posizione.
 - Per ulteriori indicazioni di carattere operativo e termini esemplificativi di operazioni in CFD si rinvia alle Schede Prodotto e alle pertinenti NORME OPERATIVE.
 - Nel caso di circostanze eccezionali in cui si verifichi una variazione del prezzo del SOTTOSTANTE tale da impedire la chiusura automatica della Posizione (Stop Loss), ovvero la chiusura della Posizione ad un valore inferiore allo Stop Loss selezionato, in entrambi i casi con una perdita superiore al MARGINE, la BANCA applica misure per la PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO, secondo il meccanismo descritto nelle relative NORME OPERATIVE.
 - La BANCA mette a disposizione del CLIENTE nell'AREA RISERVATA, le proprie quotazioni relative ai CFD, sulla base di predeterminati criteri di pricing che assicurano – direttamente o indirettamente – la coerenza con le prevalenti condizioni di mercato.
 - La BANCA rende disponibile al CLIENTE nell'AREA RISERVATA l'elenco dei CFD riservati alla CLIENTELA PROFESSIONALE in ragione delle specifiche caratteristiche dello STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO (es. Leva finanziaria).

Art. 12. - Limitazione di responsabilità

- Il CLIENTE dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla BANCA, fornire ogni istruzione che la BANCA possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il CLIENTE non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la BANCA, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del CLIENTE, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del CLIENTE stesso.
- Il CLIENTE libera e manleva la BANCA da ogni costo, spesa, danno subito a causa di comportamenti attivi od omissivi del CLIENTE stesso.
- È espressamente esclusa ogni responsabilità della BANCA per gli eventuali pregiudizi, che derivino al CLIENTE dalla mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle operazioni dovute a cause non prevedibili o esterne al controllo della medesima o, in ogni caso, ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi o controversie sindacali anche del personale della BANCA, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi, malfunzionamenti o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni normative o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti o da atti di natura giudiziaria o da atti o fatti di terzi, ivi incluso l'assoggettamento a procedure concorsuali e/o fallimentari di qualsiasi genere della Cassa presso cui sono stati versati i MARGINI a garanzia dell'adempimento e/o regolamento delle operazioni effettuate nonché, dalla sospensione e/o dalla chiusura di qualsiasi MERCATO e/o sede di esecuzione, piuttosto che dall'inadempimento e/o dal ritardo da parte di qualsiasi intermediario di cui la Banca si avvalga per la determinazione delle quotazioni degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, ed, in genere, ogni impedimento od ostacolo, che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza.
- Nei casi, di cui al comma precedente, la BANCA informa immediatamente il CLIENTE dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procede alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- Qualora si verificino errori o ritardi nella determinazione o nella comunicazione, nell'ambito del Servizio, dei tassi di cambio e/o delle quotazioni degli STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, in relazione ad una o più operazioni concluse dal CLIENTE, la Banca ha facoltà di procedere alle relative rettifiche e correzioni, anche mediante addebito/accredito sul Conto Corrente, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato, e non sarà vincolata dalle operazioni, che siano state concluse ad un prezzo manifestamente non corretto, ovvero che il CLIENTE conosceva o avrebbe dovuto conoscere essere non corretto, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.

Art. 13. - Inadempimento

- Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse:
 - il CLIENTE non proceda a versare quanto dovuto in base all'ACCORDO, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento accettato ed eseguito dall'intermediario incaricato, o ad integrare la garanzia nei tempi richiesti dalla BANCA;
 - il CLIENTE non proceda a consegnare tempestivamente gli STRUMENTI FINANZIARI che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni tempestivamente, e comunque in osservanza da quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione;
 - mancata integrazione da parte del CLIENTE del saldo a debito del Conto Corrente che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla BANCA;
 - il CLIENTE operi cessioni di beni ai creditori ex art. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza;

in tali casi la BANCA avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al CLIENTE:

- (a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del CLIENTE eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei CONTRATTI in essere del CLIENTE;
 - (b) acquistare o vendere per conto del CLIENTE, nel caso che il CONTRATTO lo preveda, lo STRUMENTO FINANZIARIO sottostante il CONTRATTO in essere;
 - (c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del CLIENTE mediante la consegna dello STRUMENTO FINANZIARIO sottostante scelto dalla BANCA, qualora il CONTRATTO lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;
 - (d) compensare con qualsiasi somma del CLIENTE di cui la BANCA sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali MARGINI e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.
2. La BANCA è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la BANCA debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai margini depositati dal CLIENTE presso la BANCA, il CLIENTE sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della BANCA, fatto salvo quanto previsto per i CFD in tema di PROTEZIONE DA SALDO NEGATIVO.
3. Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.
4. La BANCA ha facoltà di sospendere o interrompere la marginazione, in qualsiasi momento, senza che la stessa possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni, per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, ovvero per ragioni connesse

all'efficienza ed alla sicurezza del servizio e/o della marginazione, ovvero in condizioni di elevata volatilità dei mercati valutari, che, a giudizio della Banca possano ostacolare il corretto svolgimento della marginazione. La BANCA ha, altresì, facoltà di ridurre o sospendere l'operatività del Cliente, per motivi cautelari, ovvero qualora, il CLIENTE sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso (Articolo 1186 c.c.) o al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria del CLIENTE, in modo da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della BANCA. La BANCA non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmesse, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi fuori dal controllo diretto della Banca.

Art. 14. - Norme applicabili

1. Le Parti convengono espressamente che al presente accordo trovano applicazione tutte le norme già previste dal CONTRATTO BASE in quanto compatibili con quelle di cui all' ACCORDO medesimo. Nell'ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nel CONTRATTO BASE e quanto previsto nel presente accordo prevarranno, in ogni caso, le disposizioni contenute in quest'ultimo.
2. La presente integrazione contrattuale annulla e sostituisce ogni altro accordo avente il medesimo oggetto eventualmente in precedenza sottoscritto.

Art. 15. - Legge applicabile

1. L'Accordo è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Confermo, inoltre, sotto la mia responsabilità, la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni sopra riportate impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Confermo esplicitamente di aver letto e compreso le Condizioni Normative sui Derivati e le relative Condizioni Economiche sopra riportate nonché le "Schede Prodotto" (vers. _____) messe a mia disposizione che dichiaro di accettare integralmente.

☐ **Richiedo la prestazione del Servizio per l'operatività in strumenti derivati.**

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2

Firma Titolare 3

A27 Clausole Vessorie

Il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza dell'intero testo contrattuale ed in particolare di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., i seguenti articoli:

Art. 3 (comma 6 - facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali ed economiche e di modificare le NORME OPERATIVE);

Art. 4 (comma 6, 7, 8 e 10 - rischi investimento ed oneri fiscali - rischi specifici per operatività in strumenti finanziari marginati derivati - rischi specifici dei CFD Fx - sottostante e potenziale conflitto di interessi su Daily Options e Multiday Options);

Art. 5 (aleatorietà dei CONTRATTI);

Art. 6 (Corrispettivi - spese - interessi moratori);

Art. 7 (comma 1 - addebito somme; comma 2 - trasferimento di strumenti finanziari);

Art. 8 (regolamento in Conto Corrente - Depositi - margini);

Data _____ Luogo _____

Firma Titolare 1

Firma Titolare 2

Firma Titolare 3

Spazio riservato alla Banca

Abbiamo ricevuto la proposta qui riprodotta in copia, che sottoscriviamo per integrale accettazione.

Firma per accettazione

Reggio Emilia,

FINECOBANK S.P.A.